ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL CONCORDATO.

COLLEZIONE

DEGLI

ATTI EMANATI

DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL

CONCORDATO

DELL' ANNO 1818.

PARTE SETTIMA

CONTENENTE

I BREVI E LE LETTERE APOSTOLICHE, I REALI DECRETI E RESCRITTI, LE CIRCOLAR ED ISTRUZIONI PUBBLICATE DALL'ANNO 1835 A TUTTO IL PRIMO SEMESTRE DEL 1839.

NAPOLI,
STAMPERIA DELL' IRIDE, STRADA MAGNOCAVALLO N.° 29.

1839

SETTIMA PARTE

DEL

CONCORDATO.

I. Real Rescritto circolare per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati su' legati pii de' luoghi di beneficenza dei quali dassene la norma in quello eseguito dal Vescovo di Gaeta.

Napoli, 11 Marzo 1835.

Agli ordinarj de' reali domini al di qua del faro.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 20 caduto Febbrajo S. M. ha ordinato che gli Ordinarii di questa parte del regno formino e rimettano in questo Ministero e Real Segreteria degli Affari Ecclesiastici lo stato di liquidazione degli arretrati de' legati pii di luoghi di Beneficenza, esistenti nella rispettiva Diocesi, per vedersi quale attrasso vi sia di celebrazioni di messe, di concessioni, di maritaggi, limosine, o altre opere di pietà.

Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per lo adempimento di sua parte, in cui trovando io conducente all' esattezza del lavoro, che si prenda norma da quello già eseguito dal Vescovo di Gaeta, le ne acchiudo copia in istampa.

Marchese d' Andrea.

II. Circolare con cui si dà notizia che l' Amministrazione Diocesana per le porzioni di Diocesi di Ascoli, Ripatransone e Montalto in regno si è trasferita in Civitella del Tronto.

Napoli, 23 marzo 1835.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Per effetto di Sovrana determinazione de' 20 Ottobre scorso anno l' Amministrazione Diocesana per le tre porzioni di Diocesi di Ascoli, Ripatransone e Montalto in Regno, da Campli si è trasferita in Civitella del Tronto, e quivi ha cominciato di già le sue operazioni, funzionando da Regio Procuratore presso la stessa il Giudice Regio Circondariale.

Ne la prevengo quindi per suo regolamento, ove per affari di Real servizio dovesse esserci in corrispondenza.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

III. Real Decreto che proroga il tempo stabilito per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite del Capitolo di Atri e delle altre chiese e benefizii di quella Diocesi.

Napoli, 7 aprile 1835.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati noi dei motivi che hanno impedito sinora la formazione, e pubblicazione de' quadri delle rendite costitnite del Capitolo di Atri, e di altre chiese, e beneficj di quella Diocesi, e, volendo d' altronde che non restino affatto pregiudicati gl' interessi della Chiesa, e de' poveri;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine stabilito per la formazione, e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite del Capitolo di Atri, e delle altre chiese, e beneficj esistenti in quella Diocesi, ad oggetto di renderli esecutivi.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segr. di Stato delle Finanze inc. del Port. degli Affari Eccles.
Firmato — D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato — DUCA DI GUALTIERI

IV. MINISTERIALE confermante che se il partecipante brama godere i frutti della partecipazione non dee esser assente.

Napoli, 8 aprile 1835.

AL VESCOVO DI ANGLONA E TURSI.

In seguito della domanda del Sacerdote D. Nicola Micele per essere mantenuto nella partecipazione della Ricettizia di Senise, a malgrado che trovasi assente per la carica di Vice-Rettore nel Real Collegio di Teramo, e dei riscontri dati in proposito da Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima dei 7 febbrajo, e 19 luglio 1833: la Commissione dei Vescovi ha portato avviso doversi stare alle regole stabilite generalmente sui partecipanti, e quindi che se il nominato partecipante brama godere i frutti della partecipazione, sia di massa grassa, sia di qualunque denominazione, debba assolutamente ritirarsi in patria.

Trovando io regolare l' indicato avviso della Commissione dei Ve-

scovi, lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima, perchè vi s' uniformi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

V. MINISTERIALE che assegna le norme come i preti extra *numero nelle Chiese ricettizie debbano godere degli emolumenti avventizii.*

Napoli, 11 aprile 1835.

AL VESCOVO DI TRICARICO.

Sul dubbio proposto da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima col rapporto del dì 17 novembre prossimo passato anno, se i Preti *extra* numero nelle Chiese Ricettizie, già definitivamente approvate, debbano godere degli emolumenti avventizii, chiamati così distribuzioni quotidiane; la Commissione dei Vescovi ha portato avviso, che quante volte i Preti *extra* numero vengano chiamati a far parte col Clero incardinato, debbano questi godere dei provventi avventizj, che sono strettamente presi, l' esequie, le messe dei defunti non provvenienti da rendite, le votive litanie; giacchè per le distribuzioni quotidiane che sono sempre parti della massa, nei luoghi ove non vi è prebenda, debbano esser sole dei partecipanti aggregati, e su di esse appunto cade la puntatura pei mancanti.

Trovando io regolare un tale avviso della Commissione dei Vescovi, lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, perchè vi si uniformi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

VI. Ministeriale dichiarante che i fittuarii delle rendite delle Amministrazioni Diocesane non possono per la riscossione di esse far uso de' piantoni.

Napoli, 15 aprile 1835.

Al regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Penne.

Il mezzo dei piantoni per riscuotere le proprie rendite è inerente alla persona morale delle pubbliche amministrazioni, e non può ad altri trasmettersi per la potente ragione che di tal mezzo di riscossione può farsi uso sull'appoggio di una decisione amministrativa, o di un legale estratto. Siffatti pezzi di appoggio si adoperano dalle pubbliche Amministrazioni, e non da altri, poichè fluiscono da carte, e documenti che meritano piena fede. Ciò posto Ella vede che non può accogliersi la domanda dei fittuarj delle rendite di cotesta Diocesana di essere autorizzati a far uso dei piantoni per la riscossione di esse.

È ciò di riscontro al rapporto che inoltrò all'oggetto nel dì 26 settembre ultimo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

VII. Real Rescritto per elevarsi a Convento assoluto ed a casa di noviziato il Monistero de' Teresiani in Torre del Greco.

Alla commissione esecutrice del concordato.

Avendo fatto presente a Sua Maestà il rapporto di cotesta Commissione esecutrice del Concordato dei 14 dello scorso marzo, con cui sui motivi che adduceva, manifestava di essersi determinata ad elevare a convento assoluto, ed a Casa di Noviziato il Monistero dei Teresiani alla Torre del Greco coll'annua rendita di ducati 1034, e grana novantuno smembrata dai due Conventi di Sorrento, e di Brindisi, coll'assenso dei rispettivi Religiosi, giusta la deliberazione del Provinciale, e del definitorio di questa Monastica Provincia; la Maestà Sua nel

Consiglio Ordinario di Stato del 27 del prossimo scorso mese si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome lo partecipo ad essa Commissione, perchè si serva farne l' uso conveniente. — Napoli 2 maggio 1835.

MARCHESE D' ANDREA.

VIII. REAL DECRETO che accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione de' quadri di rendite costituite delle diverse chiese e benefizii esistenti nella diocesi di Nardò.

Napoli, 25 maggio 1835.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il real Decreto dei 16 settembre 1831, col quale fu accordata una proroga di sei mesi per formarsi dalle Amministrazioni Diocesane i quadri dei debitori di rendite costituite appartenenti tanto alle mense Vescovili, alle badie, ed a' beneficj, quanto alle chiese ricettizie ed a' Seminarj, e per inviarsi dalle stesse Amministrazioni i quadri suddetti agl' Intendenti delle provincie, onde farsene in seguito la pubblicazione nei rispettivi comuni;

Informati Noi de' motivi che hanno impedito a poter nell' indicato termine ultimare le operazioni per la formazione, e pubblicazione dei quadri dei diversi debitori delle Chiese e beneficj esistenti nella Diocesi di Nardò;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

Accordiamo altri sei mesi di proroga per la formazione, e pubblicazione dei quadri di rendite costituite delle diverse Chiese, e Beneficii esistenti nella Diocesi di Nardò, da decorrere dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze inc. del Port. degli Affari Eccles.
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Pres. del Consiglio de' Ministri
Firmato — DUCA DI GUALTIERI.

IX. CIRCOLARE per insinuare la maggior vigilanza nell' adempimento delle messe e degli altri pesi intrinseci de' benefizii nella gestione delle Amministrazioni Diocesane, e nella buona tenuta de' fondi della rispettiva dotazione.

Napoli, 17 giugno 1835.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

È stato sempre un sistema costante di questo Real Ministero d' insinuare alle Amministrazioni Diocesane lo adempimento esatto delle Messe e degli altri pesi intrinseci de' Beneficj risultanti dagli atti di fondazione o da inveterata consuetudine. Non ostante ciò con gran dispiacere vengo di apprendere che qualche Amministrazione Diocesana abbia trascurato un sì interessante oggetto; ond' è che mi credo nel dovere di richiamare l'attenzione di V. S. Illustrissima e Reverendissima perchè porti tutta la sua vigilanza alla soddisfazione delle Messe e degli altri pesi inerenti a' Beneficj nella gestione di cotesta Amministrazione, curandosi oltremodo la buona tenuta de' fondi di loro dotazione, e ingiungendo benanche ad essa Diocesana di proporre tutte le restaurazioni necessarie e indispensabili per essi.

Lo zelo da cui è Ella animata per lo bene della Chiesa e de' poveri non lascia a dubitare che porterà tutta la sua diligenza, onde dalla Diocesana non si trascurino tali oggetti.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

X. Circolare diretta a promuovere la vaccinazione del vaiuolo, ed a dissipare i pregiudizii della plebe in conformità dell' inserito articolo pubblicato dal Presidente dell' Istituto Vaccinico.

Napoli, 27 giugno 1835.

Agli ordinarj de' reali dominj al di qua del faro.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni mi ha posto in veduta, che le non interrotte ed energiche misure adottate da quel Ministero, onde impedirsi la diffusione del vajuolo naturale nella Capitale, non meno che nelle provincie di questa parte del Regno, e proccurarne la estinzione; non han prodotto un effetto completo, segnatamente a causa della idea dal volgo conceputa contro la vaccinazione in conseguenza delle false voci sparse per discreditarla: locchè ha mosso il Presidente dell' Istituto Vaccinico a scrivere sull' oggetto un sensato e dotto articolo.

Secondando io le premure del sullodato Ministro, nell' acchiuderle una copia in istampa del mentovato articolo, non tralascio d' interessare il di Lei noto zelo ed impegno, perchè col mezzo de' Parrochi e degli Ecclesiastici di sua Diocesi si facciano conoscere i vantaggi di questa salutare istituzione, e si proccuri colla persuasione di dissipare dalla plebe i pregiudizii, con indurla a far vaccinare la rispettiva prole.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

Sull' epidemia vajuolosa che ha dominato nella città di Napoli e ne' suoi contorni. Poche parole del Commendatore Salvatore M.ª Ronchi, *Medico di Camera di Sua Maestà il Re, Protomedico generale del Regno, ec.*

Estratto dal Filiatre-Sebezio, *giornale delle scienze mediche, diretto dal Comm.* Ronchi, *compilato dal dot.* de Renzi, *quaderno di novembre* 1834.

(1) Dal mese di maggio fin oltre la metà del corrente ottobre noi abbiamo avuto un tempo costantemente caloroso e secco. Nell' Arabia stessa non potevasi avere che consimile temperatura e secchezza nell' atmosfera. Quindi tutte le malattie eruttive han tormentato la nostra popolazione, ed esse furon diverse secondo le età e le disposizioni individuali. La cute esterna nel maggior numero, ed in qualcheduno anche la membrana che riveste l' apparecchio digestivo, o respiratorio, furono la sede dei morbi epidemici.

Fin da che il grande Ippocrate il primo stabilì la dottrina delle costituzioni epidemiche, tutti gli osservatori che lo seguirono riconobbero come cagione della loro produzione uno stato particolare dell' atmosfera, ed una specifica condizione di secchezza o di umidità, di calore o di freddo, ec. Pare che il clima di una regione qualunque assuma temporaneamente le medesime condizioni fisiche di quelle località ove sono endemici alcuni morbi, per sofferire ancor temporaneamente di questi l' invasione e la ferocia. Quindi se dicemmo che la nostra Napoli dal cader della primavera finora si è trovata nelle stesse condizioni atmosferiche dell' Arabia, farà meraviglia se in essa soffrironsi pur le stesse malattie e specialmente il vajuolo?

---

(1) Fin dal primo sviluppamento dell' epidemia vaiuolosa nella capitale, come Presidente dell' Istituto Centrale Vaccinico Napoletano, noi cominciammo a prendere particolar cura di quanto avveniva, e pregammo i Socii dell' Istituto medesimo (e specialmente il Seg. perp. Cav. Madia, che per l' affluenza de' bambini che recavansi a vaccinarsi in Montoliveto poteva eseguire maggiori osservazioni) di cooperarsi ciascuno dalla sua parte a raccogliere i fatti, esaminarli scrupolosamente, e presentarli nel vero loro aspetto. Ciò appunto han fatto con molta compiacenza e premura i Socii indicati, e da ciò che ciascun di essi ha manifestato, abbiamo avuto occasione di rilevare che le nostre proprie osservazioni coincidevano esattamente con quelle dei nostri Colleghi, e quindi la breve esposizione che daremo dell' epidemia e le conchiusioni che ne trarremo sono le medesime di quelle di tutt' i lodati Socii, che costituiscono le notabilità medico-cerusiche della nostra capitale. Ronchi.

E già noi da gran tempo prevedevamo un tanto disastro. In vedendo gli ostacoli che i pregiudizii volgari ancora oppongono alla vaccinazione, per i quali de' circa 15 mila che in questa città nascono in ciascun anno, restano sempre intorno ai sei mila invaccinati, malgrado le filantropiche zelantissime cure dell' Istituto Vaccinico, ciò che nei 30 anni dovea fare una massa considerevolissima; in vedendo che fra coloro che reputavansi regolarmente vaccinati, molti ve n' erano che avean sofferto spurio o degenerato il corso del vaccino; in vedendo la fallacissima fidanza in che la lunga assenza del vajuolo teneva i genitori trascurati: già noi lamentando prevedevamo l' epoca così disastrosa che ora ci ha tanto afflitti, e che ha centuplicato le nostre mediche fatiche.

Il vajuolo apparve in Napoli nel principio della primavera. Il quartiere di Chiaja, di esposizione meridionale, e di temperatura più elevata del rimanente della città, ne presentò i primi esempi. L' Istituto accorse subito con le misure suggerite dalla pratica e dalla prudenza: esse valsero a limitare il morbo a pochi casi, ma potevano avere forse lo stesso valore per cambiare la condizione atmosferica? Potevano in un istante vincere ostinati pregiudizi, e spandere la benefica vaccina sopra tutti coloro ch' erano esposti al contagio? Questi mezzi non erano nelle umane facoltà, e quindi il vajuolo non tardò ad invadere la intera popolazione.

Questa malattia che l' erudito Frank dichiara più micidiale di tutte le pestilenze riunite, e considera come labe insita o almeno inevitabile al genere umano, non è stata fra noi, sempre ed assolutamente, d' indole *maligna*. Sono state le complicazioni, specialmente gastriche, che ne han cresciuta l' intensità; sono state le poche misure igieniche e di nettezza; e 'l direm finalmente, sono stati i metodi poco ragionevoli adottati da alcuno che non ancora erasi familiarizzato con un male che da lungo tempo non più appariva fra noi.

Per la condizione dell' eruzione il vajuolo è stato per lo più *confluente* o almeno *corimboso*. La febbre per l' ordinario ha presa la forma di sinoco-gastrico, qualche volta d' infiammatoria, e raramente di nervosa o di putrida. La sua invasione, oltre i consueti sintomi, ha presentata quasi costantemente il vomito, l' insonnio, la veglia, la cefalea, la lacrimazione, la costipazione ventrale, l' urine torbide e giallastre, ed in qualche bambino anche l' eclamsia. E la febbre e gl' indicati sintomi si accoppiavano nell' epoca dell' *eruzione* a prurito accaloramento e tensione della cute e ad un' ambascia tormentosissima. Quando l' eruzione era discreta, nè eranvi complicazioni, cedeva la febbre, e tutte le altre sofferenze mitigavansi. A quest' epoca sovente più manifesti apparivano i sintomi catarrali, e la mucosa delle nari, della gola, e quella ancora di

tutte le vie aeree pareva partecipare del morboso lavorìo della superficie cutanea. Nei casi in cui la malattia invadeva individui già mal disposti, ora fra le vescichette apparivano petecchie, suggellazioni, strisce luride; ora elevavansi delle flittene ripiene di sangue fuso ed oscuro, e le pustole stesse comparivano punteggiate o macchiate di livido, o interamente *sanguigne*; ora le vescichette medesime abbassavansi, rimanevano stazionarie, si annerivano, e l' infermo trapassava con le stesse fasi di una febbre putrida: questi nell' estremo periodo sovente fra le putride ejezioni evacuavano molti vermini.

Fra il settimo all' ottavo giorno stabilivasi il periodo della *suppurazione*, e modificavasi la qualità della febbre. Nei vajuoli confluenti gonfiavasi il volto e specialmente le labbra e le palpebre; gonfiavansi ancora le altre parti del corpo vieppiù occupate dall' eruzione. Asciugavasi la lingua, e tignevasi da patina nerognola; la sete diveniva intensa; e la cute era trapazzata da una specie di molesta scottatura. Nei casi gravi apparivano in tal periodo dei sintomi encefalici, con l' aggravamento de' quali taluno trapassava. Sedimentose erano le urine, spesso liquato l'alvo, esulcerata la lingua e la gola: in alcuni manifestavasi lo ptialismo; imbianchivasi prima e poi addensavasi l' umor contenuto nelle pustole, delle quali annerivasi il centro ombelicato. Coloro che erano stati sottoposti ad un trattamento poco ragionevole; o che non eransi tenuti con la debita cautela; o che precedentemente trovavansi mal disposti; o pure anche in qualcuno per l' assoluta intensità del male, trapassavano in questo periodo con sintomi nervosi, o di attacco nei visceri di qualcuna delle cavità splancniche. Questo termine fatale soventi era annunziato dalla forma vescicolosa delle pustole e del corso anomalo dei suoi stadi.

Il periodo dell' essiccamento stabilivasi dall' undecimo al duodecimo giorno, ed il tutto procedeva nel modo consueto per tali malattie. Se però di cattiva indole erasi appalesato il vajuolo, questo stadio arrivava molto tardi, livide si formavano le croste, gemevano un denso icore, si formava una specie di sozza putente maschera che covriva il viso, che ingombrava le labbra, che causticava in ogni punto la cute, ed ora annerendosi la cute sottoposta alle croste, ora con lo sviluppo delle convulsioni, ora con sintomi disenterici, ora con delirio e con coma, ora con segni soffocativi miseramente l'infermo perdeva la vita. In questo stadio sonosi stabilite delle metastasi nelle glandole sottomascellari, assillari, inguinali, o anche nelle parotidi, e qualche volta gli ascessi hanno occupato anche altre parti del corpo. Taluni affetti da croniche infermità han sofferto l' esasperamento di queste per cagione del vajuolo, ed han proceduto nella tisi pulmonica, nella tabe mesenterica, ec. ec. Circo-

stanza questa osservata in tutt'i tempi, per cui Mortone dice: *Variolae non solum morborum acutorum feritatem prae se ferunt, sed etiam chronicorum pertinaciam obtinet.*

La diffusione del male evidentemente avveniva per contagio, favorito da una disposizione speciale dell'atmosfera. Ne sono stati attaccati in preferenza i bambini; ma gli adulti non ne sono stati risparmiati. L'uno e l'altro sesso ne fu invaso in pari modo, ma il morbo è stato più fatale alle donne. Nella città di Aversa sopra tre morti vi erano costantemente due donne. Nella città medesima un giovane che avea sofferto il vajuolo nella sua prima età, e ne portava le cicatrici, ne è stato novellamente attaccato (1).

Nella sola città di Napoli a oltre sette mila si fa ascendere il numero degl'individui attaccati dal vajuolo. Di essi secondo i rapporti, ricevuti dall'Istituto Vaccinico, ne sono morti circa 1450 fino a tutto settembre. La maggiore mortalità è avvenuta nei quartieri Mercato, Pendino e Porto, non solo perchè popolati dal volgo, ma anche perchè vi si trovava un maggior numero di bambini da vaccinare. La proporzione della mortalità agli attaccati sembra essere stata di un quinto circa. In Aversa ed in Afragola la mortalità si è elevata ad oltre un terzo degli attaccati. Pochi han perduto la vista, molti sono restati deformati nel volto dalle cicatrici.

I vaccinati regolarmente sono stati tutti risparmiati. Ogni volta che persona attaccata da vajuolo si annunziava per inoculata colla vaccina trovavasi sempre che questa era stata spuria o degenerata. Questi fatti sono palesi a tutti coloro che non si lasciano affascinare dallo spirito di novità, e dal genio delle stravaganze. Moltissimi dei vaccinati bensì sono stati attaccati chi dalla varicella (2), chi dal pemfigo febbrile, chi dalla miliare, chi dall'orticaria, e chi da altre eruzioni, le quali prodotte dalle condizioni atmosferiche, non hanno nulla di comune col vajuolo. I soli profani nell'arte medica, o i medici di nome, han voluto riconoscere in tali esantemi delle eruzioni vajuoliformi modificate dal vaccino. Questo raziocinio fa torto a chi ha buon senso. Sono essi malattie *sui generis*,

---

(1) Queste ed altre notizie relative al vajuolo di Aversa e di Afragola rilevansi dai rapporti che il dott. *Salvatore de Renzi* ha presentato all'Istituto Vaccinico, dal quale avea ricevuta la commissione di recarvisi una volta la settimana per osservare l'andamento dell'epidemia. *Ronchi.*

(2) Tale fu il caso della figlia del sig. Pinedo, alunna del 2.° *Educandato Regina Isabella*; e che fu verificato da noi, dal Cav. Madia Segretario perpetuo dell'Istituto, dai dot. Antonucci e Rosati, Soci dell'Istituto medesimo. *Ronchi.*

com' è il vajuolo, indipendenti da questo e dalla vaccina, con i quali non hanno altra analogia che quella di occupare lo stesso tessuto organico, qual è il derme.

Si sono osservati alcuni casi di coincidenza del vajuolo umano con la vaccina. In Napoli si è veduto, e si è confermato ancora in Aversa ed in Afragola, che se allo svilupparsi dell' eruzione vajuolosa la pustola vaccinica si abbassava, si affiosciva, e quasi scompariva, in questo caso la prima procedeva con intensità, mostravasi confluente, e spesso, secondo le complicazioni, anche mortale. Se poi la pustola del vaccino sostenevasi rigogliosa, e florida, il vajuolo ne era favorevolmente modificato, e progrediva mitissimo.

Il *metodo di cura* del vajuolo è stato semplicissimo. Quelli nei quali era discreto e benigno guarivano con le sole attenzioni nel regime, e coll' allontanamento di ciò che poteva complicarlo. Nei giovani e robusti, nei quali la febbre appariva d' indole infiammatoria, ed ingombrata ne era la testa, giovava nei primi giorni il salasso. Eccetto questi casi rarissimi, in ogni altra circostanza era piuttosto nocivo ed in questo caso sarebbe convenuto dire con Ramazzini, che nel vajuolo *facilius evaserint ii, quibus nec dectractus fuit sanguis, nec ullum administratum remedium; toto curationis negotio naturae commisso.* I subacidi, la dieta, qualche clistiere, l' aria temperata e rinnovata, bastavano nelle mancanze di complicazioni. Secondo la natura di queste variava il resto del trattamento. Nel caso di sintomi gastrici giovavano nei primi giorni i piccoli bavativi; questi davano alla macchina una scossa salutare che facilitava l' eruzione. Rare volte erano utili le purghe prima dello stadio dell' essiccamento: spesso l' uso imprudente di esse arrestava l' eruzione, e svegliava sintomi nervosi, o gastrici. Il rimanente della cura si assolveva secondo le particolari circostanze e complicazioni morbose.

Dall' esposto apparisce che l' attuale epidemia nulla ha presentato di strano, nulla di singolare. Cosa dunque diremo delle tante assurdità sparse, delle tante cose dette, dell' allarme suscitato? Sono favole, sono sciocchezze di gente pregiudicata, o illusa o malvagia. Ed il vajuolo consecutivo alla vaccina? Non ve n' è stato neppur un caso. E la *varioloide*? Noi non comprendiamo cosa intendesi con questo nome; in migliaja di casi, che ci son passati sotto gli occhi, non abbiam veduto che vajuolo nelle varie sue forme, o varicella. E la *pustola variola-pemfigoidea* che un nostro medico ha creduto descrivere con tanta cura in un giornale, che ne ha stabilito il ritratto, il corso, la prognosi, il trattamento, e che tanto trambusto ha svegliato nell' animo del pubblico, e che tante dubbiezze ha suscitato presso i medici delle provincie? È una

vera verissima illusione, prodotta dalla smania di universalizzare le cose, dalla smania di scrivere, dalla smania di singolarizzarsi, dalla smania di far parlare di se. Abbiamo detto che tutte le forme di eruzioni cutanee si sono manifestate nel nostro popolo; spesso esantemi di diversa natura si sono veduti contemporanei nello stesso individuo. Una pustola di non buona indole la prima volta osservata in complicazione del vajuolo, del pemfigo, ec. ha esaltata la testa dell' osservatore: ecco una nuova malattia, ecco un nuovo nome, ecco una dissertazione pubblicata in un giornale, e forse in seguito arriveranno novelle discussioni, novelle classificazioni nel quadro nosologico. Così nel 17.° secolo i vampiri spopolavano la Germania; e così in ogni epoca l' uomo profanando il dono divino della ragione, abbandona le severe osservazioni, per seguire le illusioni ed i fantasmi.

Fra le malattie eruttive che più han mentito il carattere del vajuolo evvi la *varicella* (*cristalli* degli antichi), la quale si è mostrata in taluni non solo confluente, ma intensissima. La forma assunta da essa è stata la *globulosa* di Bateman, o quella varietà indicata da Alibert col nome di *varicella pustolosa globulare*, per la sua somiglianza al vajuolo. Ma bastava con avveduti criteri pratici osservare e la forma delle pustole, nè ombelicate, nè fornite di sepimenti laterali (1), e la qualità dell' umore che le riempiva, e 'l suo corso, per riconoscere la sua differenza dal vaiuolo. Evvi un periodo del vajuolo in cui esso somiglia più alla varicella: avviene questo verso il decimo giorno del suo corso, in cui sparisce l' areola rossa dalla base delle pustole vaiuolose; sparisce *l' ombelicamento*; si ritondano, e divenendo bianchicce riempionsi di denso pus. In quest' epoca evvi tale *apparenza* di somiglianza tra le pustole del vajuolo e della varicella che è necessario di seguire il corso di ambe le malattie per ben distinguerle, e sopra tutto porre mente al periodo dell' eruzione. Si è osservato dippiù che le pustole della varicella qualche volta sono state anche ombelicate come quelle del vajuolo, ma sempre però esse erano *uniloculari*. Quindi per i pratici poco accorti o prevenuti non è difficile l' inganno. Del resto si crede che per circostanze non appartenenti al vaccino nè al vajuolo, ma alle mutazioni de' tempi, la varicella abbia preso novelle caratteristiche. Secondo l'energica espressione di *Alibert* si direbbe che volesse detronizzare il vajuolo, mettersi al suo posto e rappresentar la sua parte. Infine ci serviremo di un passaggio storico di questo stesso distinto Autore, per mostrare come è facile l' erro-

(1) Leggasi il nostro Cotugno: *Della natura e sede de' vaiuoli.*

re, specialmente allorchè la mente è esagerata dall' allarme e dal pericolo. » Nel 1817, egli dice, la varicella pustolare si mostrò epidemica-
» mente in alcune provincie meridionali della Francia. I bottoni sferoidi
» che la caratterizzavano, presentarono spesso al loro centro una depres-
» sione ben marcata : si fè uso allora di alcuni fatti superficialmente os-
» servati per fare il processo alla vaccina ; ma era facile ad avvedersi
» che in questo genere di eruzione, vi era qualche cosa di men regolare
» del vajuolo ordinario. Le pustole non aveano che un sol cavo, il flui-
» do che contenevano non prendeva che con difficoltà l' aspetto purolen-
» to: esse si mostravano raramente sulle superficie mucose, e non aveano
» quell' odore mefitico e caratteristico che distinguesi così bene dai pra-
» tici lungamente esercitati nella diagnosi del vajuolo ».

Conchiudiamo infine le nostre brevi osservazioni per protestarci di aver segnate queste poche parole unicamente per segnalare i fatti precisi, e distruggere le voci assurde che la malignità o l' ignoranza si compiacevano di far circolare.

SALVATORE M.ª RONCHI.

XI. CIRCOLARE *che diffinisce in quali casi si può far uso delle coazioni amministrative con piantoni contro i reddenti morosi.*

Napoli, 25 luglio 1835.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

È surto il dubbio, se sia permesso alle Amministrazioni Diocesane di fare uso delle coazioni colle guardie in casa del debitore indistintamente sopra tutti coloro, che cadono nella imputabilità, e sono notati nelle liste di carico di esse Diocesane, ovvero abbiano la facoltà di ciò praticare solamente a carico di quei reddenti, il debito di cui nasce da ruolo reso esecutorio: su questo dubbio ho voluto sentir l'avviso della Commessione de' Presidenti presso la G. Corte de' Conti.

Or la medesima ha osservato che le coazioni amministrative non possono altrimenti spedirsi che in vigore di un titolo esecutivo, e questo o sta nella qualità dell' atto che ha inserito la clausola esecutoria, o si è acquistato per privilegio di Legge. Ogni altro atto, scrittura o documento non dà luogo a spedizione di coazioni, se non dopo una decisione Amministrativa, ed allora non è l' atto, ma la decisione che acquista la for-

za esecutoria. Nè a tale osservazione forma ostacolo il disposto nel Decreto de' 21 aprile 1834, col quale dassi la facoltà alle Amministrazioni Diocesane di fare uso de' piantoni per l'esazione delle di loro rendite, poichè desso presume sempre l'atto rivestito di forma esecutiva.

La Commessione quindi ha abbondato nel sentimento che senza un titolo in forma esecutoria, e senza iscrizione al ruolo de' debitori non possano le Amministrazioni Diocesane valersi delle coazioni amministrative, e de' piantoni.

Uniformandomi io alla massima stabilita dalla enunciata Commessione de' Presidenti sulla insorta quistione, di cui è menzione, lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana, perchè le sia di norma nelle occorrenze.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici.
MARCHESE D'ANDREA.

XII. REAL RESCRITTO circolare per autorizzare la questua nel regno, e secondare l'impegno della costruzione di una chiesa in Gerusalemme.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Monsignor Arcivescovo di Seleucia Nunzio Apostolico ha fatto conoscere che i Cattolici in Siria, mentre sono cresciuti in numero imponente, non avendo affatto Chiese, han divisato di costruirne una in Gerusalemme, ora che dal Governo di que' luoghi si è rallentato il tenore di rigore, e di persecuzione contro di essi. Ha soggiunto, che nella deficienza de' mezzi per intrapresa sì grandiosa, attendono essi dai fratelli sparsi nell' orbe, segnatamente da quei d'Italia, pronto ed abbondante soccorso pecuniario.

Ha dopo ciò conchiuso dimandando il necessario Sovrano permesso perchè il P. D. Giuseppe Zoghéb Procuratore generale de' Monaci Basiliani stato benignamente accolto, e raccomandato dal S. Padre, possa eseguire nel Regno la questua a tale oggetto, di cui è stato incaricato.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 20 cadente Luglio, si è degnata autorizzarmi a dirigere circolare agli Ordinarj de' Reali Dominj al di qua del Faro, raccomandando alla loro Pastorale pietà di prestarsi per la loro parte a secondare l'impegno dell' opera suddetta.

Il che nel Real nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per lo adempimento di risulta. Napoli, 28 luglio 1835.

MARCHESE D'ANDREA.

XIII. CIRCOLARE *con cui s' insinua che nelle circostanze della ripullulazione del* Cholera morbus *in alcuni luoghi della Francia, per la quale si sono ordinate pubbliche preci in tutte le nostre Chiese, si faccia intendere a' fedeli l' enormità della colpa e le fatali conseguenze del contrabbando.*

Napoli, 1 agosto 1835.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Dal Reale Rescritto da me comunicatole in data de' 22 del prossimo scorso luglio avrà V. S. Illustrissima e Reverendissima già rilevato la spiacevole circostanza della ripullulazione del *Cholera Morbus* in alcuni luoghi meridionali della Francia, che ha eccitata la esimia pietà e religione del cuore paterno di S. M. il RE N. S. a prescrivere che sia immantinenti eseguito un Triduo di preghiere all' ALTISSIMO nelle Chiese di ciascuna Diocesi.

Ciò mi obbliga di rinnovare a V. S. Illustrissima e Reverendissima col maggior calore possibile le premure, che le diedi con altra mia dei 14 gennajo del corrente anno, perchè inculchi nei modi più precisi e pressanti ai Parrochi, Economi Curati, e Rettori delle Chiese di cotesta Diocesi, che nei giorni festivi curino incessantemente, e con quella efficacia ch' è propria del di loro Sagro Ministero, di far intendere ai fedeli la enormità della colpa per chi osasse di macchiarsi di contrabbando, e le pene alle quali in tal caso va esposto non solo, ma soprattutto le fatali conseguenze che potrebbero derivarne alla pubblica salute nella detta trista circostanza di essere ripullulato il *Cholera Morbus* nei luoghi enunciati.

Mi attendo dal di lei noto zelo e sollecitudine la piena adesione delle suddette mie premure; nella quale fiducia desidero che mi dia riscontro del ricevo della presente.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

XIV. C*IRCOLARE per l' amministrazione delle rendite de' canonicati vacanti e per la divisione del fruttato.*

Napoli, 12 agosto 1835.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Si è elevato il dubbio se debbano, o no sequestrarsi dalle Amministrazioni Diocesane le rendite di quei Canonicati vacanti, de' quali prima i beni erano tutti amministrati in massa, nè vi erano in fondazione prebende, e poi sono stati divisi per facilitarne il cultivo e fruttato.

Ho voluto sentire sul proposito la Commessione de' Vescovi, la quale, dopo un maturo esame, è stata di avviso che nel caso indicato non debbano sequestrarsi dalle dette Amministrazioni tali rendite, le quali di loro natura non rappresentano che massa, e che poi per accidente sono state divise tra Canonici: ma che seguita la vacanza di un Canonicato, il Procuratore Capitolare *pro tempore*, debba amministrare la rendita del Beneficio vacante, dividerne il fruttato egualmente fra tutti i Canonici, come se fosse massa comune, giacchè in origine così era la rendita.

Trovando fondate le osservazioni della Commessione de' Vescovi fatte in proposito, mi sono uniformato a questo suo parere; onde mi reco a premura d' istruirne cotesta Amministrazione per suo regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XV. R*EAL* R*ESCRITTO circolare perchè s' inculchi di non lasciarsi nelle preci giornaliere d' implorare la preservazione dal flagello del* Cholera morbus.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del dì 9 del corrente mese si è degnata manifestare esser Sua Sovrana volontà di avvisarsi gli Ordinarj perchè dispongano che non si lasci nelle preci giornaliere d' implorare dall' ALTISSIMO la preservazione di questo Regno dal flagello del *Cholera*, che si è già propagato in alcuni paesi d' Italia; e che se in

qualche Chiesa non sia stato eseguito il Triduo già ordinato, provvedano che vi si adempia.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte. Napoli, 12 Agosto 1835.

MARCHESE D'ANDREA.

XVI. REAL RESCRITTO per elevare a Convento assoluto la Grancia dei PP. Conventuali in S. Anastasia.

ALLA COMMESSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO.

Ho fatto presente a Sua Maestà il rapporto di cotesta Commessione Esecutrice del Concordato dei 18 dello scorso luglio, col quale sui motivi che accennava, era di parere che la Grancia dei Padri Conventuali in Sant' Anastasia si elevasse a Convento assoluto coll' annua rendita da smembrarsi per soli duc. 433. 59 dalla Casa di San Lorenzo di Napoli; e la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del dì 9 di questo mese si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome lo partecipo ad essa Commissione perchè si serva farne l' uso conveniente. Napoli, 12 agosto 1835.

MARCHESE D'ANDREA.

XVII. Circolare per la celebrazione di un triduo in tutte le chiese onde intercedere la preservazione dal Cholera morbus.

Napoli, 12 agosto 1835.

A' SUPERIORI DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

Essendosi avuto notizia che in alcuni luoghi meridionali della Francia fosse ripullulato il *Cholera Morbus*, con Real Rescritto de' 22 del prossimo scorso Luglio, da me comunicato a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarj, fu ad essi significato esser volontà di S. M. il RE N. S., che nelle Chiese di ciascuna Diocesi si eseguisse un triduo, in cui si porgessero fervide preci all' ALTISSIMO perchè si degnasse di far cessare

un tale flagello, e di preservarne le popolazioni di questi Reali Dominii, come per sua Divina Misericordia si è finora sperimentato; raccomandando la M. S. allo zelo de' suddetti Arcivescovi, Vescovi ed Ordinarj il disporre nelle rispettive Chiese le preci che giudicheranno opportune in tale circostanza; ben' inteso che le preci suddette, com' è stato altre volte prescritto, devono eseguirsi unicamente nelle Chiese senz' alcun' altra dimostrazione pubblica al di fuori.

Ora la prelodata M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 9 del corrente mese avendo ordinato di avvisarsi gli Ordinarj suddetti perchè dispongano che non si lasci nelle preci giornaliere d' implorare dall' Altissimo la preservazione di questo Regno dal suddetto flagello del *Cholera*, che si è già propagato in alcuni paesi d' Italia; e che se in qualche Chiesa non sia stato eseguito il triduo già ordinato, provvedano che vi si adempia; ne ho con la data di questo giorno passato l'avviso a tutti gli Arcivescovi, Vescovi ed altri Ordinarj di questa parte de' Reali dominii.

Ho creduto intanto opportuno, per lo più spedito ed esatto adempimento degl' indicati ordini Sovrani, di darne direttamente comunicazione a V. P. Reverendissima, perchè ne sia intesa e possa disporre sollecitamente l' occorrente per le Chiese del suo Monastico Istituto a tenore de' Sovrani ordini anzidetti.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
incaricato del portafoglio
degli affari Ecclesiastici.
MARCHESE D' ANDREA.

XVIII. REAL RESCRITTO *per istabilirsi nel soppresso Convento di S. Giovanni di Dio di Sinopoli una famiglia de' PP. Agostiniani della Congregazione di S. Giovanni a Carbonara di Napoli.*

ALLA COMMESSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO.

Ho fatto presente a Sua Maestà il rapporto di cotesta Commissione Esecutrice del Concordato del dì 8 dell' andante mese, con cui facendo conoscere il bisogno e l' utilità di stabilirsi nel soppresso Convento, e Chiesa di S. Giovanni di Dio del Comune di Sinopoli una famiglia dei Padri Agostiniani della Congregazione di S. Giovanni a Carbonara di questa Capitale, giusta la istanza del Sindaco e Decurionato del detto Co-

mune, non che del Vescovo di Mileto, proponeva di accordarsi un tale stabilimento colla dotazione dell' annua rendita che accennava.

Essendosi la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del 16 dello stesso corrente mese degnata di approvarlo, mi affretto nel Real Nome a darne partecipazione ad essa Commissione perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli, 22 agosto 1835.

Marchese d' Andrea.

XIX. Real Rescritto per elevare a monistero assoluto l' ospizio de' PP. Cassinesi stabilito in una parte del Locale de' SS. Severino e Sossio, con facoltà di riaprire l' educandato.

Alla commissione esecutrice del concordato.

Ho fatto presente a Sua Maestà le premure di Monsignor dei Conti Ferretti Arcivescovo di Seleucia, e Commissario Pontificio per la esecuzione del Concordato, contenute nel suo uffizio del dì 26 Maggio del corrente anno, e dirette non solo a farsi elevare a Monistero assoluto l'ospizio dei Padri Cassinesi stabilito in una parte del locale dei Santi Severino e Sossio, con facoltà di riaprire l' Educandato, potendo la rendita al medesimo assegnata sul patrimonio Regolare bastare al mantenimento della Chiesa, e di un ristretto numero di Religiosi; ma a restituirsi ancora ai Padri stessi per intero quel locale, o altra porzione almeno che fosse capace a mantenere un sufficiente numero di Religiosi pel servizio della Chiesa, ed un corrispondente Noviziato. E ciò nella occasione ch' era rimasta sgombra quella parte di locale già occupata dal primo Collegio di Marina, e che era per lasciarsi anche l' altra addetta ad uso dei Pilotini.

In questo rincontro mi è occorso di rammentare altresì a Sua Maestà che, giusta le prevenzioni fattemi ultimamente dal Ministro degli Affari Interni, e contenute in un Real Rescritto del dì 5 di questo spirante mese, essendosi dall' Ingegniere Lauria, in seguito di Sovrano Ordine, levata la pianta del suddetto locale dei Santi Severino e Sossio, per adattarlo alla nuova sua destinazione del Grande Archivio, ed essendosi così procurato che la parte da assegnarsi ad uso dei Monaci, rimanesse libera, ed indipendente dall' altra in cui va a stabilirsi l' Archivio stesso, e che ai primi non mancassero le necessarie convenienze per un monistero, fra le quali principalmente il facile accesso alla Chiesa; avea già

approvato la Maestà Sua la ripartizione del locale progettata dal Lauria, e risoluto che il Ministro della Guerra e Marina disponesse il passaggio dei Pilotini in altro locale opportuno.

In veduta dunque di tutto ciò, si è Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato dei 24 di questo stesso spirante mese degnata approvare l' elevazione dell' Ospizio di S. Severino a Monistero assoluto, purchè non siavi bisogno di dotazione.

Nel Real Nome partecipo questa Sovrana risoluzione a cotesta Commessione Esecutrice del Concordato, perchè si serva farne l' uso di risulta. Napoli, 29 agosto 1835.

Marchese d'Andrea.

XX. Ministeriale con cui si dichiara che le disposizioni comunicate circolarmente in data de' 12 agosto ultimo sulle rendite de' canonicati vacanti han riguardo al tratto successivo.

Napoli, 23 settembre 1835.

All' amministrazione diocesana di manfredonia.

La disposizione della Circolare dei 12 del prossimo scorso agosto non riguarda la rendita dei Canonicati vacanti pel tempo precedente alla sua data, ma soltanto pel tempo posteriore. È ciò di riscontro al rapporto di cotesta Amministrazione Diocesana sull' assunto dei 27 detto mese di agosto.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

XXI. CIRCOLARE *diretta ad avere lo stato de' Conventi colla indicazione degl' individui raccolti in ciascuno di essi.*

Napoli, 10 ottobre 1835.

A' PROVINCIALI DE' QUATTRO ORDINI MENDICANTI.

Rimetterà vostra Paternità lo stato de' Conventi della sua Monastica Provincia: indicando di ciascheduno di essi il numero, ed i nomi de' Sacerdoti, e de' Laici, come pure coloro che con particolari Sovrane determinazioni abbiano ottenuto il permesso di esservi ricevuti. Simile stato la Paternità Vostra rimetterà in ogni sei mesi in questo Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XXII. REAL RESCRITTO *circolare perchè le processioni abbian luogo soltanto di mattina e non mai nel dopo pranzo.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Vedute di ordine pubblico, non meno che di decenza e rispetto nell' esercizio degli atti riguardanti il culto esteriore di nostra Sagrosanta Religione avean dettato le disposizioni del Real Dispaccio del dì 10 dicembre 1768 di *doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo.* Ora essendosi in varj luoghi di questa parte del Regno eseguite processioni in contraddizione di tal divieto, forse giudicato non più in vigore, posta la non recente data di sua pubblicazione, mi è stato d' uopo di rassegnare al RE il dubbio, e le particolarità fatte rilevare in proposito dal Ministro della Polizia Generale, se cioè debbano le cennate disposizioni considerarsi abrogate, oppure essere richiamate in osservanza. E S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2 corrente mese ha ordinato doversi stare alle sopr'indicate disposizioni del dì 10 dicembre 1768, che si è degnata confermare: eccetto i casi ne' quali il sullodato Ministro della Polizia, a suo giudizio, crede di accordare un espresso permesso di eseguirsi le processioni nelle ore vespertine.

Il che nel Real Nome partecipo a Lei per lo adempimento nella parte che la riguarda. Napoli, 28 novembre 1835.

MARCHESE D' ANDREA.

XXIII. MINISTERIALE per diffinire l' uso che debbe farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle chiese ricettizie.

Napoli, 2 gennajo 1836.

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLE FINANZE.

La Commissione dei Vescovi, in seguito delle premure di questo Real Ministero, si è occupata dello esame del dubbio elevato dall' Amministrazione Generale del Registro e Bollo, cioè, se verificata la vacanza di qualche titolo nelle Chiese Ricettizie debbano le rendite versarsi nelle Casse Diocesane, o pure distribuirsi ai partecipanti superstiti, ed essa Commissione è stata di avviso che avvenendo la vacanza di qualche partecipazione non debba questa nè essere sequestrata dalla rispettiva Amministrazione Diocesana, nè il fruttato di essa versarsi dal Procuratore *pro tempore* nella Cassa Diocesana, ma che vada come supero secondo le regole generali, e quindi gli Ordinarii potranno ripartirlo tra tutti i partecipanti, ovvero addirlo a rifazione di fabbriche, formazione di sacri arredi o altro.

Ho l' onore di prevenirne Vostra Eccellenza in riscontro al suo pregevole foglio dei 7 luglio ultimo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici.
MARCHESE D' ANDREA.

XXIV. Ministeriale per disapprovare l' ingerenza presa da' funzionarii amministrativi negli affari che riguardano le Amministrazioni Diocesane, le quali per la loro istituzione sono sotto la presidenza esclusiva dell' Ordinario e nella dipendenza del Real Ministero degli affari ecclesiastici.

Napoli, 23 gennajo 1836.

Al signor intendente di Napoli.

Con suo rapporto del 30 p. s. mese nel prevenirmi di una decisione della G. Corte civile con che l' Amministrazione Diocesana di Napoli ha subìto una condanna alla multa di carlini ventiquattro ed alla metà delle spese in appello liquidate in duc. 24. 63, Ella mi fa conoscere di aver vidimato l' originale dell' atto che l' è stato intimato, a' termini dell' art. 28 della legge del 21 marzo 1817, e di averne scritto analogamente al *Vice Presidente dell' anzidetta Amministrazione*. Con siffatto procedere si è incorso nel grave errore di applicare all' Amministrazione Diocesana di Napoli gli stabilimenti che hanno vigore per le pubbliche Amministrazioni.

Per l' art. 17 del Concordato vennero le Amministrazioni Diocesane istituite con due Canonici scelti dal Capitolo sotto la presidenza dell' Ordinario e con un Regio Procuratore che viene nominato da Sua Maestà (D. G.) affin di amministrare le rendite de' Beneficj vacanti per potersene poi dalla M. S. di accordo coll' Ordinario stesso applicare gli avanzi a beneficio delle Chiese, ed in altri usi pii. Per siffatta istituzione le Amministrazioni Diocesane non sono se non Amministrazioni Ecclesiastiche, il cui Presidente non può essere altri che l' Ordinario diocesano, ed esse hanno per la loro gestione particolari stabilimenti, e proprie istruzioni. Onde da questo Ministero e da quello delle Finanze è stato più volte risoluto che non si possano le dette Amministrazioni riputare come pubbliche, nè i regolamenti proprii di queste possono generalmente ad esse applicarsi, comunque per Sovrana concessione fatta con particolari decreti esse partecipino in alcuni privilegii delle dette Amministrazioni.

Per tali riflessi Ella, Signor Intendente, non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione delle Amministrazioni Diocesane che sono sotto la presidenza esclusiva dell' Ordinario, e la sola dipendenza da questo Real Ministero di Stato.

Sia in questa prevenzione per suo regolamento in avvenire.

Marchese d' Andrea.

XXV. Real Rescritto *circolare per dar comunicazione del Breve pontificio, munito di regio* Exequatur, *onde elevarsi a festa di doppi o precetto quella della* SS. Vergine delle Grazie.

Agli ordinarj de' reali dominj al di qua del faro.

La costante divozione verso la SS.ma Vergine, specialmente onorata sotto il titolo di Madonna delle Grazie, tanto nella Real Famiglia, quanto in tutt' i popoli del Regno delle due Sicilie, e le grazie singolari, che per sua intercessione si sono ricevute da DIO, hanno mosso il pio e religioso animo di Sua Maestà il Re N. S. a chiedere dalla S. Sede di elevarsi a Festa di doppio precetto quella della suddetta SS.ma Vergine delle Grazie, che si celebra nel dì 2 di luglio di ciascun anno in tutta l'estensione de' suoi Reali Dominj, non solamente per gratitudine alle tante grazie finora ottenute per sua intercessione, ma per sempreppiù impegnare la sua protezione per la prosperità della Real Famiglia, e di tutt' i suoi popoli.

Essendosi il S. Padre degnato di accogliere, ed annuire pienamente alle religiose istanze di Sua Maestà con un Breve spedito nel dì 30 dicembre del prossimo scorso anno; la Maestà Sua mi ha ordinato di dare a V. S. Illustrissima e Reverendissima comunicazione di tutto ciò, e di rimetterle, come nel Suo Real Nome adempio, un esemplare del detto Breve col regio *Exequatur* che vi è stato impartito, perchè Ella ne sia intesa, e possa disporne l' esecuzione per la sua Diocesi. Napoli, 26 gennajo 1836.

Marchese d'Andrea.

GREGORIUS PP. XVI.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Cum Nobis vel maxime optandum, ut omnes Christifideles Sanctissimam Dei Genitricem, eamdemque omnium nostrum amantissimam Matrem, eo quo par est religionis, ac pietatis cultu venerentur, et singulari prosequantur amore, tum nihil profecto gratius, nihil potius, nihilque jucundius Nobis esse potest, quam omni studio ea peragere, quae ad ejusdem Deiparae Virginis honorem augendum, pietatemque fovendam pertinere posse cognoscimus. Quod quidem si umquam alias, in hac praesertim tanta temporum iniquitate, tantaque Christianae Reipublicae perturbatione Nobis summopere praestandum, ut augustissima Caeli Regina, quae super Angelorum Choros exaltata, penitus dilecta Deo, ac praesens tutela, et spes fidissima Catholicae Ecclesiae, terribilis ut castrorum acies ordinata, cunctas semper profligavit haereses, atque apud eum, quem genuit, sedula deprecatrix vere maternum in omnes gerens animum, pro Christiano populo intercedere nunquam desinit in tot ac tantis quibus premimur angustiis, benigno nos vultu respicere, ac potentissima sua ope juvare dignetur. Itaque pro summa, quam in Deiparam Virginem Patronam, et Advocatam nostram devotione habemus, cujus praesentis-

GREGORIO PAPA XVI.

A MEMORIA PERPETUA.

Desiderando Noi sommamente, che i Fedeli tutti, co' giusti sentimenti della pietà e della religione, rendano alla Santissima Madre di Dio, e nello stesso tempo Madre amantissima di tutti noi, il culto dovutole, e gli omaggi della più tenera divozione: nulla di più caro, nulla di più interessante, nulla di più aggradevole può a Noi ritornare, quanto l'adoperarci con ogni sollecitudine per tutto quello, che conosciamo poter contribuire all' aumento dell' onore di questa stessa Madre di Dio, ed a fomentarne la pietà. Che se in altra occasion mai, in questi tempi al certo d'iniquità, ed in tanto turbamento delle cristiane cose, far dobbiamo di tutto, perchè si rivolga a noi con occhio benigno, e degnisi sostenerci col suo potentissimo braccio, nelle tante angustie onde siamo oppressi, questa sovrana augustissima del Cielo, che sublimata sugli Angelici Cori, a Dio dilettissima, pronto rifugio sempre e salda speranza della Chiesa di Cristo, terribile al paro di un esercito ben ordinato, schiacciò le eresie di tutti i tempi, e che di un cuore veramente materno verso di tutti, sempre cogli occhi aperti ad intercedere appo il suo figlio, non si stanca giammai di pregare pel popolo cristiano. Attesa quindi la som-

simum praesidium semper experti, ex quo caelesti sane rerum dispensatione ad Ecclesiae Navem tot jactatam fluctibus, tot actam procellis gubernandam evecti fuimus, singulari certe animi nostri laetitia eas potissimum postulationes excipere, illisque quam libentissime annuere solemus, quae ejusdem Dei Genitricis gloriam, atque honorem prae se ferre videntur. Maxima igitur voluptate affecti fuimus, ubi accepimus Carissimum in Christo Filium Nostrum Ferdinandum utriusque Siciliae Regem Illustrem, peculiari in ipsam Deiparam Virginem pietate permotum, ejusque cultum Neapolitano in Regno magis magisque promovendi cupidum vehementer optare, ut dies secunda Iulii jam eodem in Regno Dei Genitrici, cui a gratiis nomen, sacra inter solemnes de praecepto dies recenseatur. Quocirca supplici cum prece a Nobis efflagitavit, ut ejusmodi rei Auctoritate Nostra Apostolica consulere velimus.

Nos ergo ejusdem Deiparae Virginis gloriam, ac devotionem majorem in modum ubique terrarum, quantum in Nobis est augere summopere cupientes, piis ejusdem Regis desideriis, alacri, libentique animo obsecundare existimavimus. Hisce itaque Literis Auctoritate Nostra Apostolica decernimus, praecipimus, atque mandamus, ut in utriusque

ma divozione nostra verso la Vergine Madre di Dio, nostra padrona ed avvocata, di cui abbiamo sperimentato sempre l' efficacissimo soccorsò, da che per divina disposizione trascelti fummo a reggere la nave della Chiesa sbattuta da tanti flutti avversi, ed in mezzo a tante procelle; con giubilo singolare del nostro cuore sogliamo accogliere con particolarità, e secondare con somma gioja quelle postulazioni, che riguardano l' onore e la gloria di questa Mȧdre di Dio. Ci è riuscito perciò di somma consolazione l' aver inteso, che il nostro carissimo figlio in Gesù Cristo, Ferdinando, illustre Re delle due Sicilie, tocco da particolar divozione verso di essa Vergine Madre, e bramoso di promuoverne sempre più il culto nel Regno Napolitano, grandemente desidera, che venga annoverato tra le feste solenni di precetto il giorno 2 di luglio, consagrato già nello stesso Regno alla Madre di Dio, sotto il titolo *delle Grazie*. Ed a quest'effetto ci ha fatto richiedere con supplica, affinchè colla nostra Apostolica autorità dessimo a ciò providenza.

Volendo Noi dunque, quant'è dal canto nostro, accresciuta pel mondo tutto, e del miglior modo possibile, l'onore e la divozione di queste Vergine Madre, con prontezza e piacere abbiam creduto di doverci prestare a' pii desiderii del Re. Quindi colle presenti Lettere, in forza dell' Apostolica nostra autorità, risolviamo, ordiniamo, e comandia-

Siciliae Regno dies secunda Mensis Iulii Deiparae Virgini Gratiarum titulo jam inibi sacra, ab omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, quemadmodum alia festa, perpetuo singulis quibusque annis de praecepto servetur, ac celebretur, ita tamen ut ejusdem Regni Christifideles commemorata die non solum sacrum audiendi obligatione teneantur, verum etiam ab operibus servilibus omnino vacare debeant. Haec decernimus, statuimus et mandamus non obstantibus Constitutionibus, et Sanctionibus Apostolicis, coeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut harum Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae hisce praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris XXX Decembris MDCCCXXXV Pontificatus Nostri Anno Quinto.

E. Card. DE GREGORIO.

mo, che nel Regno delle due Sicilie il dì 2 luglio, consacrato già in esso alla Madre di Dio col titolo *delle Grazie*, da tutti, e da ciascun fedele in particolare dell' uno sesso e l'altro, sia perpetuamente ed ogni anno, osservato e celebrato, come le altre festività, così che a' Fedeli del medesimo Regno nel giorno accennato corra l' obbligo di non solo ascoltar la Messa, ma eziandio di astenersi affatto da qualunque opera servile.

E vogliamo, che a'sunti di queste Lettere, o anche alle lor copie impresse e sottoscritte di mano di alcun pubblico Notajo, si abbia in tutto quella stessa fede, che si avrebbe allo stesso originale, ove fosse esibito o presentato. Dato in Roma, A S. Pietro. Sotto l'anello del Pescatore. XXX dicembre MDCCCXXXV anno 5 del nostro Ponteficato.

E. Card. DE GREGORIO.

Luogo del Suggello Reale

Reas.to e Reg.to lib.° 7 N.° 1409. Michele Frenna.

Delegazione de' Regii *Exequatur* — Napoli 18 gennajo 1836. Veduto il Breve Pontificio spedito in Roma il dì 30 dicembre del prossimo scorso anno, col quale il S. Padre annuendo alle istanze di S. M. il Re N. S. si è degnato di elevare a festa di doppio precetto quella della Santissima VERGINE delle Grazie che si celebra nel giorno due di Luglio di ciascun anno in tutta la estensione de' suoi Reali Dominii;

Veduto altresì il Real Rescritto del dì 16 del corrente Gennajo rimesso dal Ministero di Stato degli affari ecclesiastici per la impartizione del Regio *Exequatur* sull'indicato Breve e respingersi in detto Ministero;
Si esegua l' accennato Breve Pontificio.

Il Delegato de' Regii Exequatur.
Firmato - Domenico Criteni.

Lo spedizioniere, Firmato - Pietro Frenna. Registrato Libro 7.° N.° 1409. Breve Pontificio. *Gratis* per ordine - Visto il Controloro, Firmato - Luigi Ventre.

XXVI. Ministeriale dichiarante che l' elezione degli ufiziali de' cleri ricettizii debba aver luogo secondo i vigenti stabilimenti generali.

Napoli, 3 Febbrajo 1836.

All' arcivescovo di bari.

Sul progetto fatto da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima con rapporto del dì 3 settembre ultimo di stabilirsi che la elezione degli uffiziali dei Cleri Ricettizj non debba aver effetto, che in seguito di approvazione del rispettivo Ordinario; la Commissione dei Vescovi ha manifestato avviso di non farsi innovazione e di starsi in proposito agli stabilimenti generali attualmente in vigore.
Trovando io regolare un tale avviso, lo partecipo a Lei perchè vi si uniformi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

XXVII. MINISTERIALE *contenente alcune osservazioni sulla vertenza giudiziaria surta tra il Capitolo di Salice e gli eredi di alcuni capitolari per lo dritto che questi credono vantare in compenso delle spese erogate ne' diversi giudizii sostenuti dallo stesso Capitolo.*

Napoli, 27 febbrajo 1836.

A MONSIGNOR ARCIVESCOVO DI BRINDISI.

Ho letto i rapporti ch' Ella ha diretto a questo Real Ministero relativamente alla vertenza surta tra il Capitolo di Salice, e gli eredi di alcuni Capitolari trapassati per lo diritto che credono vantare su i ducati 1844 ottenuti in compenso delle spese erogate ne' diversi giudizii sostenuti dal Capitolo stesso contro Capocelli. E riscontrandola sull' oggetto, debbo farle osservare ch' essendo caduto il sequestro de' suddetti eredi sull' intera somma di duc. 2644, per la quale il Capitolo è stato graduato nel giudizio d' ordine sul prezzo de' beni espropriati in danno de' signori Capocelli, non può trattarsi alcun reimpiego nè di tutta nè di parte di detta somma fino a che non sia tolto il sequestro. Ella poi mal si avvisa di voler sottrarre da' Tribunali ordinarj la causa istessa, ch' è di privato interesse, per la sola ragione che si agita tra Ecclesiastici. Nè fa al caso la ministeriale che V. S. Illustrissima e Reverendissima ha citato, la quale riguarda le controversie, che insorgono per la esecuzione de' piani approvati da S. M. (N. S.).

Checchè sia però nello stato della causa trattasi di vedere se il sequestro apposto dagli eredi de' partecipanti defunti debba confermarsi. Ancorchè fosse incompetente il Tribunale per conoscere del diritto degli eredi, a' termini del rito civile dovrebbe sempre pronunziare sull' apposto sequestro. Quindi in linea di difesa dovrà il Capitolo far valere le ragioni allegate ne' rapporti di V. S. Illustrissima e Reverendissima, con sottomettere la questione principale allo esame del Tribunale, cioè se, ricuperata dal Corpo morale una somma per interessi e per spese, debba questa provvisoriamente supplire la parte del capitale non graduata fino a che non sia ricuperata con certezza.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici.
MARCHESE D' ANDREA.

XXVIII. Real Rescritto confermante le primiere disposizioni per la inibizione delle processioni nel dopo pranzo.

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

Dopo la mia del dì 30 novembre prossimo passato, colla quale mi diedi l' onore manifestare a Vostra Eccellenza la domanda del Vescovo di Gallipoli d' inibirsi assolutamente nelle Provincie le processioni nel dopo pranzo; ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto del Prelato sull'oggetto, e la Maestà Sua nel Consiglio di Stato del dì 25 scorso febbrajo si è degnata ordinare di starsi alla rigorosa osservanza di non permettersi processioni nelle provincie nel dopo pranzo, e che l'Eccellenza Vostra si avvalga della facoltà concessale con risoluzione Sovrana del dì 2 dello stesso novembre, in casi straordinarj e varii.

Il che nel Real Nome le partecipo, perchè si serva farne l'uso conveniente. Napoli, 2 Marzo 1836.

MARCHESE D' ANDREA.

XXIX. *Bolla Pontificia, munita del Regio* Exequatur *per elevare a Cattedrali le chiese di Giovinazzo e Terlizzi, ed unirle alla vescovile di Molfetta.*

IN NOMINE DOMINI. AMEN.

Cunctis ubique pateat quod Anno Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1836 *die vero* 12 *Mensis Martii Pontificatus autem Sanctissimi Domini Nostri Gregorii PP. XVI Anno ejus Sexto — Ego Officialis Deputatus infrascriptus vidi et legi quasdam litteras Apostolicas sub Plumbo debite expeditas tenoris sequentis videlicet.*

Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Aeterni Patris filius qui a regalibus sedibus veniens pacem quam mundus dare non potest attulit hominibus, dilectionem ad invicem discipulis suis praecepit, eamque veluti tesseram, qua ipsi praesertim dignoscerentur, saepius inculcavit commendavitque vehementer. Nos igitur qui nullis suffragantibus meritis, sed divina favente gratia Regis pacifici legatione fungimur, ac omnium Christifidelium unam mentem, et cor unum esse desideramus et quaerimus: si animorum concordiam inter fratres turbari ac jurgia aemulationesque exardescere conspicimus, pastoralis Officii partes illico interponere, atque opportuna adhibere remedia non praetermittimus, ut eliminatis dissidiis, eorumque causis funditus avulsis, populorum quies ac tranquil-

IN NOME DEL SIGNORE. COSÌ SIA.

Sia noto a tutti e da per tutto, che nell'anno dalla nascita di nostro Signor Gesù Cristo 1836, giorno 12 marzo, anno 6 del Pontèficato di Papa Gregorio XVI — Io infrascritto Ufiziale Deputato ho osservato e letto alcune lettere Apostoliche legittimamente segnate sotto il piombo, del tenore seguente.

Gregorio Vescovo Servo de' Servi del Signore. A memoria perpetua. Il figliuolo dell'eterno Genitore, che disceso dal suo solio regale recò agli uomini quella pace, che il mondo dar non poteva, impose a' suoi discepoli il precetto della mutua dilezione, e più volte inculcò loro ed ordinò, che questa dilezione fosse come il segnale, onde principalmente distinguersi. Noi dunque che senza alcun nostro merito, ma per sola grazia divina, teniamo il luogo del Re pacifico, e desideriamo e procuriamo che de' Fedeli tutti una sia la mente e'l cuore: se accade che veggiam turbata la concordia tra' fratelli e divampar fra loro contese e gelosie; non omettiamo allora d' interporre i nostri ufizii pastorali, e di adoperare tutti gli opportuni rimedii, onde troncati i dissidii, e sveltene le cagioni dalle loro radici, ri-

litas instauretur, et in domino firmiter constabiliatur.

Jam vero auxiliante Deo post tot divinarum humanarumque rerum perturbationes, reddita pace hominibus bonae voluntatis, die decima sexta Februarii Anni Millesimi octigentesimi decimi octavi inter fel. record. Pium PP. Septimum Praedecessorem Nostrum et Rev. Mem. Ferdinandum Primum Regni utriusque Siciliae Regem solemnis inita fuit Conventio, qua collatis invicem consiliis rebus Ecclesiasticis mature componendis operam navarunt, ac solliciti quam maxime dignitati Episcopali provide consulendi novum quemdam Ordinem ac methodum in Sedibus Episcopalibus statuendis, Dioecesibusque ejusdem Regni citra Pharum circumscribendis indixerunt, ac de earum numero imminuendo atque ad Locorum praestantiam et census copiam dignitatis ipsius amplitudini congruam una simul convenerunt.

Dum haec deliberarentur in Consistorio secreto habito die vigesima quinta sequentis Mensis Maji, sacra infula ornatus et ad binas Ecclesias Cathedrales Juvenacensem ac Terlitiensem invicem perpetuo et aeque principaliter unitas evectus fuit bon. mem. Dominicus Antonius Cimaglia, quarum Ecclesiaram cum ipse paulo post nactus fuisset possessionem, factum est, ut eas plane servatas et a quovis extinctionis et abolitionis periculo omnino incolumes illarum Civitatum inculae pro certo haberent ac etiam sibi gratularentur: at eorum

torni la pace a' popoli, e si rassodi la tranquillità nel Signore.

Or già coll' ajuto divino, dopo tante catastrofi e tante delle divine ed umane cose, renduta la pace agli uomini di buona volontà, a' 16 febbrajo 1818 tra la felice ricordanza di Pio VII, nostro Predecessore, e l'illustre Ferdinando I Re delle due Sicilie, si ebbero solenni conferenze, onde con maturo esame dall'una parte e dall' altra dar sesto agli affari ecclesiastici; e solleciti sopra tutto di provvedere al decoro Episcopale, prescrissero un certo novello ordine e metodo riguardante lo stabilimento delle Sedi Episcopali, e la restrizione delle Diocesi del Regno medesimo di qua del Faro, e si convenne insieme del numero da restrignersi di esse, e delle rendite da assegnarsi proporzionatamente al merito de' luoghi, e della dignità medesima.

Mentre queste cose deliberavansi nel Concistoro segreto de' 25 del seguente maggio, venne consagrato Vescovo delle due Chiese perpetuamente unite, e principali entrambe, di Giovinazzo e Terlizzi, Dom. Antonio Cimaglia di buona memoria, delle quali Chiese avendo egli poco dopo preso possesso, si credè e tenne per certo da' Cittadini delle medesime, e se ne davano ancora le buone feste, che esse rimanevansi interamente conservate tali, e lontane affatto da qualunque pericolo di estinzione e di abolizione. Ma si comprese su-

opinionem ipsos fefellisse quam cito compertum est. Etenim Quinto kalendas Julii ejusdem Anni prodierunt Litterae Apostolicae novae circumscriptionis Dioecesum in Regno Utriusque Siciliae Citra Pharum existentium, quibus inter caetera illud decernebatur, ut ex nunc protunc cum primum nempe Episcopales sedes Juvenacensem ac Terlitiensem invicem unitas et a praedicto Dominico Antonio Cimaglia, ut supra innuimus, gubernatas quomodocumque vacare contigisset, eaedem perpetuo extinctae et abolitae, illarumque Civitates ac Dioeceses Melfictensi Episcopatui aggregatae et incorporatae censerentur. Quod quidem celerius accidit quam et ipsi suspicarentur. In Consistorio enim diei secundae Octobris ejusdem Anni memoratus Dominicus Antonius Juvenacensis ac Terlitiensis Episcopus ad Cathedralem Ecclesiam Melfictensem ex ipsius Regis nominatione fuit translatus. Qua propter sicut inter finitimas gentes non raro evenire solet, gravis inde aemulatio exarsit, atque ea subiit inter partes invidia ut jurgiorum ac dissidiorum periculum suboriretur. Hinc Juvenacensis ac Terlitiensis Populus, ejus Proceres et Clerus legatis amplissimis Ecclesiasticis Viris festinarunt supplices adire hanc Apostolicam Sedem, Regemque utriusque Siciliae, ut earundem Cathedralium jura sarta tecta tuerentur. Voti compotes licet per plures annos minime effecti animo tamen non ceciderunt; imo ejus rei ergo alacrius contendebito, ch' essi eransi ingannati. Perchè a' 27 giugno dell' anno stesso comparvero Lettere Apostoliche sulla nuova circoscrizione delle Diocesi nel Regno delle due Sicilie di qua del Faro, colle quali fra le altre cose stabilivasi, che d' allora in poi venendo a vacare per la prima volta le Sedi Episcopali di Giovinazzo, e Terlizzi, unite insieme, e governate, come di sopra si è fatto cenno, dall' anzidetto Domenico Cimaglia, si avessero per estinte ed abolite in perpetuo, e che le loro Città e Diocesi s' intendessero unite ed incorporate al Vescovado di Molfetta, il che accadde più presto di quello che venisse loro in pensiero. Perchè nel Concistoro de' 2 ottobre dell' anno medesimo il detto Dom. Antonio Cimaglia, Vescovo di Giovinazzo e Terlizzi, fu traslatato alla Chiesa Cattedrale di Molfetta per nomina dello stesso Re. Quindi come d' ordinario accader suole tra popoli limitrofi, divampò grande gelosia, e tal fra le parti fuvvi ingrossamento di umori, da far temere di contese e trambusti. E perciò il popolo di Giovinazzo e Terlizzi, la Nobiltà, e 'l Clero affrettaronsi per mezzo di Deputati Ecclesiastici, personaggi ragguardevolissimi, a supplicare questa Sede Apostolica, e 'l Re delle due Sicilie, perchè lasciassero intatti i diritti delle loro Cattedrali. Quantunque per più anni nulla si fosse ottenuto, non per questo si perdettero di coraggio, anzi per quest' oggetto non lasciarono d' insister mai

re numquam destiterunt; ex quo evenit ut Carissimus in Christo Filius Noster Ferdinandus Secundus hodiernus Regni utriusque Siciliae Rex Illustris, assiduis eorum precibus permotus, privata sua officia apud nos interponens, causam ejusmodi agere non dubitaverit, atque ad rem obtinendam viam muniverit. Compertum quippe erat eam Nobis inesse voluntatem, ut ejus rei, quam solemnis ipsa respiciebat Conventio, nulla haberetur ratio, nisi prius praelaudatum Regem postulationibus, de quibus agitur, plane favere, consensumque Regium praestitisse convenienti modo dignosceretur. Deinde causas serio expendendas suscepimus, num iis revera initerentur fundamentis, quibus in pristinam Episcopalem dignitatem Ecclesiae ipsae restitui, et finitimae Episcopali Ecclesiae Melfictensi Pastoris solatio per translationem ad Archiepiscopalem Ecclesiam Neapolitanam Venerabilis Fratris Nostri Philippi Sanctae Romanae Ecclesiae Praesbiteri Cardinalis Caracciolo nuncupati jam destitutae perpetuo aeque principaliter insimul uniri possent, quam quidem deliberationem ea sane mente inivimus, ut illorum populorum tranquillitati libenter providere cupientes in id quamvis ceterae causae Canonicae rem fortasse non viderentur urgere sedulo incumberemus.

Haud siquidem Nos ignorabamus Romanos Pontifices Praedecessores

e con più calore. Donde è avvenuto, che il carissimo nostro Figlio in Gesù Cristo, Ferdinando II, l' attuale illustre Re del Regno delle due Sicilie, penetrato dalle non interrotte loro preghiere, colla interposizione de' suoi buoni ufizii presso di Noi non ha esitato di trattare questa causa e di spianare la strada, onde giugnere al bramato effetto. Poichè avevasi per sicuro, esser nostra volontà, che non si tenesse alcun conto di questa faccenda riguardante lo stesso solenne Concordato, se non si fosse prima certo in convenevol modo, che il prelodato Re favorisse le postulazioni, di cui trattasi, e che prestato vi avesse prima il suo regio assenso. Dopo ciò abbiamo intrapreso ad esaminar seriamente, se fossero ben appoggiate le ragioni, per cui restituir si potessero all' antico lor lustro Episcopale esse Chiese confinanti colla Chiesa Episcopale di Molfetta, e sconfortate già pel trasferimento alla Chiesa Arcivescovile di Napoli del Venerabile nostro Fratello, Nicola Filippo, della S. Chiesa romana Prete Cardinale Caracciolo, e così riunirsi in perpetuo come principali entrambe. Abbiamo quindi deliberato a ragion veduta di occuparci seriamente di un tal affare per sincero desiderio di metter in salvo la tranquillità de' popoli, comechè per questo particolare non facesse mostra per avventura d' incalzarci il restante delle ragioni canoniche.

Non ignoravamo, che i Romani Pontefici, nostri Predecessori, nel-

nostros in instituendis erigendisque Dioecesibus praeter divinum cultum et animarum salutem eo etiam semper spectasse, ut omni cura et studio populorum paci et animorum Concordiae prospicerent. Ita profecto fel. rec. Benedictum Decimum tertium Decessorem Nostrum eam praesertim ob causam Civitatibus Setiae et Priverni in Ditione Sanctae Romanae Ecclesiae existentibus honorem Sedis Episcopalis vel concessisse, vel confirmasse patet ex Litteris Apostolicis incipientibus — Regis pacifici — et — Super universas — quarum prima data est die decima sexta Julii Anni Millesimi Septingentesimi Vigesimi quinti, et altera die decima Septembris ejusdem Anni, easque praeterea Sedes perpetuo, et aeque principaliter adiunxisse Episcopali Ecclesiae Terracinensi. Sed opus non erat antiquiora et externa ea de re quaerere exempla, cum recens ac prope domesticum praesto esset exemplum in ipsa Terlitiensi Civitate, cui fel. Mem. Benedictus Decimus quartus pariter Praedecessor Noster eundem honorem contulit, haud absimili ratione, quemadmodum liquet ex Apostolicis Litteris quarum initium — Unigenitus — datis Sexto Kalen. Decembris Anni Millesimi Septingentesimi quadragesimi noni, eamque Sedem perpetuo, et aeque principaliter Episcopali Ecclesiae Juvenacensi Concathedralitatis titulo insignitam univit atque adjunxit. Quocirca Summorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum

l'istituire ed eriger Diocesi, oltre al divin culto, ed alla salute delle anime, ebbero eziandio l'occhio rivolto sempre con tutta la diligenza e cura al mantenimento della pace e concordia fra' popoli. Per questa considerazione principalmente sapevamo, che il nostro Predecessore Benedetto XIII, di felice memoria, o concedè, o confermò alle Città di Sezze e Piperno del Patrimonio della S. Romana Chiesa, l'onore della Sede Episcopale, siccome dalle lettere Apostoliche che cominciano: *Regis pacifici*, e *Super universas*, la prima delle quali è in data de' 16 luglio 1725, e l'altra de' 20 settembre dell'anno stesso, e che in oltre queste sedi in perpetuo ed ugualmente principali furono aggiunte alla Chiesa Episcopale di Terracina. Ma non v'era bisogno di andar cercando per questi esempii antichi ed esterni, avendosene fresco l'esempio e quasi domestico nella Città medesima di Terlizzi, a cui la felice memoria di Benedetto XIV anche nostro Predecessore, accordò lo stesso onore, e per la stessa ragione, come dalle Lettere Apostoliche che cominciano - *Unigenitus* - in data de' 26 novembre 1749, ed unì questa Sede in perpetuo e come egualmente principale alla Chiesa Episcopale di Giovinazzo, decorata del titolo di Concattedrale. Per lo che ricalcando Noi le tracce de' nostri Predecessori, ordinammo, che si prendesse conto del parere del Governo Napoletano, onde con maggior facilità, dileguato ogni dub-

vestigiis insistentes, Neapolitani Gubernii sententiam exquirendam mandavimus, quo facilius quacumque dubitatione remota cognoscere possemus, utrum jurgia ac dissidia, quae eas inter gentes existere fama enuntiarat, revera vigerent, et an ad ea evellenda Apostolica quam efflagitabant concessio certe conduceret, quoties autem res ita se haberet. Nos futurorum in eisdem Dioecesibus Episcoporum dignitati, libertati, et indemnitati omnino consulere volentes, Regiis desideriis ac illorum populorum precibus suffragaturos declaravimus, hisce tamen legibus nimirum :

Primo, ut Episcopus pro tempore earum Dioecesum ea frueretur libertate qua et morari seu residere ac omnia sacra Episcopalia munia obire, ac etiam Dioecesanam Synodum cogere, pastoralem visitationem ac singula quaeque cujusvis generis acta peragere, ubi pro suo lubitu vellet, semper posset ac valeret.

Secundo, ut unum tantum Dioecesanum Seminarium ex Concilii Tridentini praescripto tribus Dioecesibus commune esset, ipsumque Melfictensi in Civitate ubi jam existit cum iis omnibus bonis ac redditibus, quibus in praesentia potitur, omnino servaretur.

Tertio, ut Episcopus sit omnino immunis ab expensis quibus opus esset vel ad Cathedrales Ecclesias et Episcopales Aedes tuendas, vel ad cultum divinum sacrasque functiones

bio, conoscer potessimo, se realmente esistessero fra quelle genti quelle gare e que' dissidii, di cui si era sparsa la fama, e se, a toglier di mezzo tai disordini, fosse con certezza conducente l' Apostolica concessione, per la quale insistevasi: e che quando le cose andassero così, volendo Noi metter pienamente in salvo la dignità, la libertà, e la indennità de' Vescovi successori in tali Diocesi, dichiarammo che avremmo condisceso a' desiderii del Sovrano, e alle preghiere di que' popoli, colle seguenti condizioni:

1.° Che il Vescovo *pro tempore* di quelle Diocesi si godesse la piena libertà di trattenersi, o risiedere, e di esercitare tutte le sue funzioni Episcopali, di convocare ancora il Sinodo Diocesano, di aprire la visita pastorale, e far tutto quello che si vuole di qualunque genere, sempre e dove meglio gli piacesse e potesse.

2.° Che secondo il prescritto dal Concilio di Trento non v' abbia per le tre Diocesi, che un solo Seminario Diocesano comune, e questo nella Città di Molfetta, dove attualmente esiste, con tutti i beni e rendite di cui trovasi presentemente in possesso.

3.° Che il Vescovo sia interamente immune dalle spese che potrebbero occorrere, sia pel mantenimento delle Chiese Cattedrali, e Chiese Vescovili, sia pel culto divino, e sagre

peragendas, vel ad novas Curias excitandas atque perpetuo instruendas, earumque Ministros in posterum alendos.

Quarto, ut Canonicorum Collegia Cathedralis Templi et Juvenacensis et Terlitiensis, cum Episcopalis Sedes vacare contigerit, Vicarium Capitularem libere eligere possint, quin a Vicario Capitulari Melfictensi dependeat.

Quinto ut inter earum Cathedralium Canonicornm Collegia is servetur Ordo, quo Capitulum Melfictense praecedat semper Capitulo Juvenacensi, et hoc Capitulo Terlitiensi cum pro re ac tempore una simul convenerint, et Episcopi titulus sit Episcopus Melfictensis Juvenacensis ac Terlitiensis.

Ad haec capessenda consilia cum eam potissimum ob causam, de qua supra actum est, Nos adduci seu pertrahi passi fuerimus, cumque nobis relatum fuerit memoratum Regni utriusque Siciliae Regem illustrem, nedum eidem rei adhesionem assensumque praebuisse, sed et eam desiderasse vehementer et petiisse instanter, decrevimus, ut firmis praestitutis conditionibus ad rite probanda quae studiose et confidenter asserebantur, pubblica documenta atque antentica scripta exiberentur; propterea quod Nobis cavendum censuimus, ut in negotio de quo partes quorum intererat, strenue inter se dimicabant, omnibus pateret indubitanter Apostolicam Sedem quocumque deposito partium stu-

funzioni da celebrare, sia per la costruzione di novelle Curie da durare perpetuamente, e per gli alimenti in avvenire de' Ministri di esse.

4.° Che i Collegi de' Canonici delle Chiese di Giovinazzo, e Terlizzi, nel caso di vacanza della sede Episcopale, possano liberamente eleggersi il loro Vicario Capitolare, senza dipendere per nulla dal Vicario Capitolare di Molfetta.

5.° Che fra' Collegi de' Canonici di dette Cattedrali si osservi l' ordine, onde il Capitolo di Molfetta preceda sempre a quello di Giovinazzo, e questo a quello di Terlizzi, quando per qualche circostanza di bisogno o tempo dovessero convenire insieme; e che il titolo Episcopale sia quello di Vescovo di Molfetta, di Giovinazzo, e di Terlizzi.

A prender tali risoluzioni essendoci Noi lasciati indurre, o piuttosto forzare dal motivo sopra detto, ed essendoci in seguito stato riferito, che l' accennato illustre Re delle due Sicilie, non solo a ciò uniformavasi, e prestava il suo assenso, ma che lo desiderava anzi grandemente, e che lo aveva richiesto con istanza, abbiamo decretato, che rimanendo ferme le prescritte condizioni, onde provare tutto quello che con tanto impegno e franchezza asserivasi, si esibissero de' documenti pubblici, e scritti autentici, giacchè nella controversia, intorno alla quale le parti interessate si battevan fra loro valorosamente, credemmo doverci regolare in modo, che a tutti

dio ipsius Regis vota excepisse eisque obsecundasse, ut una simul pacis bono, ac eorundem Populorum tranquillitati sive restituendae, sive firmandae, sive in posterum perpetuo custodiendae prospiceret, quavis perturbationum discordiarumque occasione, sive periculo ejus rei causa penitus sublato. Necesse hinc erat ut cuncta ad nostram mentem compararentur, antequam redintegrationis, seu erectionis Concathedralitatis opus, de quo agitur, plane compleretur. Ex quo accidit ut partium curae hinc inde impensiores fierent, et qui concessionis gratiam sollicitabant, dilecti nempe Filii Cosma Izzo, et Cajetanus Manerba in Ecclesiastica dignitate constituti, quos Primicerios vocant, a Civitatibus Juvenacensi ac Terlitiensi legati ad hujusmodi negotium apud Nos ac Regni utriusque Siciliae Regem gerendum probe intellexerint, se nihil in hac quidem causa profecturos, nisi iis uterentur documentis quorum supra mentionem fecimus. At dilata adhuc res est propterea quod Seminarii praescriptae conditioni nondum ipsi assentientes, documenta prout exquirebantur minime exhibuere. At vero Rex illustris, qui ejusmodi negotium pro suorum populorum bono confici summopere optabat, ubi primum Nostram mentem clare aperteque cognovit, nulla interposita mora, Nos eo quod par est, obsequio per dilectum filium Comitem Constantinum Ludolf suum apud Nos et Apostolicam Sedem Oratorem adiit ac expresse a Nobis petiit, ut

senz'ombra di dubbio fosse chiaro, che la Sede Apostolica, messo da banda qualunque studio di partito, non fece che accogliere e secondare i voti stessi del Re, per provvedere così ad un tempo al bene della pace, ed a restituire, o confermare, o guarentire per sempre nell'avvenire la tranquillità de' popoli, troncata affatto qualunque occasione o pericolo di disturbi e discordie per tal motivo. Faceva quindi mestieri, che tutto si fosse preparato secondo il nostro divisamento, prima che si fosse compiuta l' opera della reintegrazione o erezione della Concattedralità, di cui trattasi. Donde avvenne, che incalzassero con più vigore quinci e quindi le parti pretendenti, e che quei che sollecitavano la grazia della concessione, cioè i diletti figli Cosma Izzo e Gaetano Manerbo, costituiti in dignità di Primicerii come diconsi delle Chiese di Giovinazzo e Terlizzi, Deputati, si accorsero bene, che la cosa era da trattarsi presso di Noi, e 'l Re delle due Sicilie; ma che intanto nulla si sarebbe ricavato, ove non avessero fatto uso di que' documenti, di cui si è fatta menzione di sopra. E fu differito ancora quest'affare per la ragione, che non avendo ancor essi acconsentito alla condizione prescritta del Seminario, non avevano esibito i richiesti documenti. Ma l'illustre Sovrano cui era sommamente a cuore la conchiusione di questa faccenda pel bene de' suoi popoli, conosciuti appena con chiarezza e senza mistero i nostri senti-

Ecclesias Juvenacensem ac Terlitiensem pristino Cathedralitatis splendore ac juribus honestare dignaremur, atque omnibus conditionibus a Nobis statutis adhaerens, non nulla tamen animadvertere maluit quae institutionem Seminarii Dioecesani respiciunt a novis Ecclesiis Cathedralibus erigendis penitus non excludendam: quum enim rem componere cuperet ad praedictorum populorum tranquillitatem, ad quam Apostolicae Sedis concessionem nedum conducere, sed omnino pertrahere gravioribus argumentis ac rationibus sibi persuasisse affirmavit; verebatur fortasse ne constituta necessitate unius dumtaxat Seminarii ad quod Clerici Juvenacenses ac Terlitienses convenire deberent, ex ea discordiarum ac litium nova germina exorirentur. Expressa igitur eo modo Regis voluntate, et publico apud Nos firmato documento, commemorati Ecclesiastici viri preces, ipsius Regis postulationibus suffultas, iterare ac rursus instare coeperunt, atque ut expeditius quod exorabant obtinerent, illarum Civitatum praestantiam ac dignitatem quam vendicare impensius satagebant omnibus, palam facere studuerunt; existimantes honorem Sedis Episcopalis eisdem Civitatibus eo etiam titulo congruere, dignasque eas esse amplioribus Sedis Apostolicae favoribus et privilegiis. Namque Juvenacensem Civitatem ad Adriatici maris oram in ea Apuliae parte quam Provinciam Barensem appellant, sitam, multis nominibus et

menti, senza frapporre indugio, si fece col dovuto ossequio, per mezzo del diletto figlio, Conte Costantino Ludolf, suo Ambasciadore presso di Noi, e la Sede Apostolica, a chiederci espressamente, perchè ci fossimo degnati di restituire al pristino splendore e a' dritti della Concattedralità le Chiese di Giovenazzo e Terlizzi; ed uniformandosi a tutte le condizioni per Noi fissate, aggiunse soltanto qualche riflessione riguardante la istituzione del Seminario Diocesano, per non escluderne affatto le novelle Chiese Cattedrali da erigere. Perchè desiderando egli di comporre quest' affare per la tranquillità de' popoli anzidetti, per la quale diceva egli esser persuaso per gravi e forti ragioni, che la concessione Apostolica non solo non fosse conducente, ma che menerebbe le cose assai più alla lunga; temeva, che posta la necessità di un solo Seminario per la istituzione de' Chierici di Giovenazzo e Terlizzi, non ripullulassero per avventura novelli germi di discordie e litigii. Espressa così la volontà del Re, e fattone firmare pubblico documento presso di Noi, gli anzidetti ecclesiastici personaggi rinnovarono con maggior calore le loro istanze, appoggiate dalle sovrane postulazioni, e per ottenere al più presto l' oggetto delle loro preghiere s' impegnarono di render a tutti nota l' eccellenza e dignità di quelle Città il meglio che poterono, avvisandosi, che per questo titolo ancora stava bene ad esse l' onore

antiquitate praeclaram vel ab ipsis Romani imperii primordiis prout ex vetustis monumentis, insignem et aeris salubritate, et agrorum ubertate, et populi frequentia, et aedificiorum pulchritudine, et familiarum nobilitate semper vel maxime praestitisse exponebant. Ineunte vero Christiana Religione adeo eam illustrem evasisse affirmabant, ut assererent praesto esse documenta quae ipsam Juvenacensem Civitatem quarto ejusdem Religionis Saeculo habuisse Episcopos demonstrant, eamque sin minus circa decimi Saeculi medietatem fulgore Sedis Episcopalis auctoritate Apostolica jam ornatam fuisse omnino evincunt (veluti Benedicto Decimoquarto Praedecessori Nostro relatum fuisse ex ejus Apostolicis Litteris — Unigenitus — liquido patet): propterea que ejusdem Episcoporum seriem, de qua nemo dubitat, ad quadraginta tres Antistites pervenisse ajebant; ac insuper asseverabant plures viros sanctitate, doctrina, prudentia, aliisque praeclaris dotibus conspicuos in ea ortum habuisse, ita ut jamdiu promerita fuerit honorificentissimis summorum Pontificum Imperatorum ac Regum diplomatibus et favoribus decorari.

della Sede Episcopale, e che anzi eran degni di più ampii favori e privilegii per parte della Sede Apostolica. Poichè esponevano, che fin da' principii del romano impero, siccome costa da' prischi monumenti, la Città di Giovinazzo sita sulla spiaggia dell'Adriatico in quella parte della Puglia, che dicesi Provincia di Bari, per molti titoli, e per merito di antichità, e per salubrità di clima, e per feracità di campagne, e per numerosità di popolazione, e per vaghezza di edifizii, e per lustro di famiglie, si ebbe sempre per molto cospicua. Asserivano inoltre, che sul principio della Cristiana religione divenne così illustre, che fin dal quarto secolo di essa, come da'monumenti esistenti, la Città di Giovenazzo si ebbe i suoi Vescovi; e che tutto mancando, circa la metà del secolo X, vedesi senza alcun dubbio per l'autorità della Sede Apostolica onorata già del titolo luminoso di Sede Episcopale, come apparisce chiaro essere stato riferito a Benedetto XIV, nostro Predecessore nelle sue Lettere Apostoliche — *Unigenitus* — Che perciò il catalogo de' suoi Vescovi, di cui nessun dubita, montava al numero di quarantatre. Dippiù; che in essa ebbero i loro natali molti personaggi insigni per santitá, dottrina, prudenza, ed altre belle doti, così che da gran tempo si meritò di esser decorata con onorevolissimi diplomi e grazie di Sommi Pontefici, Imperadori, e Sovrani.

De Terlitiensi autem Civitate iidem Legati narrarunt luculentiora non deesse monumenta, quae ejus sive originis vetustatem, sive Nominis celebritatem, sive Civium frequentiam abunde testantur, atque ne longiori sermone in iis recensendis uterentur animadverterunt fel. record. Benedictum Decimumquartum Decessorem Nostrum eidem quae jamdiu insignem obtinebat Ecclesiam Collegiatam, cum amplissima Archipraesbiteratus dignitate Episcopalis sedis honorem contulisse, ex eo quod noverat Civitatis nomine jam decoratam existere, ac inter potissima loca urbesque Provinciae Barensis ob ejus amplitudinem, situs amoenitatem, rerum advictum necessariarum, copiam aedificiorum, elegantiam civium, nobilitatem populique multitudinem omnino esse conspicuam, uti ex memoratis Apostolicis Litteris quarum initium — Unigenitus — plane colligitur. Hisce praeterea et illud accedebat quod ea celebrior evaserit ob singularia liberalium Artium ac praesertim Artis pictoriae monumenta, a summis in ea Magistris conquisita, quibus inter coeteras ejusdem Provinciae urbes sigillatim emicabat. Utramque vero Civitatem eam preseferre indolem compertum est, ut et Catholicae Religioni et Romanae Sedi primatui apprime obsequeretur, ac Regibus et supremae politicae potestati obedientiam, fidelitatem, observantiamque perfectam inter tot rerum vicissitudines perpetuo praestaret. Neque ea de re commemorare praetermiserunt Tem-

In quanto alla Città poi di Terlizzi, gli stessi Deputati esposero, non mancare splendidi documenti, che rendono piena testimonianza, sia della vetustà della origine di essa, sia della celebrità del suo nome, sia della numerosità de' suoi cittadini, e per non farla più lunga, fecero avvertire, che la felice memoria di Benedetto XIV, nostro Predecessore, ad essa di già insigne Chiesa Collegiata colla onorevolissima Dignità di Arcipretura, accordò l' onore di Sede Episcopale, perchè sapeva, essere stata già essa onorata col titolo di Città, e che per magnificenza sua propria, e per amenità di sito, per abbondanza di generi necessarii alla vita, per numero di fabbricati, per la pulitezza de' cittadini, per la sua nobiltà, e per la numerosità del popolo, godevasi già di un posto cospicuo fra i principali Luoghi e città della Provincia di Bari, come dalle accennate Lettere Apostoliche, che cominciano — *Unigenitus* — pienamente si raccoglie. Aggiungnevasi a tutto ciò, che era essa divenuta ancora più celebre per la coltura delle arti liberali, e particolarmente pe' monumenti di pittura de' più rinomati professori in essa raccolti, per cui distinguevasi singolarmente fra le altre Città della Provincia stessa. Si sa parimente, esser tale il carattere di queste due Città, che in tante vicende han fatte sempre bella mostra di ossequio per la religione, e con particolarità pel primato della Sede romana, e di ub-

plorum copiam atque magnificentiam, Cleri multitudinem, titulorum beneficialium abundantiam, Coenobiorum utriusque sexus Regularium praestantiam, laicarum Confraternitatum redundantiam, piarum institutionum pluralitatem tum ad hospitalitatis charitatisque in Nosocomiis Brophotrophiis et ginecaeis exercenda, tum ad inopiam egenorum pia miseratione sublevandam, et ad puellas honesto matrimonio collocandas congrua dotatione ex praestitutis fortunis quas Pietatis Montes appellant. His ergo aliisque quamplurimis praerogativis expositis, quum satis insignes et conspicuae hujusmodi Civitates esse dignoscerentur, et ad sedis Episcopalis honorem ac dignitatem recuperandam iis omnibus plane instructae haberentur, quae ad divinum cultum decore celebrandum et Pontificalia solemniter peragenda necessaria sunt, Apostolicae Sedis concessionem de qua agitur enixius deprecari perrexerunt, cum compositis pene omnibus quae requirebantur, id majori sane fiducia se consequuturos sperarent. Nos igitur qui rerum statum accuratissime perpendimus atque Carissimi in Christo Filii Nostri Ferdinandi Secundi Regni utriusque Siciliae Regis illustris expressis postulationibus ac votis annuere cupientes, ut una simul illius gentes bono atque animorum concordiae consulatur, huiusmodi negotium ex laudati Regis desideriis, habita canonicarum legum ratione, conficere deliberavimus ad Omnipotentis Dei ejusque SS. Genetricis

bidienza, fedeltà, e rispetto a' Sovrani, ed alla suprema civil podestà. Nè su tal proposito si omise di accennare la moltitudine, e magnificenza de'Tempii, il numeroso Clero, l' abbondanza de' titoli Benefiziarii, lo splendore delle Case regolari dell' uno e l' altro sesso, la ridondanza delle Laicali Confraternite, la moltiplicità delle pie Istituzioni, tanto per l'esercizio della ospitalità e carità negli Ospedali, Orfanotrofii, e ritiri da donne, che pel sollievo de' bisognosi, e delle donzelle da maritare onoratamente con congrue dotazioni somministrate dai beni de' Monti che chiamano di Pietà. Per l'esposte prerogative quindi, ed altre assai più, rilevandosi insigni abbastanza e cospicue siffatte Città e per ciò che riguarda onore e dignità di Sede Episcopale da rivendicare, trovandosi fornite appieno di tutto ciò che è necessario a celebrar con decoro il divin culto, ed esercitar con solennità le Ponteficali funzioni, continuarono con più calore ad implorare dalla Sede Apostolica la concessione, di cui trattasi, sperando con maggior fiducia di ottenerla, dopo che erasi ultimato quasi tutto quello, che per questo richiedevasi. Noi adunque che abbiamo con somma delicatezza esaminato lo stato delle cose, desiderosi di corrispondere alle espresse postulazioni e a' voti dell' illustre Re delle due Sicilie Ferdinando II nostro carissimo figlio in Gesù Cristo, e per provvedere nello stesso tempo al be-

Virginis Mariae laudem et gloriam, ac Sanctae Militantis Ecclesiae honorem et incrementum: ex certa scientia, matura deliberatione, motu etiam proprio, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Civitates ac Territoria Juvenacii atque Terlitii, una cum ibidem respective extantibus Parochialibus, aliisque Ecclesiis, Monasteriis, Conventibus, Locisque piis, et Beneficiis Ecclesiasticis quibuslibet cum cura et sine cura, saecularibus et quarumvis Ordinum Regularibus ac in eis pariter degentibus utriusque sexus personis tam laicis quam Clericis, Praesbyteris, Beneficiatis, et Religiosis cujuscumque status, gradus, ordinis et conditionis, ab Episcopali Sede Melfictensi suo nunc, ut supradictum est, destituta Pastore et consensum eorum quorum interest Nostra auctoritate supplentes, perpetuo dismembramus, secernimus, separamus, atque ab ordinaria jurisdictione potestate ac superioritate Episcopi Melfictensis protempore existentis perpetuo quoque eximimus, liberamus, subtrahimus; praecipientes propterea ut omnia et singula instrumenta, scripturae, et alia cujusvis generis documenta ad Civitates Juvenacensem ac Terlitiensem quovis modo spectantia, et ad illarum incolas, Ecclesias, et Beneficia quomodolibet pertinentia, ab Episcopali Curia Melfictensi extrahantur, atque Cancellariis Juvenacensi ac Terlitiensi libere tradantur. Deinde Civitatem Juvenacii in Provincia Apuliae positam et olim Episcopali sede honestatam, nec non Ci-

ne ed alla concordia di quella gente, abbiamo deliberato di conchiuder quest' affare, secondo le brame del prelodato Sovrano, tenendo presenti le Canoniche Leggi, a lode e gloria dello Dio Onnipotente, e della sua SS. Madre Vergine Maria, e ad onore ed incremento della Santa Chiesa Militante. Di certa scienza, con deliberazion matura, ed anche di moto proprio, e colla pienezza dell' Apostolica autorità, smembriamo in perpetuo, stacchiamo, separiamo, ed esimiamo anche in perpetuo, liberiamo, sottraiamo dalla Sede Episcopale di Molfetta, attualmente senza Pastore, come si è detto, e supplendo colla nostra autorità il consenso delle parti interessate, e dalla ordinaria giurisdizione, potestà, superiorità del Vescovo Molfettano esistente *pro tempore*, le Città e Territorii di Giovenazzo e Terlizzi insieme colle rispettive Chiese Parrocchiali in esse esistenti, ed altre, Monasterii, Conventi, e Luoghi pii, e Beneficii ecclesiastici qualunque con cura o senza cura, secolari, e regolari di quali siensi ordini, e persone in essi parimente commoranti di ambi i sessi, tanto Laici, che Clerici, Benefiziati, e Religiosi, di qualunque stato, grado, ordine, e condizione. Comandando perciò che tutte le scritture, istrumenti, ed altri documenti di qualunque genere appartenenti comunque alle Città di Giovenazzo e Terlizzi, e riguardanti in qualunque modo i loro abitanti, Chiese, e Benefizii, si estraggano dalla

vitatem Terlitii in eadem Provincia sitam ac pariter antea Pontificali Sede insignitam, in Civitates Episcopales respective restituimus ac iterum erigimus atque constituimus, eisque Civitatis Episcopalis titulum ac denominationem cum Curia et Cancellaria Ecclesiastica, ac omnibus et singulis honoribus, juribus, privilegiis ac praerogativis quibus coeterae Civitates Episcopali Sede ornatae in Regno utriusque Siciliae citra Pharum earumque cives utuntur et gaudent, ac uti et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, concedimus atque elargimur.

curia Episcopale di Molfetta, e si consegnino liberamente alle Cancellerie di Giovenazzo e Terlizzi. Restituiamo poi, e di nuovo erigiamo, e costituiamo in Città rispettivamente Episcopali la Città di Giovenazzo, sita in Provincia di Puglia, ed onorata una volta di Sede Episcopale, siccome la Città di Terlizzi sita nella stessa Provincia, e decorata anch'essa prima di Sede Ponteficale, e concediamo loro ed accordiamo e titolo e denominazione di Città Episcopale con Curia e Cancelleria Ecclesiastica, con tutti e singoli gli onori, diritti, privilegii, e prerogative, di cui le altre Città decorate di Sede Episcopale nel Regno delle due Sicilie di qua del Faro godonsi co'loro cittadini, usano, o usare, e goder potranno in qualunque modo per l'avvenire.

Ecclesiam vero Collegialem et Parochialem, jam Episcopali sede decoratam, in praedicta Civitate Juvenacii existentem, ac Beatissimae Virgini Mariae in Coelum Assumptae dicatam, Collegialitatis titulum ac naturam extinguentes, in Cathedralem Ecclesiam Juvenacensem appellandam et Parochialem ut antea eodem titulo extituram, parique modo Collegialem ac Parochialem Ecclesiam olim Episcopali honore insignitam, cui a Deipara Virgine ad Sydera evecta et a Sancto Michaele Archangelo nomen in Civitate Terlitii existentem, extincto similiter et suppresso in ea praesenti Collegialitatis statu ac natura, in Cathedralem Eccle-

Estinto poi e titolo e natura di Collegialità per conto della Chiesa Collegiale e Parrocchiale esistente in Giovenazzo, ed onorata di già di Sede Episcopale, e dedicata alla BB. Vergine dell'Assunzione, la promuoviamo ed innalziamo a Chiesa Cattedrale e Parrocchiale da denominarsi di Giovenazzo, collo stesso titolo, siccome per l'indietro: e parimente promuoviamo ed innalziamo la Chiesa Collegiale e Parrocchiale esistente nella Città di Terlizzi, insignita un tempo di onore Episcopale, col titolo della Vergine Assunta in Cielo, e di S. Michele Arcangelo, estinto similmente e soppresso in essa stato e natura di Collegiali-

siam Terlitiensem nuncupandam et Parochialem eadem invocatione extiturum evehimus atque attollimus: simulque in memoratis Ecclesiis Juvenacensi ac Terlitiensi ut supra nominandis Sedem, Cathedram et dignitatem Episcopalem una cum suo respectivo Capitulo, Arca, Sigillo, Mensa Episcopali caeterisque Cathedralibus et Pontificalibus insignis, juribus, honoribus, gratiis, praeminentiis, favoribus, indultis, jurisdictionibus, et praerogativis quibus reliquae Cathedrales Ecclesiae in utriusque Siciliae Regno citra Pharum existentes eorumque Praesules non tamen titulo oneroso aut indulto seu privilegio particulari utuntur et gaudent perpetuo, pariter eademque Apostolica auctoritate redintegramus seu noviter erigimus atque instituimus.

Sic vero erectis, seu in antiquum statum restitutis Cathedralibus Ecclesiis Juvenacensi ac Terlitiensi, ut propria cuique Ecclesiae tribuatur Dioecesis, Civitatem ipsam Juvenacii cum toto ejus Territorio a Melfictensi, Dioecesi ut supra avulsam pro Dioecesi novi Episcopatus Juvenacensis ac similiter Civitatem Terlitii cum integro ejus Territorio a Dioecesi Melfictensi destructam pro Dioecesi novi, Episcopatus Terlitiensis perpetuo quoque adsignamus atque attribuimus. Quas quidem Civitates Juvenacii ac Terlitii, eorumque integra Territoria respectivis Dioecesibus ut supra attributa ac in illis existentes et existentia, Ecclesias, Mo-

tà, a Chiesa Cattedrale e Parrocchiale da denominarsi di Terlizzi da oggi innanzi sotto la invocazione medesima. E nello stesso tempo colla medesima Apostolica autorità, reintegriamo, o che di nuovo erigiamo ed istituiamo nelle mentovate Chiese di Giovenazzo e Terlizzi, da denominarsi come si è detto, Sede, Cattedra, e Dignità Episcopale insieme col loro rispettivo Capitolo, Archivio, Sigillo, Mensa Vescovile con tutte le altre Insegne Cattedrali e Ponteficali, diritti, onori, privilegii, grazie, favori, indulti, giurisdizioni, e prerogative, di cui usano e godono tutte le altre Chiese Cattedrali esistenti nel Regno delle due Sicilie di qua del Faro, e loro Prelati, ma non però con titolo oneroso, o per indulto, e privilegio particolare.

E così erette o restituite all'antico loro stato le Chiese Cattedrali di Giovenazzo e Terlizzi, così che a ciascuna Chiesa resti assegnata la propria Diocesi, assegniamo ancora ed attribuiamo in perpetuo la Città di Giovenazzo con tutto il suo Territorio, smembrata, come si è detto, dalla Diocesi Molfettana, per Diocesi del novello Vescovado di Giovenazzo, e similmente la Città di Terlizzi con tutto il suo Territorio, smembrati dalla Diocesi Molfettana, per Diocesi del nuovo Episcopato di Terlizzi. Assoggettiamo e sottomettiamo in perpetuo alla giurisdizione ordinaria, regime, e potestà del futuro ed esistente Prelato *pro tempore*

nasteria siquae sint, ac quaecumque omnia sive saecularia sive regularia Beneficia Ecclesiastica sive cum cura sive sine cura, aliaque Loca pia item utriusque Sexus personas et incolas tam Laicos quam Clericos non tamen exemptos cujusvis gradus ordinis et conditionis ordinariae jurisdictioni, regimini, ac potestati futuri ac protempore existentis Antistitis respectivarum Ecclesiarum Cathedralium Juvenacensis ac Terlitiensis perpetuo pariter submittimus atque subjicimus. Easdem dein Episcopales Ecclesias Juvenacensem ac Terlitiensem sic erectas alteri Episcopali Ecclesiae Melfictensi aeque principaliter simili Apostolica auctoritate perpetuo unimus ac unitas declaramus, ita ut una non sit alteri subjecta, sed omnes tres memoratae Cathedrales Ecclesiae sint independenter ac aeque principaliter inter se unitae. Utramque in super Cathedralem Ecclesiam Juvenacensem ac Terlitiensem sic erectam atque unitam perpetuo una cum eadem Melfictensi Ecclesia Nobis et Apostolicae sedi immediate subjicimus subjectamque esse decernimus, et ab uno eodemque protempore existente Antistite, qui simul Cathedralis Ecclesiae Melfictensis et novarum ut supra redintegratarum seu noviter erectarum Cathedralium Ecclesiarum Juvenacensis ac Terlitiensis Episcopus censeatur et sit perpetuo regi et gubernari edicimus atque mandamus; ita tamen ut earum Ecclesiarum futurus ac protempore existens An-

delle rispettive Chiese Cattedrali di Giovenazzo e Terlizzi le medesime Chiese Episcopali di Giovenazzo e Terlizzi. E queste medesime Chiese Episcopali di Giovenazzo e Terlizzi, erette a questo modo, colla stessa Apostolica autorità, le uniamo e dichiariamo in perpetuo unite all' altra Chiesa Episcopale di Molfetta, ugualmente principale, in modo che l' una non sia all' altra soggetta, ma che tutte e tre le divisate Chiese Cattedrali sieno fra loro unite, come indipendenti ed ugualmente principali. Assoggettiamo poi immediatamente, e dichiariamo assoggettata a Noi, ed alla Apostolica Sede l' una e l' altra Chiesa Cattedrale di Giovenazzo e Terlizzi, così eretta ed unita in perpetuo, insieme colla Chiesa stessa di Molfetta, ed ordiniamo, che sia regolata e governata in perpetuo dallo stesso ed unico Prelato *pro tempore*, il quale contemporaneamente sia riconosciuto per Vescovo della Chiesa Cattedrale di Molfetta, e delle nuove Chiese Cattedrali di Giovenazzo e Terlizzi, reintegrate che si vogliano, e novellamente erette: in modo però che il Prelato futuro, o esistente *pro tempore*, in tutti e singoli atti qualunque riguardanti l' una o l' altra delle tre divisate Diocesi, s' intitoli sempre Vescovo di Molfetta, Giovenazzo, e Terlizzi. Dippiù: che il Vescovo da promuoversi in futuro alle predette tre Chiese, sia in perpetuo e sempre obbligato di prenderne partitamente il canonico possesso in ciascuna delle tre

tistes in omnibus et quibuscumque Actibus sive unam sive aliam ex tribus memoratis Dioecesibus respicientibus Episcopus Melfictensis Juvenacensis ac Terlitiensis jugiter appelletur. Item Episcopus ad praedictas Ecclesias in futurum promovendus possessionem canonicam in singulis tribus Ecclesiis Cathedralibus semper et perpetuo capere teneatur, facta tamen eidem Episcopo protempore existenti facultate nedum residendi in una vel in altera ex tribus Civitatibus Melfictensi, Juvenacensi, ac Terlitiensi ad suum beneplacitum, sed ipsos etiam actus et functiones Episcopales ac Synodum quoque Dioecesanam tres praefatas Ecclesias Cathedrales obstringentem ubicumque celebrandi, pastoralemque visitationem juxta Sacros Canones et Apostolicas Constitutiones explendi prout ipse magis in Domino expedire judicaverit.

Chiese Cattedrali, rilasciando al Vescovo *pro tempore* la facoltà di non solo risiedere nell' una o nell' altra delle tre Città di Molfetta, Giovenazzo, e Terlizzi a suo piacimento, ma di celebrar dovunque Atti, e Funzioni Episcopali, e fino il Sinodo stesso Diocesano, a cui son obbligate le tre Diocesi, e di fare la santa visita Pastorale secondo i sagri Canoni, e le Apostoliche Costituzioni, dove egli lo crederà più spediente *in Domino.*

Praeterea futurus ac protempore existens, Melfictensis, Juvenacensis ac Terliciensis Episcopus pro examinandis iis qui Parochiales Ecclesias petunt, peculiares Examinatores Synodales in Singulis Ecclesiis eligere debebit, quibus ipse cum opus fuerit pro suo libitu, nulloque facto Examinatorum Ecclesiarumque descrimine uti poterit. Distinctum vero Vicarium in Spiritualibus Generalem cum sua Curia, sumptibus, ut infra, alendum in memoratis Cathedralibus Ecclesiis Juvenacen ac Terlitien debeat perpetuo designare, tempore autem vocationis Sedis Epi-

Dippiù il futuro Vescovo ed esistente *pro tempore* di Molfetta, Giovenazzo e Terlizzi, per l' esame di coloro che si fanno a chiedere Chiese Parrocchiali, dovrà eligere esaminatori Sinodali particolari di ciascuna Chiesa, de' quali egli nel bisogno potrà valersi a suo piacere, e senza alcuna distinzione di Esaminatori e di Chiese. Che debba sempre designare poi un Vicario Generale per cose spirituali colla sua Curia da mantenersi nelle accennate Chiese Cattedrali a spese, come in appresso, de' Giovenazzani e Terlizzesi. Ma che in tempo di vacanza della

scopalis Capitulum Juvenacense proprium Vicarium Capitularem, et Capitulum Terlitiense similiter alterum Vicarium Capitularem, qui nulla erga Vicarium Capitularem Melfictensem penitus adstricti subjectione suam in Juvenacensi ac Terlitiensi Dioecesibus libere exerceant jurisdictionem ad normam Tridentini Decreti adscicere teneatur, reservata semper et quandocumque Capitulo Ecclesiae Melfictensis super Capitulum Juvenacense; ac pariter Capitulo Juvenacensis Ecclesiae super Capitulum Terlitiense praecedentia, tam in Synodis, quam in caeteris quibuslibet actibus sacrisque functionibus, ad quas Capitula convenire insimul contingat.

Pro decenti autem futurorum Ecclesiae Juvenacensis Antistitum habitatione Aedes Ecclesiae Cathedrali proximas ad Praedecessores Episcopos Juvenacenses olim pertinentes a Capitulo Juvenacensi plene instauratas vel instaurandas, et ab eodem Capitulo suis impensis, ut infra perpetuo servandas ac tuendas; similique modo pro futurorum Episcoporum Terlitiensium habitatione Aedes satis amplas pulchras bonaeque structurae a dilecto Filio Toma Desario Terlitiensis Ecclesiae Archidiacono futuris Terlitiensibus Praesulibus donatas, seu donandas ac Sumptibus Capituli, ut infra perpetuis futuris temporibus conservandas adsignamus et adscribimus. Itemque ut futuri protempore existentes Juvenacenses ac Terlitienses Episcopi Pontifica-

Sede Episcopale, il Capitolo di Giovenazzo sia tenuto di crearsi il suo proprio Vicario Capitolare, e similmente il Capitolo di Terlizzi l'altro suo Vicario Capitolare, che senz'obbligo di soggezione alcuna al Vicario Capitolare di Molfetta, esercitino liberamente nelle Diocesi di Giovenazzo e Terlizzi la loro giurisdizione, a norma del Decreto Tridentino, riservata sempre e dovunque al Capitolo della Chiesa di Molfetta la precedenza sul Capitolo di Giovenazzo ed al Capitolo della Chiesa di Giovenazzo sul Capitolo di Terlizzi, tanto ne' Sinodi, che in qualunque altro atto e sagre funzioni, a cui potrebbe accadere che intervenissero insieme i Capitoli.

In quanto poi alla decente abitazione de' futuri Prelati della Chiesa di Giovenazzo, noi assegniamo in perpetuo rispettivamente, ma con amministrazione separata, come è il costume, pe' Prelati della Chiesa di Giovenazzo le Case prossime alla Chiesa Cattedrale, appartenenti una volta a' Vescovi Predecessori di Giovenazzo, pienamente ristaurate, o da ristaurarsi, e da custodirsi e mantenersi dallo stesso Capitolo, a proprie spese, come più appresso; e per quella similmente de' futuri Prelati di Terlizzi, le Case magnifiche abbastanza eleganti, e di buona costruzione, donate o da donarsi dal diletto Figlio Tommaso Desario, Arcidiacono della Chiesa di Terlizzi, a' futuri Prelati di Terlizzi, e da conservarsi in perpetuo pel tempo

lem suam Dignitatem tueri valeant, dotationem ipsam ex bonis reditibus aliisque juribus, quae ad antiquas Mensas Juvenacensem ac Terlitiensem spectabant, quaeque a Mensa Melfictensi sejungenda erunt, eisdem Mensis Juvenacensi ac Terlitiensi respective perpetuo assignamus et attribuimus, easque separatim, prout moris est, administrari praecipimus. Ne autem reditus hujusmodi Mensis Juvenacensi ac Terlitiensi attributi ullam unquam patiantur diminutionem, volumus atque praecipimus, ut iisdem Episcopis nova haud imponantur onera pro Cathedralium Ecclesiarum Juvenacensis ac Terlitiensis tuitione, tum quoad earum Aedificia, tum quoad Expensas ad cultum divinum necessarias, quae a respectivis Capitulis integre erunt perferendae, si alii non adsint reditus in eam rem assignati vel assignandi, ut in super Aedes convenientes tam pro Episcoporum habitatione quam pro Curia Ecclesiastica in utraque Civitate Juvenacii ac Terlitii ut supra descriptae et assignatae respectivorum Capitulorum impendiis sine ulla Episcoporum cura perpetuis futuris temporibus conserventur, ut onus stipendii qua Vicariis Generalibus, qua Officialibus Curiae Ecclesiasticae assignandi, si ejusmodi assignatio sit in usu, aut necessitas eam requirat in utraque Dioecesi ab ipsis Capitulis Cathedralibus sustineri debeat, quae omnia et singula onera memoratis Capitulis imposita, et ab Eis libenter excepta legitimisque docu-

futuro a spese del Capitolo, siccome in appresso. E similmente affinchè i futuri ed esistenti *pro tempore* Prelati Vescovi di Giovenazzo e Terlizzi sostener possano la loro Pontefical dignità, assegniamo ed attribuiamo in perpetuo rispettivamente alle stesse Mense di Giovenazzo, e Terlizzi la dotazione medesima di beni, rendite, ed altri diritti, che appartenevansi alle antiche Mense di Giovenazzo, e Terlizzi, che dovrannosi distaccare dalla Mensa Molfettana, e che comandiamo doversi amministrare separatamente, come è costume. E perchè queste rendite aggiudicate alle Mense di Giovenazzo e Terlizzi non abbiano a soffrire alcuna diminuzione, vogliamo ed ordiniamo, che non s' impongano agli stessi Vescovi nuovi pesi pel mantenimento delle Chiese Cattedrali di Giovenazzo, e Terlizzi, tanto rispetto alle fabbriche, quanto rispetto alle spese necessarie al divin culto, che dovranno interamente andare a carico de' rispettivi Capitoli, se non vi sieno altre rendite assegnate, o da assegnarsi per quest'oggetto; che inoltre i convenevoli edifizii, tanto per l' abitazione de' Vescovi, che per la Curia Ecclesiastica dell' una e l' altra Città di Giovenazzo e Terlizzi, descritti ed assegnati, come sopra, si conservino perpetuamente in futuro a spese de' rispettivi Capitoli senza alcuna cura de' Vescovi: che il peso dello stipendio da assegnarsi a' Vicarii Generali, ed agli ufiziali della Curia

mentis munienda ab infrascripto Litterarum Apostolicarum Exequutore diligenter inspici et approbari decernimus atque mandamus.

ecclesiastica, ove un tal assegnamento fosse in uso, o che la necessità lo richiedesse, nell'una e l'altra Diocesi sostener si debba dagli stessi Capitoli Cattedrali. Quali pesi tutti e singoli imposti agli accennati Capitoli, e da essi di buon cuore accettati, e da munirsi di documenti legittimi, prescriviamo ed ordiniamo, che si esaminino con diligenza, e si approvino dall' infrascritto Esecutore delle Lettere Apostoliche.

In eadem autem Collegiali Ecclesia Juvenacensi ad Cathedralis honorem evecta, seu redintegrata, instituimus atque erigimus Capitulum Viginti constans Canonicalibus Praebendis, inter quas adnumerabuntur quatuor Dignitates, nimirum Archidiaconatus, quae post Pontificalem erit prima Dignitas, pro uno Presbytero in Theologiae Magistro vel in utroque jure seu saltem Canonico Doctore aut Licentiato in aliqua approbata studii generalis Universitate, et iis gaudebit honoribus, privilegiis et praeminentiis quae jure vel consuetudine ei competunt. Archipresbyteratus quae secunda cui onus incumbit curae Animarum, et duo Primiceriatus quae tertia, et quarta erunt Dignitates, ac sexdecim Canonicatus comprehensis Theologali ac Poenitentiaria Praebendis per concursum ex Sacrorum Canonum praescripto conferendis, ac insuper viginti Mansionariatus seu Partecipantes, similique modo in praefata Collegiali Ecclesia Terlitiensi in Cathedralem erecta suum redin-

Nella stessa Chiesa poi Collegiale di Giovenazzo eretta o reintegrata nell'onore di Cattedrale erigiamo ed istituiamo un Capitolo composto di venti Prebende Canonicali, fra le quali si conteranno quattro dignità, vale a dire l'Arcidiacono, che sarà la prima Dignità dopo la Ponteficale in favore di un Prete Maestro di Teologia, o dell'uno e l'altro Diritto, o per lo meno Canonico, Dottore, o Licenziato in qualche Università approvata di Studio Generale, e godrà degli onori, privilegii, e preminenze, che gli competono per diritto o consuetudine; l' Arcipretura che è la seconda, col peso della cura delle Anime; e due Primiceriati, che saranno la terza e quarta dignità; e sedici Canonicati, compresevi le Prebende pel Teologo, e Penitenziere, da conferirsi in seguito di concorso, secondo il prescritto da' sagri canoni, e dippiù venti Mansionarii, o sieno Partecipanti. E similmente nella predetta Chiesa Collegiata di Terlizzi eretta a Cattedrale reintegriamo, o costituiamo di nuovo il

tegramus, seu noviter constituimus Capitulum Viginti septem conflatum Canonicalibus Praebendis, quas inter quinque Dignitates, nempe Archidiaconatus quae prima erit post Pontificalem Dignitas pro uno Presbytero in Sacra Theologia vel in utroque jure sin minus in sacris canonibus Doctore aut Licentiato in aliqua approbatâ studiorum Universitate, ac iis omnibus fruetur honoribus, juribus ac privilegiis, quae similibus Dignitatibus jure vel consuetudine inesse dignoscuntur. Archipresbyteratus cum Animarum cura quae secunda, Primiceriatus quae tertia, et duo Cantoratus quae quarta et quinta erunt Dignitates, ac Viginti duo Canonicatus quorum unus curam Animarum in Paroecia Sanctae Mariae de Suverito, et alter in Ecclesia Sancti Joachim exercebit, duo vero alii fungentur Officio Canonici Theologi et Canonici Poenitentiarii cum Viginti septem Mansionariatis seu Partecipantibus, quos omnes ambarum sic suppressarum Collegiatarum, Dignitatum, Canonicatuum, et Mansionariatuum seu Participantium hodiernos legitimos possessores in Dignitates, Canonicos et Mansionarios seu participantes redintegratarum, seu denuo erectarum Cathedralium Ecclesiarum Juvenacensis ac Terlitiensis absque ulla Apostolicarum Litterarum expeditione vigore praesentium subrogamus atque instituimus.

Ac praeterea eisdem Capitulis et Canonicis Cathedralium Eccle-

suo Capitolo, composto di ventisette Prebende Canonicali, fra le quali cinque Dignità, vale a dire: l'Arcidiaconato, che sarà la prima Dignità dopo la Ponteficale, in favore di un Prete Dottorato in sagra Teologia, o nell'uno e l'altro Diritto, o per lo meno ne' sagri canoni, o Licenziato in qualche Università approvata di studii, e godrà di tutti gli onori diritti e privilegii, che si sanno annessi a queste dignità per diritto o consuetudine: l' Arcipretura con cura delle Anime, che è la seconda: un Primiceriato, che è la terza: i due Cantorati, che saranno la quarta, e quinta Dignità: e ventidue Canonicati, de' quali uno avrà la cura delle Anime della Parrocchia di S. Maria di Suverito, e l'altro nella Chiesa di S. Gioacchino: due altri poi faranno le funzioni di Canonico Teologo, e di Canonico Penitenziere, con ventisette Mansionarii, o Partecipanti, quali tutti di ambe le così soppresse Collegiate, Dignità, Canonicati, e Mansionariati, o Partecipanti, attuali legittimi possessori, senza altra spedizione di Lettere Apostoliche, in vigore delle presenti, surroghiamo ed instituiamo in Dignità, Canonici, e Mansionarii, o Partecipanti delle Chiese Cattedrali di Giovenazzo e Terlizzi, reintegrate, o di nuovo erette.

Ed inoltre coll'Apostolica Autorità concediamo ed accordiamo piena ed

siarum Juvenacensis ac Terlitiensis noviter per Nos erectarum nunc et protempore existentibus, ut ipsi rite congregati quatenus inmutatio status Collegialitatis id requirat feliciori earumdem Ecclesiarum Juvenacensis ac Terlitiensis respectivae Mensae Capitularis Sacristiae et Fabricae earumque rerum ac bonorum statui ac regimini, itemque onerum eis incumbentium implemento horarum Canonicarum aliorumque divinorum Officiorum celebrationi fructuum distributionum, et quorumcumque Emolumentorum partitioni atque administrationi poenarumque per absentes desides et a recto decinscentes contraheudarum impositione prospicientes, peculiaria statuta ordinationesque sacris tamen Canonibus Concilii Tridentini decretis et Apostolicis Constitutionibus non adversantia condendi et edendi condita ac edita corrigendi declarandi seu alia ex integro condendi, reservato tamen Episcopo Melficten, Juvenacen et Terlitien jure ac potestate eadem statuta diligenter inspiciendi, approbandi ac sanciendi plenam atque omnimodam facultatem Apostolica auctoritate concedimus atque impertimur.

Eisdem quoque Dignitatibus et Canonicis protempore existentibus indulgemus, atque largimur facultatem utendi ac fruendi omnibus, ac singulis tam spiritualibus quam temporalibus gratiis, privilegiis, immunitatibus, praeminentiis, insignibus et favoribus, quibus aliarum similium in

intiera facoltà agli stessi Capitoli, e Canonici delle Chiese Cattedrali di Giovenazzo, e Terlizzi, di nuovo per Noi erette, esistenti attualmente *e pro tempore*, che dove il richiegga il cangiamento dello stato di Collegialità, radunati essi legittimamente e provvedendo al miglior andamento della rispettiva Mensa Capitolare delle Chiese di Giovenazzo e Terlizzi, Sagrestia, e Fabbriche, dello stato e regolamento de' loro beni o interessi, siccome della soddisfazione de' pesi loro imposti; alla celebrazione delle Ore Canoniche, ed altri Ufizii divini, alla distribuzione ed amministrazione de' frutti, o altri emolumenti qualunque; colla imposizione di pene contro gli assenti, negligenti, traviati, abbiano (dico) facoltà di formare, proporre, e formati e proposti, di correggere, dichiarare, e anche formare de' nuovi peculiari statuti ed ordinazioni conformi sempre a' sagri canoni del Concilio di Trento, e per nulla opposti a' Decreti, ed alle Apostoliche Costituzioni; riservando però al Vescovo di Molfetta, Giovenazzo, e Terlizzi pieno diritto e facoltà di esaminarli con attenzione, di approvarli, e sanzionarli.

Accordiamo ancora e concediamo alle Dignità e a' Canonici esistenti *pro tempore* di usare e godere di tutte e singole le spirituali e temporali grazie privilegii immunità preminenze insegne e favori, di cui usano e godono per diritto privilegio o consuetudine, o altro modo

utriusque Siciliae Regno citra Pharum existentium Cathedralium Ecclesiarum Capitula Dignitates et Canonicatus jure consuetudine, privilegio aut alias quomodolibet, non tamen titulo oneroso, aut indulto vel privilegio particulari utuntur ac fruuntur, dummodo adhuc sint in usu et non fuerint revocata sacrisque Canonibus, Constitutionibus et decretis Apostolicis non repugnent. Praeterea memoratis Capitulis Ecclesiarum Juvenacen et Terlitien eadem bona, eamdemque Praebendarum dotationem quibus ipsa Capitula Dignitates Canonici ac Mansionarii seu Partecipantes in statu Collegialitatis nunc ut supra respective suppressae potiebantur, nullo prorsus super his facta innovatione attribuimus et adjudicamus. Similique modo tum Fabricae tum Sacrario utriusque commemoratae Cathedralis Ecclesiae illam pro cultu ac tuitione dotem, quae jam constituta reperitur, vigore praesentium assignamus atque tribuimus.

Quod vero spectat ad Ecclesiasticum Clericorum Seminarium pro Dioecesibus Juvenacensi ac Terlitiensi volumus atque mandamus, ut quoties Episcopus pro suo arbitrio ac eorumdem populorum tranquillitate in Domino expedire censuerit, Adolescentium Clericorum Seminarium ad formam Concilii Tridentini in commemoratis Civitatibus Juvenacensi ac Terlitiensi erigere et instituere queat, dummodo census ad id necessarius praesto sit ita tamen ut ipsis Civitatibus liberum sit, pro com-

qualunque Capitoli, Dignità, e Canonicati delle altre somiglianti Chiese Cattedrali nel Règno delle due Sicilie di qua del Faro, eccetto quelli di titolo oneroso, o indulto, o privilegio particolare, purchè sieno in uso tuttavia, e non sieno stati rivocati, o ripugnanti a' sagri Canoni, ed alle Costituzioni e a'Decreti Apostolici. Attribuiamo dippiù e aggiudichiamo, senza innovar nulla, agli accennati Capitoli delle Chiese di Giovenazzo e Terlizzi, gli stessi beni, e la medesima dotazione di Prebende, di cui essi Capitoli, Dignità, Canonici, e Mansionarii o Partecipanti, erano in possesso nello stato di Collegialità di già, come si è detto, rispettivamente soppressa. E parimente in vigore delle presenti assegniamo ed attribuiamo pel culto e mantenimento tanto della fabbrica, che del Sacrario delle due mentovate Chiese Cattedrali, quella dote che trovasi attualmente costituita.

Per quello che concerne al Seminario di Chierici ecclesiastici per le Diocesi di Giovenazzo e Terlizzi, vogliamo ed ordiniamo, che quante volte il Vescovo a sua discrezione, e per la tranquillità *in Domino* di quelle popolazioni lo crederà spediente, possa in dette Città di Giovenazzo e Terlizzi erigere ed istituire Seminarii di Giovani Chierici, a norma del Concilio Tridentino, purchè sien pronte le rendite a quest' oggetto: così che sia in libertà delle Città medesime per la comune

muni juventutis institutione Collegia comparare eodem Episcopo non abnuente, nisi gravi et justa de Causa cautumque sit, ne onus aliquod eidem Episcopo imponatur. Praesentes porro Litteras semper et quandocumque validas et efficaces esse ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac obtinere, et ab omnibus, ad quos spectat inviolabiliter observari debere, ac nullo unquam tempore ex quocumque capite, vel causa, etiam ex eo quod praemissis Capitulum Cathedralis Ecclesiae Melfictensis modo vacantis et alii quorum interest, aut interesse posset in futurum cujusvis status, Ordinis, praeminentiae ac dignitatis sint, etiam specifica mentione digni non consenserint, aut vocati et auditi non fuerint, tametsi suorum indultorum ac privilegiorum vigore vocari aut audiri debuissent de subreptionis obreptionis aut nullitatis vitio vel intentionis, seu quopiam alio quantumvis magno inexcogitato substantiali et specialem requirente mentionem defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, in jus vel controversiam vocari, aut ad viam et terminos juris reduci, vel adversus illas quodcumque juris vel facti aut gratiae remedium impetrari in judicio et extra illud nullatenus posse, neque easdem praesentes Litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus ex quibuslibet causis, et sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum qui-

istituzione della gioventù istallar Collegii, non opponendovisi il Vescovo, che per gravi e giuste cagioni, colla cautela per tanto che non s'imponga per questo alcun peso al Vescovo medesimo. Ordiniamo poi e dichiariamo, doversi le presenti lettere sempre ed in qualunque tempo avere per valide ed efficaci con plenario e compiuto effetto, e doversi da tutti, a cui spetta, osservare inviolabilmente, e non mai per qualunque capo o motivo, compresovi anche quello che alle cose premesse non abbia prestato il suo consenso il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Molfetta ora vacante, ed altri interessati, o in dritto d'interessarsene pel tempo avvenire, di qualunque stato, ordine, preminenza, e dignità siensi, e degni eziandio di specificata menzione, o che non sieno stati citati ed uditi, quantunque in vigore de' loro indulti e privilegii si fossero dovuti e citare ed udire: e non potersi intaccare impugnare nè annullare per colpa di sorrezione, orrezione, o di nullità per difetto d'intenzione, o per altra mancanza qualunque quanto si voglia grande e da non potersi prevedere, sostanzial difetto, che avrebbe richiesta una menzion particolare: nè potersi ritrattare o richiamare in giudizio, o alla via e termini del diritto: nè potersi guadagnare contro di esse altro rimedio qualunque sia di diritto, sia di fatto, sia di grazia, in giudizio, o fuori giudizio: nè le presenti Lettere andar compre-

busvis clausulis et decretis comprehendi, sed semper et omnino ab illis excipi, sicque et non alias per quoscumque Judices Ordinarios vel delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legatos, dictaeque Sedis Nuncios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi ac interpretandi facultate, judicari ac definiri debere; et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane decernimus atque declaramus. Non obstantibus Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, de suppressionibus, dismembrationibus perpetuis ad partes committendis etiam vocatis omnibus, quorum interest aliisque Nostris et Cancellariae Regulis ac Lateranensis Concilii novissime celebrati in contrarium praemissorum quomodolibet editis etiam in Synodalibus, Provincialibus, generalibusque Conciliis, specialibus vel generalibus Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, nec non dictae Ecclesiae Melfictensis et quarumcumque Ecclesiarum etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis ac decretis etiam Motuproprio et de Apostolicae potestatis plenitudine, seu consistorialiter et ad Regum aliorumque Supremorum Principum instantiam in contrarium prae-

se sotto l'eccezioni di rivocazione, di derogazione qualunque di grazie simili o dissimili, o altre contrarie disposizioni per qualsiasi motivo, tenore, e forma, e con clausole e decreti che si vogliono; ma doversi sempre ed in tutto riconoscere come eccettuate da tutto ciò, e non altrimenti, e doversi così giudicare e definire da qualunque Giudice Ordinario o Delegato, munito di qualunque autorità, anche Uditori di cause del Palazzo Apostolico, e Cardinali della Romana Chiesa, anche Legati *a latere*, e Nunzii della detta Sede, togliendo ad essi, ed a ciascuno di loro in particolare qualunque facoltà di altrimente giudicarne, ed interpretare: e se contro di esse da chicchesiesi con qualunque autorità accadesse altrimenti che si attentasse per certa scienza, o ignoranza, lo dichiariamo e risolviamo per nullo e di nessuno effetto. Non ostantino la regola della Cancelleria Apostolica *de jure quaesito non tollendo* intorno alle soppressioni, smembramenti perpetui da commettersi alle parti, anche con citazione delle parti interessate, ed altre nostre regole, e della Cancelleria, e quelle dell' ultimo Concilio Laterano comunque in contrario delle cose premesse, comprese eziandio le Costituzioni speciali e generali de' Sinodi Provinciali, e de'Concilii Generali, e le Ordinazioni Apostoliche, e statuti, consuetudini, privilegii, in favore della detta Chiesa

missorum quomodolibet concessis confirmatis et innovatis.

di Molfetta, e di altre Chiese qualunque, ancorchè roborati con giuramento, conferma Apostolica, o altro qualsiesi appoggio, accordato e determinato con *Motu proprio*, e colla pienezza dell' Autorità Apostolica, o Concistorialmente conceduto, confermato, e rinnovato in qualunque maniera, ad istanza di Re, o altri Principi Sovrani, in contrario delle premesse cose.

Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica expressa et individua, non autem per clausulas generales idem continentes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ac derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Per le quali cose tutte e singole, comechè alla sufficiente derogazione di esse, e dell' intiero tenore di esse, si fosse dovuto osservare una formola speciale, specifica, espressa ed individuale, o altra più ricercata, e non già un cenno o altro fatto per clausole generali equivalenti; pur tutta volta per l'effetto delle cose premesse per questa volta sola, spezialmente ed espressamente vi deroghiamo e vogliamo che sia derogato, avendo colle presenti per pienamente e sufficientemente espresso il tenore di tutte e ciascuna cosa in particolare, e da inserirsi parola per parola, rimanendo per altro fermo in suo vigore il restante, non ostante il resto in contrario, e sia qualunque.

Quocirca ut praemissa omnia sic per Nos, ut praefertur, disposita suum integre sortiantur effectum, Venerabili Fratri Gabrieli Ferretti Archiepiscopo Seleucensi Nostro et Apostolicae Sedis Nuncio in Civitate Neapolis commoranti, quem in harum Litterarum Nostrarum Executorem eligi-

Quindi perchè tutto il così disposto per Noi, come si è detto, abbia il suo intiero effetto, ordiniamo al Venerabile Fratello Gabriele Ferretti, Arcivescovo di Seleucia, Nunzio nostro, e della Sede Apostolica, dimorante in Napoli, che con Apostolico Rescritto eleggiamo Ese-

mus, per Apostolica scripta mandamus, ut ipse per se vel alium Virum Ecclesiastica Dignitate insignitum ab eo subdelegandum praesentes Nostras Litteras, ubi et quando opus fuerit, ac quoties ab iis quorum interest, aut ab aliquo eorum fuerit requisitus, solemniter publicet, et exequatur omniaque et singula in eis contenta faciat auctoritate Nostra ab omnibus, ad quos spectat, et pro tempore spectabit inviolabiliter observari, atque ut tam ipse quam Persona ab eo subdeleganda super quacumque oppositione in actu exequutionis quomodolibet oritura etiam definitiva, et quacumque appellatione remota, pronunciare libere ac licite possit et valeat. Contradictores quoslibet ac rebelles per sententias, censuras, paenasque Ecclesiasticas, aliaque juris et facti remedia compescendo, invocato etiamsi opus fuerit auxilio brachii Saecularis plenam et omnimodam facultatem concedimus atque elargimur. Eidem vero Archiepiscopo Seleucensi Nostro et Apostolicae Sedis Nuncio praecipimus ac mandamus, ut singulorum Actorum, et decretorum in praesentium Litterarum exequutione conficiendorum exemplar authentica forma exaratum intra Quadrimestre ab expleta ipsarum exequutione ad hanc Apostolicam Sedem transmittat, illudque in Archivio Congregationis rebus Consistorialibus praepositae de more observari edicimus et decernimus.

Volumus autem quod fructus Ecclesiarum Juvenacensis ac Terlitiensis

cutore di queste nostre Lettere, che egli di per se stesso, o per altra persona Ecclesiastica, insignita di Dignità, da suddelegarsi da lui, dove e quando faccia d'uopo, e quante volte ne sarà richiesto dalle parti interessate, o da alcuna di esse, pubblichi solennemente, e dia esecuzione alle presenti nostre Lettere, e colla nostra Autorità faccia osservare inviolabilmente tutto il contenuto in esse da tutti quelli a cui spetta, o spetterà *pro tempore*; e che tanto esso, quanto le persone da suddelegarsi da lui, possa liberamente e lecitamente pronunziare e definire su qualunque opposizione, che nell'atto della esecuzione in qualunque modo sorger potesse, senza alcuna appellazione: e gli diamo ancora piena ed assoluta facoltà di tener a dovere qualunque contradditore o ribelle con sentenze, censure, pene ecclesiastiche, ed altri rimedii di fatto e diritto, invocando, se occorre, anche il Braccio Secolare. Comandiamo poi ed ordiniamo al medesimo Arcivescovo di Seleucia, Nunzio nostro, e della Sede Apostolica, che nel termine di un Quadrimestre dalla esecuzione di queste Lettere trasmetta a questa Sede Apostolica in forma autentica copia di tutti gli atti e decreti da farsi nella esecuzione delle medesime, e che secondo l'usanza si conservi nell'Archivio della Congregazione degli Affari Concistoriali.

Vogliamo poi, che i frutti delle Chiese di Giovenazzo e Terlizzi at-

juxta reditus respectivis Mensis ut supra attributos de more taxentur in florenis aureis de Camera Septuagintaseptem cum uno tertio, nempe in florenis aureis Quadragintaquatuor pro Ecclesia Juvenacensi, et in florenis triginta tribus cum uno tertio pro Terlitiensi, quodque ejusmodi Taxa in Libris Camerae Apostolicae describi debeat. Volumus tandem quod earum Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu Notarii publici subscriptis, ac sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus ubique Locorum in judicio et extra adhibeatur fides, quae iisdem praesentibus adhiberetur, si originaliter forent exhibitae et ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrae dismembrationis, separationis, suppressionis, erectionis, redintegrationis, constitutionis, unionis, concessionis, attributionis, commissionis, derogationis mandati et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octigentesimo trigesimo quinto, Quarto Nonas Martii, Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Loco ✠ Plumbi — Super quibus quidem Litteris Ego Notarius publicus praesens Transumptum con-

tribuiti secondo il costume in proporzione delle rendite alle rispettive Mense, come si è detto di sopra, vengano tassate per la Chiesa di Giovenazzo in fiorini d' oro quarantaquattro, ed in fiorini trentatrè ed un terzo per quella di Terlizzi, e che questa Tassa debbasi registrare ne' Libri della Camera Apostolica. Vogliamo finalmente, che a'sunti di queste Lettere, o copie stampate delle medesime, munite di sottoscrizione di pubblico Notajo, e di suggello di persona costituita in dignità Ecclesiastica, si presti quella fede, che si presterebbe alle presenti, come se si fossero originalmente esibite e dimostrate. Non sia dunque lecito affatto a chiunque di violare, o contraddire con temerario ardimento a questa nostra Carta di smembramento, separazione, soppressione, erezione, reintegrazione, costituzione, unione, concessione, attribuzione, commessione, derogazione, mandato, e volontà. Che se alcuno a ciò attentare presumesse, sappia costui che egli incorrerà nella indegnazione dello Dio Onnipotente e de' SS. Apostoli Pietro e Paolo. Dato a Roma — in S. Pietro — anno dell' Incarnazione 1835 — 4 Marzo, del nostro Ponteficato anno 6.

In luogo ✠ del Piombo — Dalle quali Lettere io Notar pubblico trassi e segnai la copia presente, presen-

feci et signavi praesentibus DD. Germano et Damaso Testa Testibus et A. F.

Concordat cum originali. A. Giansanti Officialis Deputatus.

B. Cardinalis protonotarius.

Ita est. Carolus Battaglia, Notarius Apostolicus.

ti i Signori Germano, e Damaso Testa testimoni, e A. F.

Concorda coll' Originale. A. Giansanti ufficiale Deputato.

B. Card. Protonotaro.

Così è. Carlo Battaglia Notar Apostolico.

Il Commendatore Vice Presidente e Delegato de' Regii *Exequatur* della Consulta de' Reali Dominii al di qua del Faro.

Veduto il transunto di Lettere Apostoliche spedite in Roma il dì 4 dello spirato marzo, colle quali in seguito di Sovrani Ufizii praticatisi da S. M. il Re N. S. al S. Padre, si è degnata la Santità Sua di elevare allo stato di Cattedrali le due Chiese di Giovenazzo e Terlizzi, e di unirle perpetuamente, e con unione egualmente principale alla Chiesa Vescovile di Molfetta, come ancora reintegrare, ed istituire i respettivi Capitoli Cattedrali nell' indicate due Chiese di Giovinazzo e Terlizzi, colla facoltà a que' Capitoli e Canonici di formare de' particolari e nuovi statuti per lo buono regolamento di dette Chiese, e correggere i già fatti coll' approvazione bensì del Vescovo di Molfetta, Giovenazzo, e Terlizzi, e per l'eseguimento di dette Lettere Apostoliche si destina Monsignor D. Gabriele Ferretti Arcivescovo di Seleucia, e Nunzio Apostolico presso di questa Real Corte.

Veduti altresì i Reali Rescritti del 30 marzo e 19 aprile di quest' anno rimessi dal Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici per la impartizione del Regio *Exequatur* alla enunciata Carta Pontificia.

Si eseguano le accennate Lettere Apostoliche. Ben inteso che rispetto agli Statuti che anderanno a formarsi dai Capitoli, e Canonici delle suddette due Chiese, debbono i Capitoli medesimi conformarsi alle Leggi, ed alla Polizia del Regno.

Napoli, 21 aprile 1836.

Firmato, *Domenico Criteni.*

XXX. *Real Decreto col quale accordasi una proroga per formare e pubblicare il quadro delle rendite costituite della Collegiata di S. Lorenzo martire nel comune di S. Lorenzo Maggiore.*

Capodimonte, 7 marzo 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi de' motivi che hanno impedito finora la Collegiata di S. Lorenzo martire nel comune di S. Lorenzo maggiore in diocesi di Cerreto e Telese di poter formare e pubblicare il quadro delle sue rendite costituite;

Volendo d' altronde che gl' interessi della Chiesa e de' poveri non sieno in menoma parte pregiudicati;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

ART. 1.°

Accordiamo altri sei mesi di proroga alla Collegiata di S. Lorenzo martire nel comune di S. Lorenzo maggiore in diocesi di Cerreto e Telese per la formazione e pubblicazione del quadro delle sue rendite costituite, ad oggetto di renderlo esecutivo.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze inc. del Port. degli Affari Eccles.
Firmato — Marchese d' Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato Pres. del Consiglio de' Ministri
Firmato — Duca di Gualtieri.

XXXI. CIRCOLARE *per rinnovare la premura nella formazione degli stati di liquidazione degli arretrati de' legati pii de' luoghi di beneficenza.*

Napoli, 16 Marzo 1836.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Darà Ella senza ulteriore ritardo riscontro al Reale Rescritto circolare comunicatole sotto il dì 11 marzo prossimo passato anno 1835, relativamente allo stato di liquidazione degli arretrati de'legati pii de' luoghi di Beneficenza, esistenti in cotesta Diocesi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XXXII. CIRCOLARE *con cui chiedesi riscontro alle date disposizioni sulle chiese lesionate.*

Napoli, 16 Marzo 1836.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Mi farà V. S. Illustrissima e Reverendissima pervenire, senza ulteriore ritardo, suo riscontro alla ministeriale del dì 28 giugno 1834, colla quale le dissi, che nel dare le notizie chieste con circolare del dì 29 di Gennajo dello stesso anno 1834, riferito avesse in quali luoghi della Diocesi le Chiese si trovassero lesionate ed in quali cadenti, dove si fossero cominciate a rifare, e dove a riedificare, ed in quali luoghi infine si trovassero riedificate; con dare nello stesso tempo conto se per l'oggetto avesse praticato uffizj all' Intendente della Provincia ed al Ministro degli affari interni, specificandone nell' affermativa la data.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XXXIII. Ministeriale contenente alcune disposizioni sul diritto di nomina ai legati pii ordinati dal fu signor Perulli.

Napoli, 26 marzo 1836.

Al Vescovo di Lecce.

Questo Real Ministero si è occupato ad esaminare le nuove deduzioni del Rettore del Collegio de' Padri della Compagnia di Gesù costì esistenti sul diritto di nomina ai legati pii ordinati dal fu D. Giovanni Vincenzo Perulli. E sul primo motivo ha osservato che quantunque col Concordato del 1818 i Religiosi siano stati ripristinati, pur tuttavia nell' art. 14 del Concordato istesso è scritto, che i beni dei Regolari non alienati saranno ripartiti fra Conventi da riaprirsi, senza aver alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che tutti restano estinti. Or la voce *beni* è generica che include beni mobili ed immobili, dritti ed azioni, per cui le Religioni ripristinate nessun dritto hanno conservato su di oggetto di qualsivoglia natura, che pria ad essi apparteneva. In conferma di che essendo non ha guari insorta disputa, se l' obelisco sotto il titolo dell' Immacolata Concezione sistente al largo del Gesù nuovo s' intendesse reintegrato ai Padri Gesuiti come un' accessione della Chiesa ad essi restituita, Sua Maestà dichiarò che appartenesse alla Città di Napoli.

Rispetto poi all' altro motivo proposto dal Rettore istesso, rilevato dai decreti riguardanti la ripristinazione dei patronati laicali, è da riflettersi che tali decreti non hanno alcuna influenza col caso attuale, poichè il diritto di nomina che il testatore Perulli accordò a' Padri Gesuiti non contiene la fondazione di un beneficio Ecclesiastico con la riserva del patronato, mancando tutti i requisiti Canonici per poterlo classificare come Beneficio Ecclesiastico. Infine neanche ha richiamato l' attenzione di questo Real Ministero il motivo allegato dal Rettore che essendo il Collegio incaricato della istituzione dei giovani, meglio di ognun altro conoscer può chi tra di essi sia meritevole di esser nominato al godimento di cui trattasi.

Sul proposito debbo manifestarle che se gli istruttori conoscer possono il merito dei giovani, molto più di essi può e dee conoscerlo l' Ordinario del luogo, senza la di cui intelligenza non si diviene alla scelta dei soggetti, e perciò è lontano ogni dubbio che la scelta possa cadere sopra persone immeritevoli.

E ciò di riscontro al rapporto che Ella mi diresse nel dì 21 gennajo ultimo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici.
Marchese d'Andrea.

XXXIV. Ministeriale con cui si dispone che nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rata si prenda norma dal Real Rescritto degli 11 *settembre* 1830.

Napoli, 6 aprile 1836.

All' Amministrazione diocesana di Avellino.

Giusta il Real Rescritto degli 11 Settembre 1830 nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rate, dee porsi mente non già all' anno redditizio, sibbene all' anno civile e naturale dal 1.° gennaro al 31 dicembre, e vedere quanti giorni in questo anno ha goduto il titolare, e quanti ne ricadono nella vacanza a pro dell' Amministrazione per potere assegnare rispettivamente ed in proporzione le rendite.

E ciò le servirà di norma, e di riscontro al rapporto che ha diretto all' oggetto a questo Real Ministero nel dì 23 marzo prossimo passato.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli affari Ecclesiastici.
Marchese d' Andrea.

XXXV. Ministeriale che dà le norme come l' Amministrazione Diocesana debba procedere contro i debitori in mancanza di atti in forma esecutiva.

Napoli, 9 aprile 1836.

Al vescovo di Mileto.

Allorquando l' Amministrazione Diocesana manca di atti in forma esecutiva contro i suoi debitori, deve convenirli giudiziariamente, ed ottenere dall' autorità competente una sentenza di condanna, la quale potrà essere eseguita anche per mezzo di Piantoni.

E ciò di riscontro al rapporto che mi ha diretto nel dì 18 prossimo passato mese.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici.
Marchese d' Andrea.

XXXVI. Real Rescritto portante la sovrana approvazione sulle due transazioni; la prima tra il Monistero di S. Maria della Visitazione, l' Istituto di S. Francesco Sales, ed altri; e la seconda tra l' Amministrazione diocesana di Capaccio e D. Diodato della Corte.

A sua eccellenza il consigliere ministro di stato, presidente della consulta generale del regno.

La Consulta de' Reali Dominj al di qua del Faro, incaricata di Real Ordine di esaminare e dire il suo parere sulla transazione progettata tra'l Monistero di Santa Maria della Visitazione, l'Istituto di San Francesco Sales in Donnalbina, la Baronessa D. Angela de Rogatis, ed i conjugi D. Francesco Negri e D. Maddalena Trabucco, ha opinato preparatoriamente di sentirsi prima l' avviso dei tre Giureconsulti da nominarsi dal Procuratore del Re presso il Tribunale Civile. E in un simile parere preparatoriamente ha essa Consulta pronunziato sul progetto di transazione tra l' Amministrazione Diocesana di Capaccio e D. Diodato della Corte. Avendo io l' uno e l' altro parere a Sua Maestà rassegnato, nel Consiglio Ordi-

nario di Stato del 4 del corrente mese, la Maestà Sua ha avuto luogo a considerare:

Che il parere dei tre Giureconsulti da nominarsi dal Procuratore del Re presso il Tribunale Civile della provincia o Valle prescritto dalle leggi civili nelle transazioni dei minori, non è una formalità di rigore in quelle delle Corporazioni religiose, ai termini del Real Decreto del 1.° dicembre 1833.

Che nelle prime un tal parere è indispensabile per determinare le basi, sulle quali possa con piena conoscenza deliberare il consiglio di famiglia, e stabilire quello che torna a maggior utilità del minore, per quindi omologarsi dal Tribunale Civile; mentre nelle seconde la deliberazione del Corpo Ecclesiastico dee sottoporsi allo esame e parere dell' Ordinario, il quale ne dee riconoscere la utilità prima di munirsi della omologazione del Tribunale.

Che nel fatto i rispettivi Tribunali non han creduto necessario il parere preventivo dei tre Giureconsulti, e senza di esso hanno omologato le due enunciate transazioni. Che volendosi ora adempiere per le medesime alla detta formalità, non solo sarebbe essa inopportuna, come quella che avrebbe dovuto precedere le sentenze di omologazione, anzi le stesse deliberazioni delle Corporazioni religiose; ma riuscirebbe eziandio gravosa alle dette corporazioni sotto il doppio rapporto del tempo, pel quale sarebbe prolungata la Sovrana approvazione, e delle non lievi spese che vi occorrerebbero.

Ed avendo inoltre osservato la Maestà Sua che per le enunciate transazioni sono concorsi gli assensi delle legittime Autorità ecclesiastiche, e le omologazioni de' rispettivi Tribunali Civili, si è degnata di approvarle nella pienezza de' suoi supremi poteri.

Nel Real Nome partecipo a V. E. questa Sovrana approvazione per sua intelligenza, e la prego di respingere a questo Real Ministero i rispettivi incartamenti per potersi dare alla stessa la piena esecuzione.

Napoli, 13 aprile 1836.

Marchese d' Andrea.

XXXVII. MINISTERIALE *per la risoluzione del dubbio se possa la Curia vescovile aver ingerenza negli affari risguardanti le Chiese ricettizie.*

Napoli, 13 Aprile 1836.

AL VESCOVO DI MONOPOLI.

Sul dubbio proposto da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima, con rapporto del dì 9 agosto 1833, se possa la Curia Vescovile avere ingerenza negli affari riguardanti le Ricettizie, pei quali è stabilito dover procedere il Vescovo esclusivamente a norma delle determinazioni Ponteficie, e Sovrane, la Commissione dei Vescovi ha ora risposto, che se per Curia s' intende il Vicario Generale, facendo questi *una eademque persona* col Vescovo, non resta impedito dal poter agire come il di lui principale, con che però si stia alla comune regola Canonica, colla quale si è solo dispensato col Breve *Impensa*, relativamente all'appello al Metropolitano, che resta impedito circa la provvista delle partecipazioni precipuamente.

Trovando io regolare un tale avviso di essa Commissione, lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima perchè vi si conformi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

XXXVIII. CIRCOLARE *con cui si rimette il Real Decreto che inibisce alle autorità giudiziarie o amministrative di prender parte negli aggiustamenti di rate sulle rendite delle Mense vescovili, delle Badie e de' Beneficii.*

Napoli, 13 Aprile 1836.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Le rimetto qui unite N.° 3 copie conformi del Real Decreto de' 14 Marzo ultimo, per effetto del quale è proibito alle Autorità giudiziarie od amministrative di prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadie e de' Beneficii,

tanto ne' casi di vacanze, quanto nelle riprovviste, dovendo tai lavori rimaner sempre nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Diocesane, con le norme ed istruzioni in vigore sulla materia.

Ella, nel rimanerne intesa, ne darà comunicazione a chi si conviene per lo adempimento che ne risulta di sua parte.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

Capodimonte, 14 Marzo 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l'articolo XVII del Concordato del 1818 sullo stabilimento delle Amministrazioni Diocesane, in vece del soppresso Monte Frumentario, per la cura ed amministrazione delle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadie e de' Beneficii vacanti;

Veduti i varii atti e le istruzioni in seguito emanate, e per effetto delle quali trovansi fissate le attribuzioni e i doveri delle Amministrazioni Diocesane, i rapporti del Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici colle Amministrazioni medesime, e le norme per la retta amministrazione delle Mense, Abbadie e Beneficii vacanti;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

ART. 1.°

Il procedere e lo stabilire gli aggiustamenti di rate sulle rendite delle Mense Vescovili, delle Abbadie e de' Beneficii, tanto ne' casi di vacanza, quanto nelle provviste delle suddette Mense, Abbadie e Beneficii, rimarranno della competenza esclusiva delle Amministrazioni Diocesane costituite a tenore dell'articolo XVII del Concordato, le quali li formeranno colle norme ed istruzioni in vigore, e ne daranno, prima di mandarli ad

effetto, distinto ragguaglio al Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, siccome finora si è praticato, per attenderne le osservazioni, se vi sarà luogo a farne, o le diffinitive risoluzioni.

ART. 2.°

I Tribunali ed ogni altra Autorità giudiziaria, o amministrativa, non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle Amministrazioni Diocesane. Ne' casi di dubbj, o di quistioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate, formati dalle suddette Amministrazioni, le parti interessate, o le stesse Amministrazioni, a seconda di quanto si è praticato finora, si dirigeranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, per riceverne dal medesimo i chiarimenti e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà l'affare esser di tale natura da esigere le nostre Sovrane risoluzioni, ne rassegnerà a Noi rapporto ed attenderà i nostri Sovrani ordini.

ART. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente del Cons. de' Ministri
Firmato — DUCA DI GUALTIERI.

XXXIX. Real Rescritto circolare con cui si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi processioni nel dopo pranzo.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Con Real Rescritto circolare del dì 28 novembre prossimo passato anno 1835 fu comunicata la Sovrana risoluzione del dì 2 dello stesso mese, colla quale mentre vennero confermate le disposizioni del dì 10 Dicembre 1768 di *doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai nel dopo pranzo*, si eccettuarono i casi, ne' quali il Ministro della Polizia generale a suo giudizio credesse di accordare un espresso permesso di eseguirsi la processione nelle ore vespertine.

Avendo io posteriormente umiliato a S. M. le osservazioni del Vescovo di Gallipoli per ottenere che la eccezione divisata avesse luogo nella sola Capitale, e non nelle Provincie, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 25 febbrajo corrente anno, confermando la rigorosa osservanza di non permettersi nelle Provincie processioni di dopo pranzo, ha ordinato che il Ministro di Polizia si avvalga della facoltà concessagli da S. M. nell'antecedente Sua Sovrana risoluzione de' 2 novembre 1835, in casi straordinarii e rari.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, ed uso corrispondente di sua parte.

Napoli, 27 Aprile 1836.

MARCHESE D'ANDREA.

XL. Real Decreto, con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione del quadro delle rendite costituite della Mensa, de' Beneficii e delle Badie in diocesi di Sessa.

Capodimonte, 3 Maggio 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che hanno impedito finora di formare e pubblicare il quadro delle rendite tutte costituite appartenenti alla Mensa Ve-

scovile di Sessa, non che alle Badie, e Beneficj esistenti in quella Diocesi;

Volendo d'altronde che non restino affatto pregiudicati gl'interessi della Chiesa, e dei poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del portafoglio degli affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine fissato per poter formare, e pubblicare nella Diocesi di Sessa il quadro delle rendite costituite di quella Mensa Vescovile, non che delle diverse Badie e Beneficii colà esistenti per renderlo esecutivo, da decorrere dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente del Cons. de' Ministri
Firmato — DUCA DI GUALTIERI.

XLI. REAL RESCRITTO con cui, malgrado la massima di dovere i conventi riaprirsi a carico de' comuni, pure si accorda un soccorso pecuniario a' Religiosi riformati del comune di Nardò, onde riparare le crollanti fabbriche del di loro convento.

AL SIGNOR INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI TERRA D'OTRANTO.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà la domanda avanzata dai Religiosi riformati stabiliti nel Comune di Nardò, diretta a conseguire un soccorso, onde riparare le crollanti fabbriche del di loro Convento; la Mae-

stà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato dei 3 andante mese, nell' ordinare di rimanere ferme le massime, che i Conventi debbano essere riaperti a carico dei Comuni, dei Circondarii, dei Distretti delle Provincie, che ne profittano nell' esercizio e nelle pratiche del culto Divino, si è degnata ciò non ostante di accordare ai divisati Religiosi per l' oggetto indicato un soccorso di ducati 200 sui fondi dell' Amministrazione Diocesana di Nardò.

Nel Real Nome lo partecipo a lei per sua intelligenza.

Napoli, 11 Maggio 1836.

MARCHESE D' ANDREA.

XLII. CIRCOLARE con cui si chieggono le osservazioni de' Vescovi sul progetto di assicurare le rendite delle parrocchie.

Napoli, 11 maggio 1836.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni mi ha partecipato che uno de' Consigli provinciali di questi Reali Dominii abbia esposto che le rendite delle Parrocchie sovente si diminuiscono per negligenza de' Parrochi che non assicurano i Capitali con la iscrizione su i registri delle ipoteche, e non reclamano contro la usurpazione de' fondi che si commette dai privati; e che diminuita per tale negligenza la rendita propria delle Parrocchie, i Comuni sono talora nella necessità di supplirvi co' proprii fondi. Per tale ragione ha domandato di accordarsi agli Agenti comunali l' esercizio di una tal quale vigilanza sull' amministrazione del patrimonio delle Parrocchie, onde impedire qualunque diminuzione del medesimo, ed allontanare il pericolo che deriva ai Comuni di essere chiamati a supplirvi.

Prima di rassegnare questo voto a S. M., desidero che V. S. Illustrissima e Reverendissima occupandosene con quella maturità e ponderazione, che la importanza dello affare esige, mi manifesti le osservazioni, che potranno occorrerle su quel che ha esposto il Consiglio provinciale, e mi faccia nel tempo stesso conoscere se creda di potersi, o no ammettere il provvedimento dal medesimo provocato, adducendone nell' uno e nell' altro caso le ragioni; e con indicarmi pure, nel caso negativo, gli espedienti che Ella nella sua saviezza giudichi di potersi adottare coeren-

temente alle Leggi , e regole della Chiesa, qualora trovi sussistenti gl' inconvenienti allegati dal Consiglio provinciale.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XLIII. REAL DECRETO *concernente le facoltà attribuite allo stralcio del patrimonio regolare riunito alla Commissione esecutrice del Concordato.*

Napoli, 17 maggio 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 27 di aprile 1835, con cui approvammo quanto la Commessione esecutrice del Concordato si proponeva disporre per lo scioglimento della Commessione mista amministratrice del patrimonio regolare, rimanendone lo stralcio presso della suddetta Commessione esecutrice del Concordato;

Veduti i reali decreti de' 18 di giugno e de' 13 agosto 1821, e de' 3 di maggio 1824, per effetto de' quali alla Commessione mista amministratrice del patrimonio regolare trovavansi attribuiti gli stessi modi di agire contro gli Amministratori del patrimonio regolare suddetto, che col real decreto de' 26 di marzo 1816 furono prescritti contro tutti gli agenti contabili delle altre pubbliche amministrazioni;

Veduta l' altra nostra sovrana risoluzione de' 3 di gennaio del corrente anno, con cui destinammo il Presidente Commendatore *Tavassi* a trattare con *D. Gennaro Coppola* segretario della già Commessione mista, destinato per parte della Santa Sede, onde ultimarsi per via di compromesso alcune delle pendenze relative alla detta sciolta amministrazione del patrimonio regolare ne' termini proposti dalla Commessione esecutrice del Concordato, e da Noi approvati;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

ART. 1.°

Allo stralcio del patrimonio regolare, riunito alla Commessione esecutrice del Concordato, rimangono attribuite le stesse facoltà che avea la Commessione mista amministratrice del patrimonio regolare, ai termini delle leggi, de' decreti, e de' regolamenti in vigore.

ART. 2.°

Le operazioni relative alla ultimazione de' conti degli Amministratori diocesani del patrimonio regolare, ne' termini de' reali decreti de' 18 di giugno e de' 13 di agosto 1821, e de' 3 di maggio 1824, saranno disimpegnate da' due compromessarj nominati per le pendenze del suddetto patrimonio, Presidente Commendator *Tavassi* e *D. Gennaro Coppola* segretario della disciolta Commissione mista, eseguendosi da' medesimi quanto potrà riguardare la indicata ultimazione de' conti sotto la immediata dipendenza e vigilanza della Commessione esecutrice del Concordato, e secondo le istruzioni che dalla medesima saranno ad essi comunicate sull'oggetto, salvi i legittimi gravami.

ART. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incarito interinamente del portafoglio degli Affari ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segr. di Stato delle Finanze incaric. interin. del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri.
Firmato — MARCHESE RUFFO.

XLIV. MINISTERIALE *con cui si fa osservare che la carica di procuratore de' cleri ricettizii si dee, a' termini delle sovrane istruzioni, esercitare gratuitamente.*

Napoli, 18 maggio 1836.

ALL' ARCIVESCOVO DI OTRANTO.

La pensione benchè modica che Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima ha proposto assegnarsi al Procuratore dei Cleri Ricettizii a carico dei Cleri medesimi, contrarierebbe il disposto colle Sovrane Istruzioni di dovere la carica di Procuratore esercitarsi gratuitamente, e per turno dagli stessi Partecipanti; e sarebbe di cattivo esempio se il procuratore non vuol soggiacere ad anticipare del suo il denaio che può occorrere per i Ruoli ed altro: può benissimo nella distribuzione ai Partecipanti ritenere presso di se, e coll'assenso dell' Ordinario qualche somma da riportarla poi cessato il bisogno, ma non mai debbono essere tassati i Partecipanti.

Riscontro in tal modo il suo rapporto del dì 19 marzo corrente anno sull' oggetto in discorso.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
incaricato del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

XLV. DISPOSIZIONE MINISTERIALE *perchè nella Collezione in istampa degli atti per la esecuzione del Concordato s' inserisca la risoluzione Sovrana ordinante che i funzionarii amministrativi di qualunque grado, sieno nella diretta dipendenza del dipartimento degli affari ecclesiastici per tutto ciò che riguarda la proprietà della Chiesa.*

Napoli, 24 maggio 1836.

Nella collezione degli atti per la esecuzione del Concordato che si pubblicano per la stampa, s' inserisca il seguente articolo:

« Nel Consiglio Ordinario di Stato del 31 marzo 1833, Sua Maestà, » veduto l' art. V, § 2, della legge de' 12 dicembre 1816 sull'Ammini-

» strazione Civile così conceputo . . . *L' Intendente corrisponderà inoltre*
» *con ogni altro Ministero o Segreteria di Stato, e ne dipenderà in tutto*
» *ciò che essi gli commetteranno ne' rispettivi dipartimenti*; si è degnata
» di dichiarare che i funzionarj amministrativi di qualunque grado, sono
» per ispeciale Sovrana delegazione nella diretta dipendenza del Dipartimento
» degli Affari Ecclesiastici, per tutto ciò che risguardi l' amministrazione
» delle proprietà della Chiesa.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XLVI. MINISTERIALE *con cui trovasi disposto che le Amministrazioni diocesane in fatto di giudizio abbiano a riguardarsi come Amministrazioni pubbliche.*

Napoli, 11 giugno 1836.

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Rilevo dal pregevole uffizio che Ella mi ha diretto nel dì 28 prossimo passato mese di essersi da un Tribunale Civile ritenuto il principio che in fatto di giudizio avessero a risguardarsi le Amministrazioni Diocesane come Amministrazioni pubbliche. Io non ho altra cosa da aggiungere al saggio avviso esternato da Vostra Eccellenza sul proposito, se non che quantunque le Diocesane non sieno pubbliche Amministrazioni pure per ispeciali concessioni contenute in particolari Decreti godono alcuno dei privilegii di esse.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XLVII. Real Rescritto circolare diretto ad eccitare lo zelo pastorale nel concorso con oblazioni alla spesa richiesta per la canonizzazione del Beato Francesco di Geronimo.

Agli ordinarj de' reali dominj al di quà del faro.

Il Provinciale de' PP. Gesuiti con supplica pervenuta da S. M. a voce, esponendo che per avere il S. Padre con decreto di Settembre 1835 approvati due miracoli operati dall' ALTISSIMO per intercessione del Beato Francesco di Geronimo della Compagnia di Gesù, sia prossimo ad eseguirsi la solenne canonizzazione di un tale Beato; ha chiesto dalla M. S. di spedirsi circolare a tutte le Autorità Ecclesiastiche, Civili e Giudiziarie, onde animarle a concorrere colle loro largizioni alla ingente spesa occorrente per la indicata canonizzazione del Beato Francesco di Geronimo.

Essendosi la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 31 maggio prossimo scorso degnata autorizzarmi a dare gli ordini, e praticare gli uffizj analoghi alla domanda del Provinciale suddetto; ne rendo nel Real Nome Lei intesa, nella fiducia che si presterà non solo nel suo particolare ad un' opera così degna, ma spiegherà tutto il suo zelo pastorale, per animare cotesti diocesani a concorrervi.

Napoli, 15 giugno 1836.

Marchese d'Andrea.

XLVIII. Bolla Pontificia, munita del regio exequatur, *per l'aggregazione delle giurisdizioni farfensi in regno alle rispettive Diocesi.*

IN NOMINE DOMINI. AMEN.

Cunctis ubique pateat quod anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi MDCCCXXXVI, die vero XVIII Mensis Junii, Pontificatus autem SS. Domini nostri Gregorii PP. XVI. Anno ejus sexto.

Ego Officialis deputatus infrascriptus vidi et legi quasdam Litteras Apostolicas sub plumbo debite expeditas tenoris sequentis videlicet - Gregorius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam Rei Memoriam. Romani Pontificis vigilantia licet assiduis, gravissimisque negotiis distenta in gerenda Catholicae Ecclesiae procuratione id etiam exigit atque postulat, ut ad quamlibet Dominici agri partem pastoralis sui Officii studium conferat, ac ea Apostolica sollicitudine et auctoritate decernat quae ad Animarum salutem, et ad rectam Ecclesiarum administrationem facilius redundare in Domino conspiciuntur. Porro duo Monasteria Sanctae Mariae Farfensis, et Sancti Salvatoris Majoris Ordinis Sancti Benedicti in districtu hujus Nostrae Almae Urbis posita ac invicem perpetuo dudum unita inter perantiquas et celebriores Abbatias accenseri indubia testantur monumenta.

Hujusmodi enim Monasteria quae

In nome del signore. così sia.

Sia a tutti dovunque manifesto, che nell' anno della Natività del Signore nostro Gesù Cristo MDCCCXXXVI, addì 18 del mese di giugno, nel VI anno del pontificato del SS. Signor nostro Gregorio PP. XVI.

Io qui sottoscritto Offiziale deputato ho veduto, ed ho letta una lettera Apostolica regolarmente spedita sotto il piombo del seguente tenore cioè - Gregorio Vescovo servo de'servi di Dio. A perpetua memoria delle cose. La vigilanza del Romano Pontefice sebbene da assidue cure, e gravissime occupata nel Governo della Cattolica Chiesa vuole anche, e richiede di stendere sovra ogni parte del Campo del Signore l'impegno del Pastorale suo incarico, e stabilire con Apostolica premura, ed autorità quel che alla salute delle anime, e alla regolare amministrazione delle Chiese più agevolmente nel Signore conduce. Non è da mettersi in dubbio dacchè sicuri monumenti fan prova, che i due monasteri di S. Maria di Farfa, e di S. Salvatore dell'Ordine Maggiore di S. Benedetto situati nel Distretto di questa nostra Alma Roma, o tra loro in perpetuo non guari riuniti, sieno da annoverare tra le più antiche, e celebri Abbazie.

Poichè i medesimi Monasteri, che

vere nullius Dioecesis dicuntur proprium habent territorium a cujusvis Episcopi Dioecesi penitus avulsum ac separatum eorumque Praesules seu Abbates Commendatarii activa omnimoda, et quasi Episcopali in Clerum, populumque sibi subjectum spirituali pollent in utroque foro jurisdictione, singularibusque a Romanis Pontificibus praedecessoribus Nostris, ac praesertim a fel. rec. Urbano PP. Octavo cumulati fuere juribus, privilegiis, et honoribus. Plurima quidem Coenobia, Paroeciae, Ecclesiae, Villae, Oppida, et Loca olim suberant utrique Abbatiae, quorum tamen non pauca vel ad ampliandas noviter erectas Dioeceses, vel ad majorem Christifidelium procurandam utilitatem deinde subtracta fuisse constat.

Superiori etiam saeculo cum praeter Territorium Abbatialibus Ecclesiis conjunctum suam adhuc eadem Monasteria protenderent jurisdictionem in plures inter se dissitas Ecclesias et Paroecias intra limites nonnullarum Dioecesum tum Pontificiae ditionis, tum Regni utriusque Siciliae existentes. Episcopi autem Status Pontificii in quorum Dioecesibus memoratae Paroeciae, et Ecclesiae reperiebantur vehementer instarent, ut ipsae respectivis Dioecesibus subjective conjungerentur factum est ut a rec. mem. Benedicto XIV pariter Decessore Nostro voti compotes redderentur. Etenim hic Praedecessor Noster matura deliberatione perpendens praefatas Abba-

possono a buon dritto chiamarsi *Nullius Dioecesis*, hanno il proprio territorio dalle Diocesi di qualunque altro Vescovo staccato, e disgiunto, e i loro Prelati, o Abbati Commendatarii son rivestiti di un' attiva, completa, e quasi Episcopale spiritual Giurisdizione nell' uno e nell'altro foro sul Clero, e sul popolo loro soggetto; e furono da' Romani Pontefici nostri Predecessori, e particolarmente da Urbano VIII, di felice memoria, arricchiti di molti dritti privilegii, ed onori. Molti Monasteri, Parrocchie, Chiese, Ville, Paesi e Luoghi furono una volta all' una, e all' altra Abazia soggetti, de' quali non pochi però vennero quindi da esse separati, o per ampliare le Diocesi nuovamente erette, o per procurare il maggior vantaggio de' fedeli.

Anche nello scorso secolo stendendo i Monasteri medesimi la loro giurisdizione oltre il territorio unito alle Chiese Abbaziali su molte Chiese, e Parrocchie fra loro distanti, e situate fra i confini di alcune Diocesi spettanti alla giurisdizion Pontificia, e del Regno delle due Sicilie, e facendo forti istanze i Vescovi dello Stato Pontificio, nelle Diocesi de' quali esse Chiese, e Parrocchie si ritrovavano, acciò alle medesime rispettivamente si aggregassero, ottenero questi da Benedetto XIV di recente memoria parimente nostro Predecessore il loro intento. Poichè considerando il nostro Predecessore con maturo consiglio, che le predette Abbazie solevano per lo più

tias, ut plurimum commendari consuevisse Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus virtute, doctrina, et generis nobilitate praestantibus, qui gravibus crebrisque in urbe occupati negotiis Paroecias omnes et Ecclesias extra proprium Abbatiarum Territorium hac illac in diversis Episcoporum Dioecesibus sitas, ac inter se longe lateque distantes sacra visitatione coram perlustrare impediebantur, simulque animadvertens maximam Ecclesiastico regimini futuram utilitatem si praedictae Ecclesiae intra variarum Dioecesum fines, et in ipsis veluti earum visceribus collocatae, ac prorsus sejunctae a singulis administrarentur earumdem Dioecesum Episcopis, qui facilius eas invisere, oves pascere, dissidia componere, aliaque mala avertere potuissent, Constitutioni, quae incipit - Dum universi - sub datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Septingentesimo Quadragesimo Septimo, tertio Idus Martii, Pontificatus sui Anno septimo, ac etiam subsequente schedula Motus proprii cujus initium - Et si ea - diei duodecimae Augusti ejusdem Anni Ecclesias, Paroecias, Oppida, aliaque Loca in pluribus Ditionis Pontificiae Dioecesibus comprehensa a jurisdictione Abbatis Commendatarii Sanctae Mariae Farfensis et Sancti Salvatoris subtraxit, earumdemque Dioecesum Antistibus assignavit atque subjecit, reservato tamen in memoriam, et in recognitio-

conferirsi a Cardinali della Santa Romana Chiesa per virtù, per dottrina, e per nobiltà di stirpe chiarissimi, i quali per i frequenti affari, e gravi che occupavanli dentro di Roma, non potevan di persona visitare tutte le Parrocchie, e le chiese loro soggette sparse qua, e là in diverse Diocesi e tra loro per ogni verso distanti; e riflettendo insieme che a grandissimo vantaggio sarebbe riuscito all' Ecclesiastico Governo se le menzionate Chiese ristrette dentro i confini di varie Diocesi, e come a dire, immedesimate con esse, venissero amministrate ciascuna da quei Vescovi delle medesime, che più agevolmente avessero potuto visitarle, aver cura delle anime, comporre i disturbi, e ogni altro male impedire con una Costituzione, la quale incomincia - *Dum universi* - sotto la data di Roma presso S. Maria Maggiore nell' anno dell' Incarnazione del Signore 1747 a dì 14 marzo nel VII anno del suo Pontificato, e nella cedola susseguente di Moto proprio la quale incomincia - *Et si ea* - a dì 12 agosto dell' anno medesimo segregò dalla giurisdizione dell' Abbate Commendatario di S. Maria di Farfa, e di S. Salvatore le Chiese, le Parrocchie, i Paesi, e gli altri Luoghi compresi in varie Diocesi della Pontificia giurisdizione, ed ai Vescovi delle medesime gli assoggettò e sottopose, riserbandosi però un annuo Canone di Cera bianca da pagarsi da ciascun Vescovo al predetto Abbate Commendatario a per-

nem praefatae dismembrationis perpetuis futuris temporibus commemorato Abbati Commendatario quodam cerae albae canone juxta numerum et qualitatem Paroeciarum, Ecclesiarum, ac Monasteriorum avulsorum a singulis Episcopis quotannis solvendo.

Simili modo Leoni XII Praedecessori Nostro Apostolicis Litteris datis Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octigentesimo Vigesimo septimo, Nonis Maii, a spirituali jurisdictione Nullius Dioecesis Sanctae Mariae Farfensis, et Sancti Salvatoris Majoris Suburbium cum Parochiali Ecclesia penes Reatem existens, sejungendum, ac Reatinae Dioecesi uniendum, et incorporandum placuit, adjecta lege ut singulis annis in pervigilio Assumptionis Beatae Mariae Virginis libras cerae albae viginti Reatinus Antistes Abbati Commendatario pro tempore Farfensi, quasi perenne pristinae subjectionis testimonium omnino traderet.

His freti exemplis hodierni Episcopus Aquilanus, Reatinus, Marsorum, Asculanus, Aprutinus, et Sulmonensis, in quorum Dioecesibus, vel in finitimis Locis nonnullae Villae, Oppida, Paroeciae, Ecclesiae, Canonicatus, Beneficia, Sodalitia, aliaque pia Loca intra limites utriusque Siciliae posita reperiuntur, humillimas Nobis attulerunt praeces, ut eadem Oppida, Paroecias, Ecclesias, aliaque pia Loca avelleremus a spirituali regimine Abbatis Commendatarii San-

petua memoria del menzionato smembramento.

In simil guisa piacque a Leone XII, nostro Predecessore, con lettera Apostolica data nell' anno dell' Incarnazione del Signore 1827, a dì 7 maggio, separare dalla spirituale giurisdizione della Diocesi *Nullius* di S. Maria di Farfa, e di S. Salvatore Maggiore un sobborgo con Chiesa Parrocchiale esistente presso Rieti colla legge, che in ogni anno nella Vigilia dell' Assunzione della Beata Vergine Maria il Vescovo di Rieti desse libre venti di cera bianca all'abbate Commendatario di Farfa *pro tempore*, come a perenne testimonianza dell' antica suggezione.

Appoggiati a questi esempli gli attuali Vescovi di Aquila, di Rieti, de' Marsi, di Ascoli, di Teramo, di Solmona, nelle Diocesi de' quali, o ne' luoghi ad esse confinanti sono alcune Ville, Paesi, Parrocchie, Chiese, Canonicati, Beneficii, Congregazioni, ed altri luoghi pii dentro i Confini del Regno delle Due Sicilie, inviaronci umilissime suppliche perchè fossero per Noi i medesimi Paesi, Parrocchie, Chiese, ed altri luoghi pii dal governo spirituale dell' abbate commendata-

ctae Mariae Farfensis, et Sancti Salvatoris Majoris eorumdemque Dioecesibus, ac Territoriis perpetuum in modum adjiceremus. Memorati autem Episcopi exposuerunt nomina ac titulos Oppidorum, Villarum, Paroeciarum, Ecclesiarum, piorumque Locorum esse quae sequuntur, nimirum:

In Dioecesi Aquilana Ecclesiam Sancti Stephani in Villa Cordabellae apud terram Sancti Demetrii, et aliam Ecclesiam ruralem SS. Annunciationis, seu Sanctae Mariae de Arguato in territorio Ripae Fagnani, Ecclesiae Collegiatae Sancti Laurentii de Beffio ut fertur unitam, et aliam Ecclesiam Parochialem *Sanctae Mariae de Aggrajano in territorio* Sancti Pii Fonticulorum, *nec non* Monasterium Sanctimonialium *eidem Ecclesiae contiguum, quod vocant* delle Rocchettine, *et aliam* Ecclesiam SS. Trinitati *dicatam in Villa Sancti Pii, et aliam Ecclesiam Sancti Joannis Baptistae intus Terram* Fonticulorum, *et aliam Ecclesiam Collegiatam, et Parochialem* Sancto Laurentio Martyri *sacram in Villa* Sancti Laurentii de Beffio, *et aliam Ecclesiam seu Oratorium sub titulo SS. Trinitatis intra eamdem Villam Sancti Laurentii, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae in Campo subtus praedictam Villam Sancti Laurentii, et aliam Ecclesiam Sancti Antonii Abbatis in* Villa Sociani, *et aliam Ecclesiam Sanctorum Joannis Baptistae, et Joannis Evangelistae de Colle in*

rio di S. Maria di Farfa, e di S. Salvatore Maggiore separati, e alle loro Diocesi e Territorii perpetuamente aggiunti. Esposero i medesimi Vescovi essere i seguenti i nomi, ed i titoli di que' paesi, di quelle Ville, di quelle Parrocchie, di quelle Chiese, di quei luoghi pii, cioè:

Nella Diocesi di Aquila una Chiesa di S. Stefano nella Villa di Cordabella presso la terra di S. *Demetrio*, una Chiesa Rurale della SS. Annunziata, o di S. Maria *da Arquate* nel territorio di Ripa Fagnano aggregata, come dicesi, alla Chiesa Collegiata di S. Lorenzo di Beffe; un' altra *Chiesa Parrocchiale*, di S. Maria di Aggrajano nel territorio di *S. Pio di Fontecchio*; un Monastero di Religiose alla stessa Chiesa contiguo, che chiaman delle *Rocchettine*, un' altra Chiesa dedicata alla SS. Trinità nella Villa di S. *Pio*; un' altra sotto il titolo di S. Giovan Battista dentro la Terra di *Fontecchio*, una Chiesa Collegiata e Parrocchiale consacrata a *S. Lorenzo Martire* nella Villa di *S. Lorenzo di Beffe*; un' altra Chiesa od Oratorio sotto il titolo della SS. Trinità dentro la villa medesima di S. Lorenzo; un' altra Chiesa di Santa Maria in Campo sotto la predetta Villa di San Lorenzo; un' altra di *S. Antonio Abbate* nella Villa di *Socciano*; un' altra di S. Giovan Battista, e di S. Giovanni Evangelista *de Colle* nella stessa Villa di Socciano; un' altra sotto gli auspicii di S. Maria *de Fon-*

eadem Villa Sociani, et aliam Ecclesiam sub auspiciis Sanctae Mariae de Fonticellis penes Socianum, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae nuncupatam delle Carapelle, *in qua hactenus spiritualem exercuit jurisdictionem tam Abbas Farfensis, quam Episcopus Aquilanus, et aliam Ecclesiam* Praeposituralem Curatam Sancti Bartolomei *penes Scopetum, et aliam Ecclesiam Sancti Andreae in Villa Casalis apud Scopetum, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae ad Nives, in Villa Forcelli juxta Scopetum, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae vulgo Sanctae Marinellae apud* Praeturum, *et aliam Ecclesiam* Parochialem *a Sancta Maria* Forfonae, *seu* Forcelli *in ipsa Aquilae Civitate, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae de Forfona extra ejusdem Civitatis moenia, quam appellant etiam Ecclesiam Sanctae Mariae de Barisciano.*

In Dioecesi vero Reatina *seu verius in loco eidem Dioecesi finitimo ac extra cujusvis Dioecesis limites posito Oppidum Capradoxi spirituali jurisdictioni Abbatis Farfensis et Sancti Salvatoris Majoris hactenus subjectum et inibi Ecclesiam Parochialem sub titulo Sancti Stephani, ac aliam Ecclesiam Beatae Mariae Virginis apud Capradoxum, ac aliam Ecclesiam Sancti Mauri penes memoratum Oppidum, ac aliam Ecclesiam sub invocatione Sancti Andrae Apostoli in ejusdem Oppidi territorio sitam.*

ticellis presso Socciano; un' altra di S. Maria chiamata delle *Carapelle*, nella quale fino a questo punto esercitarono spiritual giurisdizione tanto l' Abbate di Farfa, quanto il Vescovo di Aquila; *una Chiesa Prepositurale Curata di S. Bartolomeo vicino Scoppito*; un'altra di S. Andrea nella Villa di Casale presso *Scoppito*; una Chiesa di S. Maria *ad Nives* nella villa di *Forcella* vicino *Scoppito*; un'altra di S. Maria detta volgarmente di S. *Marinella*, vicino *Preturo*; una Chiesa Parrocchiale di S. Maria di *Forfona* o *Forcella* nella stessa Città di Aquila; e un' altra di S. Maria di Forfona fuori delle mura di essa, detta di S. Maria di *Barisciano*.

Nella *Diocesi di Rieti* poi, o a dir meglio in un luogo confinante alla medesima, e situato fuori de' confini di ogni altra Diocesi, un paese di *Capradosso* sino a questo momento soggetto alla spirituale giurisdizione dell' Abbate di Farfa, e di S. Salvatore Maggiore; nel Luogo stesso una *Chiesa Parrocchiale* sotto il titolo di *S. Stefano*; un'altra della Beata *Vergine Maria* vicino a Capradosso; un' altra di S. Mauro dappresso al paese suddetto; un' altra sotto il titolo di *S. Andrea Apostolo* collocata nel territorio del paese medesimo.

In Dioecesi autem Marsorum, *sive in locis eidem conterminis, Oppidum Rosioli praefati Abbatis Commendatarii Sanctae Mariae Farfensis, et Sancti Salvatoris Majoris spirituali jurisdictioni omnimode obnoxium, ibique Ecclesiam Collegiatam et Parochialem a Sancta Maria Gratiarum, in ejusdem vero Oppidi territorio Ecclesiam Sancti Barnabae Apostoli, ac aliam Ecclesiam Sancti Sebastiani Martyris, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae in Valle Perconeti, et aliam Ecclesiam Parochialem Sanctae Mariae a Nive prope Oppidum Manleani, et aliam Ecclesiam Abbatialem Sancti Salvatoris apud Terram Paterni.*

In Dioecesi vero Asculana Ecclesiam Praeposituralem Sancti Benedicti in Villa Sancti Benedicti, ac aliam Ecclesiam eidem Sancto dicatam extra eamdem Villam, ac aliam Ecclesiam seu Oratorium Sanctae Crucis, et aliam Ecclesiam SS. Annunciationis in Villa Collis, et aliam Ecclesiam Praeposituralem Sancti Joannis in Villa vulgo del Guasto, *et aliam Ecclesiam sub invocatione Sancti Blasii in eadem Villa existentem, et aliam Ecclesiam Sanctae Mariae in Villa nova, et aliam Ecclesiam Praeposituralem sub titulo Sanctae Luciae in Villa Podii Casalis, et aliam Ecclesiam Parochialem Sancti Viti in Villa Castellana, ibique aliam Ecclesiam Parochialem Sanctae Mariae in Coelum Assumptae, et aliam Ecclesiam Sancti Petri in Villa Gu-*

Nella Diocesi de' Marsi, ossia ne' luoghi ad essa vicini, un paese detto Rosciolo soggetto interamente alla spiritual giurisdizione del predetto Abbate Commendatario di S. Maria di Farfa, e di S. Salvator Maggiore; ed ivi una Chiesa *Collegiata e Parrocchiale* della Madonna delle *Grazie*; nel territorio del paese medesimo una Chiesa di S. *Barnaba* Apostolo; un' altra di S. Sebastiano Martire; un' altra di S. Maria nella Valle Perconeti; un' altra Chiesa Parrocchiale di S. Maria *della Neve* vicino al paese di *Magliano*; e un' altra Chiesa Abbaziale di S. *Salvatore* vicino la terra di *Paterno*.

Nella *Diocesi di Ascoli* poi una Chiesa Prepositurale di S. Benedetto nella Villa di S. Benedetto; un' altra dedicata allo stesso Santo fuori della Villa medesima; un'altra Chiesa, o Oratorio di S. Croce; un'altra della SS. Annunziata nella Villa di Colle; una Chiesa Prepositurale di S. Giovanni nella *Villa del Guasto*; un'altra Chiesa sotto l' invocazione di S. Biagio esistente nella stessa villa; una Chiesa di S. Maria in *Villanuova*; un'altra Chiesa Prepositurale sotto il titolo di S. Lucia nella Villa di Poggio Casale; un' altra Chiesa Parrocchiale di S. Vito in Villa Castellana; ed ivi un'altra Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo; una Chiesa di S. Pietro nella Villa Gubii; un' altra Chiesa Parrocchiale nella Villa di Santa Rufina; una Chiesa, o Oratorio sotto

bii , *et aliam Ecclesiam Parochialem in Villa Sanctae Ruphinae*, *et aliam Ecclesiam*, *seu Oratorium sub auspiciis Sanctae Mariae in Villa Cesani* , *et aliam Ecclesiam Parochialem Sancti Joannis Baptistae in Villa* di Macchia da Sole , *et aliam Ecclesiam Parochialem SS. Philippi et Jacobi in Villa Ulmeti*, *et aliam Ecclesiam Parochialem Sancti Egydii in Villa Laturi.*

In Dioecesi Aprutina, *Ecclesiam Parochialem Sancti Petri de Orzano* , *ac aliam Ecclesiam seu Cappellam Beatae Mariae Virginis Septem Dolorum in Villa Costuma* , *ac aliam Ecclesiam*, *seu Cappellam Beatae Mariae Virginis et Sancti Donati Collis Sansonesco.*

In Dioecesi tandem Sulmonensi Ecclesia Sancti Joanni Baptistae *dicatam in terra Gagliani.*

Jam vero Nos Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes, *ac petitam dismembrationem et unionem expediri Ecclesiastici regiminis administrationi*, *non minus quam Christifidelium commoditati profuturam conspicientes* , *simulque probe gnari Dilectum Filium Nostrum* Aloysium *Tituli Sancti Callisti Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyterum Cardinalem* Lambruschinum *nuncupatum Nostrum a Secretis Status* , *ac modernum Monasterium Sanctae Mariae Farfensis et Sancti Salvatoris Majoris Abbatem Commendatarium*, *praefatae dismembrationi pro ea quae fulget prudentia* , *pietate animarumque zelo libenter assentiri ex prae-*

gli auspicii di Santa Maria nella Villa Cesani ; una Chiesa Parrocchiale di S. Giovan Battista nella Villa di *Macchia da Sole* ; un'altra Chiesa Parrocchiale de' SS. Filippo e Giacomo nella Villa Ulmeti ; un' altra Chiesa Parrocchiale di S. Egidio nella Villa Laturi.

Nella *Diocesi Aprutina* ; una Chiesa *Parrocchiale* di S. Pietro *de Orzano* ; una *Chiesa*, *o Cappella* della B. V. Maria de' Sette Dolori nella Villa *Costume* , un' altra *Chiesa* , *o Cappella* della B. V. Maria , e di S. Donato di *Collesansonesco.*

Nella *Diocesi di Sulmona* finalmente una Chiesa dedicata a S. *Gio. Battista* nella terra di *Gagliano.*

Ora seguendo Noi le orme de' Nostri Predecessori , ed avvisando essere il chiesto smembramento, ed unione non che alla più agevole amministrazione del Governo della Chiesa una al commodo de' fedeli eziandio vantaggiosissima , e sapendo di certo che il nostro figlio diletto *Luigi Lambruschini* Cardinal Presbitero delle Chiese Romane sotto il titolo di S. Callisto, nominato nostro Segretario di Stato , e attuale Abbate Commendatario de' Monasteri di S. Maria di Farfa e di S. Salvator Maggior con quella prudenza , pietà , e zelo delle anime , per cui tanto è commendevole , di buon grado acconsente al predetto smembramento ;

missis aliisque Animum Nostrum moventibus rationalibus causis, supplicationibus praedictorum Episcoporum Aquilani, Reatini, Marsorum, Asculani, Aprutini, et Sulmonensis annuere volentes, eosdemque a quibusvis suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, ac poenis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, certa scientia, matura deliberatione, et Apostolicae potestatis plenitudine omnia et singula praedicta Oppida, Villas, Paroecias, Ecclesias, Canonicatus, Beneficia, Confraternitates, aliaque pia Loca quovis titulo nuncupentur etiamsi superius haud nominata, nec expressa, dummodo intra limites Regni utriusque Siciliae existant, atque in memoratis Dioecesibus contineantur, aut in finitimis locis sint posita, nec non Clerum et Populum ibidem commorantem a Monasteriis, seu Abbatiis Sanctae Mariae Farfensis et Sancti Salvatoris Majoris invicem unitis perpetuo dismembramus, ac dividimus, et ab eorumdem Monasteriorum Abbatis perpetui Commendatarii jurisdictione, potestate ac superioritate simili modo subtrahimus, et penitus eximimus eademque Oppida, Ecclesias, et Loca quaecumque cum suis adnexis sic dismembrata, divisa, subtracta, et exempta ac in finibus Regni Siciliarum, ut supra con-

attese le premesse, ed altre ragionevoli cause, che han mosso il nostro animo, volendo annuire alle suppliche de'Vescovi menzionati di Aquila, di Rieti, di Marsi, di Ascoli, di Teramo, e di Solmona, e assolvendo, e stimando assoluti i medesimi da qualunque sospensione, e interdetto, e da altre Ecclesiastiche Sentenze, Censure, e pene *latis a jure*, *vel ab homine*, per qualunque causa, o occasione se ne trovassero in alcun modo legati a conseguire soltanto l'effetto della presente, con certa scienza, con matura deliberazione, e con la pienezza dell'Apostolica Potestà smembriamo e dividiamo in perpetuo da'Monasteri, ossia dalle Abbazie di S. Maria di Farfa, e di S. Salvator Maggiore scambievolmente unite, *tutti*, e *ciascuno* de'Predetti Paesi, Ville, Parrocchie, Chiese, Canonicati, Benificii, Confraternite, ed altri *Luoghi Pii*, qualunque titolo essi abbiano, benchè di sopra *non menzionati*, *nè espressi*; *purchè esistano dentro i Confini del Regno delle due Sicilie*, *e nelle rammentate Diocesi*, *o ne' Luoghi vicini e confinanti*, *come ancora il Clero*, *e il popolo*, *che vi dimora*; e similmente li separiamo ed esentiamo affatto dalla *giurisdizione*, potestà, e superiorità dell'Abbate *perpetuo*, Commendatario de' Monasteri medesimi. Parimente in perpetuo *uniamo*, *annettiamo*, ed incorporiamo i medesimi Paesi, Chiese, e Luoghi tutti con quanto è loro annesso così smem-

stituta, *nec non in eis existentia Beneficia*, *Canonicatus*, *Confraternitates*, *Clerum*, *et Populum*, *ac utriusque sexus personas cujuscumque gradus, ordinis, et conditionis*, *singulis Aquilanae*, *Reatinae*, *Marsorum*, *Asculanae*, *Aprutinae*, *et Sulmonensis Ecclesiarum Cathedralium Dioecesibus*, *earumque territoriis in quibus respective sita*, *vel in locis finitimis*, *ut supra relatum est*, *collocata reperiuntur*, *perpetuum pariter in modum unimus*, *adnectimus*, *et incorporamus*, *eamdemque jurisdictionem*, *qua ipsorum Monasteriorum Farfensis*, *et Sancti Salvatoris Majoris Abbates Commendatarii in Ecclesias*, *Beneficia*, *Oppida*, *Villas*, *aliaque Loca eorumque personas potiebantur*, *et gaudebant praedictarum Dioecesum Episcopis auctoritate Apostolica pariter perpetuo concedimus et attribuimus.*

Verum Decessorum Nostrorum exempla haud Nos plene sequutos videremur, *nisi signum aliquod hujusce dismembrationis servandum decerneremus Quocirca Abbati Commendatario pro tempore existenti Nullius Sanctae Mariae Farfensis*, *et Sancti Salvatoris Majoris in pervigilio Assumptionis Beatae Mariae Virginis annuas libras quadraginta cerae albae a praedictis Episcopis pro tempore existentibus*, *nimirum ab Antistite Aquilanae Dioecesis libras duodecim*, *ab Episcopo Asculano libras decem*, *totidemque a Praesule Marsorum*, *ab Episcopo Reatino libras sex*, *ab Antistite Apru-*

brati e divisi, separati ed esenti, situati, come si è detto, ne' confini *del Regno delle due Sicilie*, come ancora *i Beneficii*, *Canonicati*, *Confraternite*, *il Clero*, *il popolo*, e le persone tutte dell' uno, e dell' altro sesso di ogni grado, ordine, e condizione, a ciascuna *Diocesi* delle Chiese Cattedrali di Aquila, di Rieti, de' Marsi, di Ascoli, di Teramo, e di Solmona, e a'loro territorii ne' quali rispettivamente si trovan situati, o ne'luoghi convicini, come si è detto, collocati: e concediamo similmente in perpetuo, e diamo con Apostolica autorità ai Vescovi delle predette Diocesi quella stessa giurisdizione di cui godevano gli Abbati Commendatarii de' Monasteri medesimi di Farfa, e S. Salvatore Maggiore, su le Chiese, Beneficii, Paesi, Ville ed altri Luoghi e persone appartenenti ad esse.

Ma parrebbe che non volessimo pienamente seguire le orme de' Nostri Predecessori, se non decretassimo di doversi serbare qualche segno *di siffatto smembramento.* Laonde vogliamo, e comandiamo, che in ogni anno nella *Vigilia dell' Assunzione della B. V. Maria* si offrano e presentino all' Abbate Commendatario esistente *pro tempore nullius* di S. Maria di Farfa, e di S. Salvator Maggiore libre quaranta di cera bianca da' Vescovi predetti esistenti *pro tempore*, cioè dal Vescovo della Diocesi di Aquila libre dodici; dal Vescovo di Ascoli libre dieci; dal Vescovo de' Marsi altrettante; dal Vescovo

tinae Ecclesiae sesquilibram , et a Praesule Sulmonensi semilibram jugiter quolibet anno exhiberi, ac praestari praecipimus , atque jubemus.

Hinc Venerabili Fratri Hieronymo Manieri Episcopo Aquilano , quem in harum Litterarum Nostrarum Executorem eligimus , ac deputamus, necessarias ad praemissorum effectum plenarie consequendum tribuimus facultates ut ipse per se, vel per alium virum ecclesiastica dignitate insignitum ab eo subdelegandum praesentes Nostras Litteras ubi , et quando opus fuerit , vel quando ab iis quorum interest vel interesse posset, aut ab aliquo eorum fuerit requisitus, aut idemmet censuerit solemniter publicet , et exequatur, ac omnia , et singula in eis contenta faciat auctoritate Nostra ab omnibus ad quos spectat, atque pro tempore spectabit inviolabiliter observari. Atque ut tam ipse, quam persona ab eo subdeleganda super quacumque oppositione in actu executionis quomodolibet forsitan oritura etiam definitive , et quavis appellatione remota libere, ac licite definire , et pronunciare possit ac valeat Contradictores quoslibet ac rebelles per sententias , censuras , poenasque ecclesiasticas , aliaque juris, ac facti remedia compescendo, invocato etiam si opus fuerit auxilio brachii secularis plenam et omnimodam facultatem similiter concedimus , atque impertimur.

Eidem vero Episcopo Aquilano

di Rieti libre sei , dal Vescovo della Chiesa Aprutina una libra e mezza , dal Vescovo di Solmona mezza libra.

Accordiamo intanto al Venerabile fratello *Girolamo Manieri Vescovo Aquilano* , che scegliamo , e deputiamo ad esecutore di questa nostra Lettera, le necessarie facoltà a conseguir pienamente l'effetto delle cose premesse , affinchè egli , *aut per se* , o per mezzo di altro soggetto insignito di Ecclesiastica Dignità da suddelegarsi da Lui , pubblichi solennemente ed esegua la presente nostra Lettera dove , e quando sarà espediente , o ne sarà richiesto da coloro che vi han parte , o potrebbero averla , o da alcun di loro , o quando finalmente Egli stesso stimerà opportuno ; e faccia osservare da tutti coloro che vi han parte o potranno averla *pro tempore* inviolabilmente quanto in essa contiensi con nostra autorità. Ed acciò sì egli , come la persona da suddelegarsi da Lui possa liberamente , e lecitamente , senza uopo di appello , definitivamente giudicare su di ogni opposizione, la qual potrebbe forse insorgere nell'atto dell'esecuzione, costringendo ogni contraddittore , e ribelle per mezzo di Sentenze, di Censure , e pene Ecclesiastiche, ed altri rimedii *juris et facti*, chiamato anche, se sia mestieri , il presidio del braccio secolare, noi accordiamo , e diamo similmente una piena, e generale facoltà.

Comandiamo poi allo stesso Ve-

praecipimus atque mandamus ut singulorum Actorum in praesentium Litterarum executione conficiendorum exemplar authentica forma exaratum intra sex menses ab expleta ipsarum executione ad hanc Apostolicam Sedem transmittat, illudque in Archivio Congregationis rebus Consistorialibus praepositae de more observari edicimus atque jubemus. Per ea vero, quae in praesentibus innovando decrevimus non intendimus taxam Abbatiarum Sanctae Mariae Farfensis et Sancti Salvatoris Majoris in Libris Camerae Nostrae Apostolicae praefinitam ullatenus imminui, aut immutari debere.

Praesentes quoque Litteras et in eis contenta quaecumque etiam ex eo quod ii quorum interest, aut interesse posset in futurum vocati, et auditi non fuerint aut praemissis non consenserint nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae defectu notari, impugnari, vel in controversiam vocari posse, sed perpetuo validas et efficaces existere ac fore suosque plenarios, et integros effectus sortiri atque obtinere. Sicque et non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, vel delegatos quacumque auctoritate fungentes etiam Causarum ejusdem Palatii Apostolici Auditores, et Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de Latere, Legatos, Vice Legatos, et Sedis Apostolicae Nuncios, sublata eis et eorum cuilibet aliter judicandi, ac interpretandi facultate judi-

scovo Aquilano d'inviare a questa Sede Apostolica dentro lo spazio di sei mesi, dopo compiuta l'esecuzione di questa Lettera, un esemplare di tutti gli atti che andranno a farsi, scritto in modo autentico; e imponiamo, che sia esso, giusta il costume, conservato nell'Archivio della Congregazione, che presiede agli affari Concistoriali. Per quello poi che abbiam decretato doversi innovare nella presente, non intendiamo che si diminuisca, o mutisi in alcun modo la Tassa delle Abbazie di S. Maria di Farfa, e di S. Salvator Maggiore ne' libri della nostra Camera Apostolica prescritta.

Dichiariamo ancora, e decretiamo che la presente Lettera, e quanto in essa contiensi, sebben coloro che vi han parte, o aver la potrebbero, non sieno stati chiamati ed uditi, o non abbiano alle cose premesse acconsentito, non possa attaccarsi in alcun tempo nè per difetto di subrezione, od obrezione, o di nullità, o per mancanza di nostra intenzione, nè impugnarsi in alcun tempo, o chiamarsi in quistione, ma che sia in perpetuo valida ed efficace, e che abbia il suo pieno, e completo effetto, e che in tal modo e non altrimenti venga giudicata, e definita per mezzo di qualunque Giudice Ordinario, o Delegato di qualunque autorità sia rivestito, anche degli Uditori delle Cause del Palazzo Apostolico, e de' Cardinali della S. Romana Chiesa, anche de' Legati *a Latere*, Vice-Legati, e

cari et definiri, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate contigerit attentari irritum, et inane decernimus atque declaramus.

Nunzii della Sede Apostolica, tolta loro e ad ognuno di loro ogni facoltà di diversamente giudicare, e interpretare; e che se altrimenti si operi da qualunque autorità sia tutto inutile, e vano.

Non obstantibus Nostris, et Cancelleriae Apostolicae regulis de jure quaesito non tollendo, et de unionibus committendis ad partes vocatis quorum interest nec non Lateranensis Concilii novissime celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis fieri prohibentis, aliisque Apostolicis ac in Generalibus, et Synodalibus Conciliis editis, specialibus vel generalibus Constitutionibus et Ordinationibus, nec non praedictarum Abbatiarum Sanctae Mariae Farfensis, et Sancti Salvatoris Majoris etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus ac quibuscumque concordiis et conventionibus forsan initis, roboratis, confirmatis, et approbatis, privilegiis quoque indultis et Litteris Apostolicis illis alias in suo robore permansuris ad effectum praesentium et validitatis omnium et singulorum praemissorum hac vice dumtaxat harum serie specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse volumus caeterisque contrariis quibuscumque.

Non ostanti le nostre Regole, e della Cancelleria Apostolica *de jure quaesito non tollendo*, e intorno alle unioni da commettersi alle parti, chiamate quelle che vi hanno interesse; non che dal Concilio Lateranese ultimamente celebrato, che proibisce di fare le unioni perpetue se non ne' casi permessi dal dritto; ed altre speciali, e generali Costituzioni, ed Apostoliche Ordinazioni, o emanate ne' Concilii Generali Provinciali, e Sinodali, e gli statuti e Consuetudini delle predette Abbazie di S. Maria di Farfa, e di S. Salvator Maggiore anche raffermate da giuramento, da Apostolica approvazione, o da altra autorità confermati, come ancora tutte le convenzioni forse fatte, approvate, e stabilite, i privilegii, gl' indulti, e le Lettere Apostoliche (rimanendone per le altre volte saldo il valore) ad effetto della presente, e validità di quanto si è premesso, per questa sola volta specialmente ed espressamente con questa lettera, tutto deroghiamo, e vogliamo che sia derogato (*caeteris contrariis quibuscumque*).

Hujusmodi vero Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu Notarii publici subscriptis, ac sigillo personae in Ecclesiastica

Vogliamo poi, che agli esemplari di questa lettera anche impressi, sottoscritti per mano di Notajo pubblico, e muniti del Sigillo di Per-

dignitate constituta munitis eamdem ubique Locorum in judicio et extra fidem haberi volumus quae ipsis praesentibus haberetur si originaliter fuissent exhibitae atque ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae voluntatis, dismembrationis, divisionis, exemptionis, unionis, subjectionis, commissionis, deputationis, mandati, decreti ac derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverint incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octigentesimo trigesimo sexto, Idibus Junii, Pontificatus Nostris Anno sexto.

Loco ✠ Plumbi. — Super quibus quidem Litteris Ego Notarius publicus praesens Transumptum confeci et signavi praesentibus DD. Germano et Josepho Testa Testibus.

sona rivestita di Ecclesiastica dignità, si abbia la medesima fede in giudizio, e fuori di esso, che si avrebbe alla medesima presente, se venisse originalmente esibita, e mostrata.

Non sia dunque a chicchesia permesso lacerare questa pagina della Nostra volontà di smembramento, di divisione, di esenzione, di unione, di suggezione, di commissione, di deputazione, di comando, di decreto, di derogazione, ovvero arditamente contraddirvi. Se alcuno presumerà tentarlo, sappia, che incorrerà l'indegnazione dell'Onnipotente Iddio, e de' SS. Pietro e Paolo suoi Apostoli.

Dato in Roma presso S. Pietro nell'Anno dell'Incarnazione del Signore 1836 a dì 13 di giugno nel 6.° anno del nostro Pontificato.

In luogo ✠ del Piombo — Su la quale lettera per verità io Notajo pubblico feci il presente Transunto, e firmai presente D. Gennaro, e D. Giuseppe Testa Testimonii, ec.

Il Commendatore Vice Presidente della Consulta de' Reali dominii al di qua del Faro, e Delegato de' Regii *Exequatur*.

Veduto il transunto di Bolla Apostolica, spedito in Roma il dì 13 giugno 1836, alla quale infra le cose nella stessa contenute in seguito di suppliche rassegnate alla S. Sede dal Vescovo di Aquila, si smembrano dalla Real Badia di Farfa le Parrocchie, Chiese, e Stabilimenti Ecclesiastici esistenti ne' limiti della Diocesi di Aquila, si aggregano alla Diocesi medesima col peso di corrispondere in ogni anno all'Abbate Farfense nella Vigilia dell' Assunzione di Maria Vergine libre dodici di cera bianca in ricognizione della seguita dismembrazione.

Veduto altresì il Real Rescritto del dì 9 marzo ultimo, e la mini-

steriale de' 14 dello spirato settembre rimessi dal ministero di Stato degli affari Ecclesiastici, onde apporsi il Regio *Exequatur* alla indicata Bolla.

Veduta finalmente la domanda avvanzata da parte del Vescovo di Aquila per la impartizione della Regia Esecutoria per la parte che lo riguarda.

Si esegua l' accennata Bolla per quanto concerne le Chiese, e stabilimenti Ecclesiastici esistenti nella Diocesi Aquilana.

Napoli, 15 ottobre 1836.

Firmato — *Domenico Criteni.*

XLIX. Real Rescritto *diretto ad allontanare le difficottà sperimentate nella redazione della mappa generale de' beneficii della diocesi di Benevento.*

A sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze.

Avendo fatto presente a Sua Maestà quanto dall' Amministrazione Generale del Registro e Bollo si è riferito a Vostra Eccellenza sulle difficoltà, che hanno finora protratta la redazione della Mappa Generale de'Beneficii della Diocesi di Benevento, ond' egli ha suggerito diversi provvedimenti straordinarii per ottenersi il lavoro suddetto; la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato dei 13 andante si è degnata delegare ai Segretarii Generali delle Intendenze di Foggia, Avellino, e di Campobasso la formazione di un tal lavoro, ciascuno per quei Beneficii che sono siti nel territorio della rispettiva Provincia, e che appartengono all' accennata Diocesi; autorizzando i funzionarii anzidetti ad essere all' uopo in diretta corrispondenza con questo Real Ministero, con l' Amministrazione Diocesana di Benevento e suo Regio Procuratore, e con l' Amministrazione Generale del Registro e Bollo per averne le istruzioni analoghe, gli elementi, i chiarimenti e le notizie necessarie per la compilazione di un esatto ed uniforme lavoro.

Nel Real Nome lo partecipo a Vostra Eccellenza perchè nel rimanerne intesa, si compiaccia dare gli ordini corrispondenti al suddetto Amministratore Generale per sua norma e per l' adempimento nella parte che lo riguarda; mentre ho comunicati con questa data le Sovrane determi-

nazioni sopraindicate ai Segretarii generali delle Intendenze dalla Maestà Sua designati ed all'Amministrazione Diocesana, e suo Regio Procuratore.

Napoli, 18 giugno 1836.

MARCHESE D'ANDREA.

L. CIRCOLARE per secondare le premure della costruzione in Losanna di una chiesa cattolica.

Napoli, 2 luglio 1836.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Per via del Ministero degli affari interni è stata da S. M. permessa la questua, che ha chiesto di eseguire nel Regno il Sacerdote D. Domenico Claudio Giuseppe Grand, Curato di Losanna e Ginevra, e dal suo Vescovo inviato in Italia per raccogliere soccorsi, onde proseguire la costruzione intrapresa nella Città protestante di Losanna di una Chiesa di uso esclusivo di nostra Sagrosanta Religione Cattolica Apostolica Romana. E da memoria in istampa, fatta tenere in proposito dal Nunzio Apostolico, si è ravvisato, che sin dall'anno 1536 nell'antica cospicua Diocesi di Losanna, per effetto delle accolte false dottrine di Calvino, venne proscritto il pubblico culto Cattolico: che dopo varie vicende è riuscito ai Cattolici di potersi nelle sole Domeniche riunire per poche ore in un locale angusto, e promiscuo ai protestanti, per indi tosto lasciarlo ad uso de' medesimi: che non ha molto, che gli stessi Cattolici, i quali ora vi si trovano di numero oltre tremila, hanno ottenuto dal Governo di Vaud da cui dipende Losanna di poter edificare in Losanna una Chiesa per loro uso esclusivo. In fine che della stessa, dopo di essere già state gettate le fondamenta, le fabbriche fuori terra progrediscono; ma mancano del tutto i mezzi a proseguire i lavori, ed a compiere l'opera, essendo affatto poveri i Cattolici summentovati.

Secondando io le premure del sullodato Monsignor Nunzio, nel renderla di tutto ciò consapevole, non tralascio d'impegnare il noto suo zelo, onde eccitarsi la pietà de' fedeli suoi diocesani a concorrere ad un'opera cotanto meritoria: nella intelligenza che potrà far passare diretta-

mente allo stesso Monsignor Nunzio le somme che all'oggetto le sarà riuscito di avere.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
incaricato del portafoglio
degli Affari Ecclesiastici.
MARCHESE D'ANDREA.

LI. REAL RESCRITTO *per impartirsi il Regio* Exequatur *alla carta generalizia in forza della quale il P. Travaglini viene rimosso da qualunque convento, ed aggregato al solo di S. Domenico Maggiore di Napoli.*

A SUA ECCELLENZA IL CONSIGLIERE MINISTRO DI STATO PRESIDENTE DELLA CONSULTA GENERALE.

Ho fatto presente a Sua Maestà che essendo stata esibita per l Regio *Exequatur* una carta Generalizia, con la quale il Padre Maestro Domenico Travaglini dell' ordine dei Predicatori della Provincia di Regno viene dal Generale dell' ordine rimosso da qualunque Convento dove trovasi assegnato, ed è aggregato al Convento di San Domenico Maggiore di Napoli, d' onde si vieta rimuoverlo senza intelligenza del Generale medesimo, la Consulta di questi Reali Dominj coll' avviso rimessomi da Vostra Eccellenza con foglio del dì 9 del corrente mese, sulla considerazione che trattasi di una dispensa alle costituzioni dell' ordine per mancanza del consenso originario, ha opinato di sentirsi il Convento *a quo*, ed anche il Convento *ad quem*, capitolarmente congregati a norma delle costituzioni, e precisamente quello di San Domenico Maggiore, in cui è stato assegnato, onde aversene le nozioni e schiarimenti indicati dalla detta Consulta.

Sua Maestà ha avuto sott' occhio l' avviso della stessa Consulta nell' analogo caso di Fra Giacinto Spanò, umiliato alla Maestà Sua in data de' 24 agosto 1834, e nel quale la Consulta ragionava, che il mantenimento della disciplina monastica dipende dalla perfetta subordinazione alle Autorità Superiori interne, e dallo astenersi il Governo dal prender parte nel corso ordinario delle cose dei monaci, per cui opinava per lo Regio *Exequatur*.

E la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 del corrente mese, ritenuti i saggi e prudenti principii sviluppati dalla Consulta

nel detto suo avviso del 1834, il quale fu approvato da Sua Maestà giusta il Real Rescritto da me comunicato all' Eccellenza Vostra sotto il dì 8 ottobre del detto anno, non ha trovato esservi motivo nel caso particolare del detto Padre Maestro Travaglini da allontanarsene, attese le particolari circostanze che concorrono sopra questo ripetuto soggetto. Quindi la Maestà Sua si è degnata di ordinare che alla carta generalizia di sopra enunciata si dia l' *exequatur* salvi i Regii diritti.

Nel Real Nome lo partecipo a Vostra Eccellenza perchè si serva farne l' uso conveniente, respingendole la suindicata carta generalizia.

Napoli, 21 luglio 1836.

MARCHESE D' ANDREA.

LII. CIRCOLARE *contenente alcune disposizioni riguardanti le notificazioni nella celebrazione del matrimonio.*

Napoli, 30 luglio 1836.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ha diretto ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili la seguente circolare.

» L' art. 68 delle Leggi civili stabilisce, che non celebrandosi il » matrimonio fra l' anno da computarsi dal termine dell' affissione della » notificazione, debba questa notificazione rinnovarsi nel modo e nelle » forme che le medesime Leggi civili hanno stabilito. Or la mia corri- » spondenza per lo importantissimo ramo dello stato civile mi ha reso » avvertito, che in molti comuni siensi celebrati alcuni matrimonii in- » nanzi alla Chiesa comunque l' anno si trovasse decorso dal termine » dell' affissione delle correlative notificazioni, e senza che, a norma del- » la Legge, nuove notificazioni avessero avuto luogo.

» All' uopo io ho osservato che le Leggi civili distinguono in fatto » di matrimonio, il matrimonio propriamente detto, e la solenne pro- » messa per lo medesimo: che nell' art. 68 all'ultimo comma parlasi del » matrimonio: che la celebrazione del matrimonio è definita nel prece- » dente art. 67: che le notificazioni mirano al principale oggetto di ri- » levare se v' abbiano impedimenti, e quali in linea civile alla celebra- » zione del matrimonio: che questo fine verrebbe meno, se il matrimo-

» nio innanzi alla Chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque
» tempo dall' adempimento de' correlativi atti dello stato civile. In conse-
» guenza di queste osservazioni, io non posso non interessare le SS. LL.
» di attendere alla esatta esecuzione della Legge, e dare le analoghe di-
» sposizioni onde prevenire ogni menomo abuso nella specie. Aggiungo che
» in giornata ho passato i miei ufizii al ministro degli affari ecclesiasti-
» ci, affinchè i Parrochi concorrano anche di parte loro all' adempi-
» mento del precetto compreso nel cennato art. 68 delle Leggi civili.
» Elleno accuseranno la ricezione di questa circolare.

Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, norma, e governo in conformità delle Leggi del Regno.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

LIII. Circolare con cui si accompagna il progetto della bonificazione de' terreni paludosi.

Napoli, 30 luglio 1836.

Affin di eseguire gli ordini del Re (N. S.) di farsi un saggio di bonificazioni sulla norma del progetto di legge, che per ordine sovrano debbesi dal Consiglio de' Ministri nuovamente esaminare, il Ministro delle Reali Finanze ha fatto mettere a stampa il progetto istesso, con che viene a provvedersi con regole certe alle bonificazioni de' terreni paludosi, che interessano non solo la salubrità dell' aria, ma benanche l' agricoltura.

Potendovi essere in cotesta Diocesi de' terreni appartenenti alla Mensa, o a Corporazioni Ecclesiastiche che sieno bonificabili, io le accludo perciò un esemplare del progetto di cui trattasi, onde s' impegni a promuovere delle bonificazioni, ed a farne pervenire le offerte ed i progetti relativi; ed attendo suoi riscontri sull' oggetto.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

Progetto di legge discusso in Consiglio de' Ministri sulla bonifica delle terre paludose.

Volendo provvedere con regole certe alle bonificazioni de' terreni paludosi che interessano del pari la salubrità dell' aria e l' agricoltura;

. . . .
. . . .

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione dei nostri Ministri Segretarj di Stato delle Finanze, di Grazia e Giustizia, degli Affari interni, e del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real persona;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

TITOLO I.

Delle terre bonificabili.

ART. 1.°

Tutte le terre coverte dalle acque che portano insalubrità di aria sono bonificabili, qualora il difetto non possa esser tolto con opera e spesa ordinaria.

Saranno anche bonificabili quelle terre che con opera e spesa ordinaria poteano prosciugarsi, e non lo sono state nel corso di anni sei.

ART. 2.°

L' esercizio del diritto di proprietà delle terre bonificabili, va sottoposto alle regole determinate dalla presente legge.

ART. 3.°

Saranno da noi determinate secondo il bisogno le bonifiche da eseguirsi.

ART. 4.°

I piani d' arte che presenteranno i proprietarj de' fondi da bonificarsi, e gl' intraprenditori verranno esaminati da una commissione d' inge-

gneri volta per volta destinata; e sarà per mezzo del Ministro delle Finanze, o degli affari interni, secondo che la bonificazione versi sui fondi che sieno della dipendenza dell' uno o dell' altro Ministero, proposta alla nostra approvazione con ragionato rapporto del Direttor generale di ponti e strade.

Pe' fondi poi de' nostri Reali Dominj al di là del Faro i piani di arte esaminati nello stesso modo, sopra rapporto del Sopraintendente generale di strade e foreste, saranno a Noi sottoposti dal Luogotenente generale per mezzo del Real Ministero per gli affari di Sicilia.

ART. 5.°

Quando si dovranno eseguire delle bonifiche, che, avendo per solo oggetto la salubrità dell' aria de' comuni o delle terre vicine alle maremme, non possano offrire nella plusvalenza de' terreni che verranno a disseccarsi, un compenso alla spesa che esigono, sarà provveduto da Noi a' mezzi necessarj che l' opera richiede, tenendo presenti i vantaggi che le popolazioni e le terre anderanno ad acquistare.

ART. 6.°

Approvati che saranno i piani definitivi verranno depositati pe' dominj di qua del Faro presso la Direzione di acque e strade in Napoli, e pei dominj al di là presso la Sopraintendenza generale di strade e foreste in Palermo. Sarà a cura delle medesime il render noto al pubblico per mezzo del giornale officiale e del giornale dell'Intendenza ove il fondo esiste, l' opera da eseguirsi.

Tanto il piano originale, quanto l' estratto, potranno esaminarsi da chiunque desideri prenderne conoscenza.

ART. 7.°

Per la bonifica de' fondi dello Stato la spesa occorrente verrà erogata dalle nostre generali Tesorerie. Tuttavia presentandosi offerte potrà esser fatta in partecipazione con particolari o società. Potranno anche esser fatte da particolari intraprenditori colle norme stabilite per tutti i particolari. Ne' quali casi le condizioni e le cautele di simili contratti saran fissate pe' beni al di qua del Faro dal nostro Ministro delle Finanze, e per quelli al di là del Faro dal nostro Luogotenente generale; e saranno rassegnate alla nostra approvazione.

ART. 8.°

Per la bonificazione de' beni che non appartengono allo Stato, dietro l' approvazione da Noi data al progetto definitivo, giusta l' art. 6, i proprietarj, sieno o no dimoranti, o domiciliati nel Regno, verranno intimati legalmente secondo le leggi di procedura ne' giudizj civili a dichiarare fra sei mesi improrogabili, e salvo l' accrescimento del tempo per le distanze, giusta le dette leggi, se vogliano far eseguire a loro spese il progetto definitivo già approvato, siavi o no l'offerta di uno estraneo. E volendolo, dovranno produrne domanda avanti la Deputazione delle opere pubbliche preseduta dall' Intendente. Nel concorso di più proprietarj essi non saranno ammessi che riunendosi in società fra loro, ed avanzando la domanda nel nome sociale. I bonificatori, sieno o no i proprietarj delle terre, saranno sottoposti alle seguenti regole.

1.° Perchè la esecuzione de'lavori riesca pienamente conforme al sanzionato progetto, rimarrà sottoposta, pe' beni al di qua del Faro, alla vigilanza della Direzione generale di acque e strade; e pe' beni al di là del Faro, alla vigilanza della soprintendenza generale di strade e foreste.

2.° Dovrà darsi una cauzione almeno della quarta parte dell' intera spesa, calcolata nello stato presuntivo. La sicurtà dovrà darsi per le bonificazioni al di qua del Faro in rendita iscritta sul Gran Libro, e per quelle al di là del Faro in crediti liquidi contro lo Stato, salvo in alcuni casi ad ammettere diversa cauzione. Tanto se da proprietarj non si avanzi dimanda, od avanzata non diasi cauzione, quanto se, prima di spirare i termini sopra fissati, essi rinunzino formalmente alla preferenza loro conceduta, il Governo darà le convenevoli disposizioni perchè l'opera abbia luogo.

ART. 9.°

Qualora l'impresa della bonifica resti affidata a compagnie di azionisti, ciascun possessore de' fondi inclusi nella bonificazione, avrà il dritto, finchè non sieno esaurite le azioni, di domandarne un numero equivalente al valore dei proprj fondi, ragguagliato al capitale della rendita attuale da liquidarsi alla ragione del 5 per 100, coll' obbligo alla compagnia di tenerne un conto a parte.

ART. 10.°

I comuni, i pubblici stabilimenti, ed ogni altra specie di corporazione e di collegj, godranno anch' essi de' dritti attribuiti ai proprietarj, giusta gli articoli 8 e 9, qualora l' esercizio sarà da Noi riconosciuto essere di loro vantaggio.

ART. 11.°

Agli atti di ciascuna bonifica dovranno unirsi gli estratti dell' attuale catasto provvisorio relativo ai fondi compresi nel piano di bonifica.

ART. 12.°

L' imponibile fondiario delle terre bonificate sarà inalterabile per altri venti anni dopo il termine già conceduto coi Reali Decreti de' 10 Giugno 1817 pe' dominj al di qua del Faro, e degli 8 Agosto 1833 per quelli al di là del Faro. In quanto poi alle terre bonificate dopo il termine fissato cogli anzidetti Reali decreti, i venti anni cominceranno a decorrere dal dì della seguita bonificazione.

TITOLO II.

Stime ed indennità.

ART. 13.°

Approvato e pubblicato il piano di una bonifica, prima di porsi mano a' lavori, dovrà valutarsi la terra bonificabile per mezzo di periti, l' uno di nomina de' proprietarj, l' altro del bonificatore, ed il terzo dell' Intendente.

L' Intendente della provincia o valle farà convocare coloro cui le terre bonificabili sono intestate nel catasto provvisorio, e le altre persone che avran giustificato il loro dritto di proprietà, affinchè convengano nella persona del perito. Se tra un mese non concorrano nella scelta tutt' i proprietarj, o coloro che pagano la parte maggiore del contributo diretto sul fondo, il perito sarà eletto dall' Intendente nel loro interesse.

Per la scelta poi del terzo perito di nomina dell' Intendente, sarà formata una nota di tre eligibili da ciascuna delle parti, cioè proprietarj, ed intraprenditore. Queste terne chiuse e sigillate saranno spedite all' Inten-

dente da' rispettivi interessati. L'Intendente sceglierà quello in cui le due parti sieno concorse. Dove non siavi questo concorso, l'Intendente potrà scegliere anche fuori delle terne.

ART. 14.°

Se un comune sia il solo proprietario interessato nella bonifica, il Decurionato fra un mese, dal dì della suddetta intimazione al Sindaco, nominerà il perito che deve per esso intervenire. Per le proprietà poi in parte di pertinenza de' comuni, l'intimazione anzidetta sarà fatta al Sindaco, il quale, convocato il Decurionato, prenderà le opportune facoltà onde assistere alla radunanza de' proprietarj per la nomina del perito.

ART. 15.°

Per le proprietà appartenenti ad ogni altro collegio o corpo morale, l'intimazione sarà fatta fra dieci giorni nel luogo del principale stabilimento al loro legittimo rappresentante, il quale fra ugual termine dovrà rispondere.

Per le proprietà di coloro i quali non sieno presenti, o trovinsi domiciliati all'estero, l'intimazione e la risposta avran luogo fra i termini e colle forme prescritte pe' casi simili dalle leggi della procedura ne' giudizj civili, eccetto il caso in cui siavi nel Regno persona legittima che li rappresenti.

ART. 16.°

Coloro che non interverranno personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, verranno di dritto rappresentati dal Sindaco di quel comune nel cui ambito risiede la proprietà da valutarsi. Questa rappresentanza legale cesserà dal momento in cui la persona intimata, o il procuratore speciale sopraggiungerà nell'adunanza, fermi rimanendo gli atti precedentemente fatti.

ART. 17.°

Scelti i periti giusta l'art. 13, se i due, l'uno di nomina de' proprietarj e l'altro del bonificatore, cadano d'accordo, il terzo di nomina dell'Intendente si asterrà dal dare il di lui avviso: se vadano in diversi pareri il terzo emetterà contemporaneamente il suo giudizio come crederà.

Art. 18.°

I periti dovranno aver presenti tutti i dati da' quali possa risultare la vera rendita attuale della proprietà, fatta la deduzione de' pesi pubblici ai quali il proprietario era tenuto. Ma quando esistano affitti di data certa, anteriori alla pubblicazione della presente legge, la rendita che i periti liquideranno non potrà essere minore di quella che apparisca dall'ultimo affitto. In difetto di affitti la rendita da liquidarsi non potrà essere minore della imponibile riportata nel catasto provvisorio. Alla rendita netta così liquidata sarà ragguagliato il capitale a ragione del 5 per 100.

Art. 19.°

Qualora le terre occupate dalle acque sieno soggette a diversi gradi d' inondazione i quali possano dar luogo a differenti estimazioni, o sieno di diverse qualità, come boschi, pascoli, terre seminatorie in una parte dell' anno, montuose o piane, fruttifere o infruttifere, prima che i periti passino alla valutazione, dovranno distinguerle in classi, riferendo ciascuna alla sua natura. Dove poi una tale distinzione di classi, colla quantità delle terre di ciascuna classe, risulti dal prospetto e da' piani già approvati, i periti se ne gioveranno come di elemento nel loro giudizio sulla stima.

La definitiva distinzione ed estensione rispettiva delle classi sarà formata in doppio estratto: uno di essi si unirà agli atti voluti dall'art. 11, e l'altro sarà consegnato, pe' beni al di qua del Faro, alla Direzione delle contribuzioni dirette, e pe' beni al di là del Faro, alla Commissione finanziera istituita con l' art. 35 del regolamento de' 20 dicembre 1826.

Art. 20.°

I processi verbali dell'estimazione delle terre saranno compilati e chiusi secondo il tenore, e colle forme da stabilirsi in un regolamento generale che formerà la Direzione di acque e strade, e che sarà da Noi approvato. I detti processi verbali verranno omologati dal Consiglio d' Intendenza preseduto dall' Intendente. Il Consiglio d' Intendenza deciderà inappellabilmente sul merito, e sulle forme. Per ciascuna proprietà compresa nel piano di bonificazione sarà fatto un processo verbale in tre originali de' quali uno sarà dato al proprietario o a colui che per lui è intervenuto nella perizia, il secondo all' intraprenditore, ed il terzo all' Intendente per passarne copia alle rispettive autorità indicate nell' art. 19.

Art. 21.°

Valutata così l'annua rendita della proprietà antica, il capitale corrispondente alla ragione del 5 per 100 costituirà l'indennità fissa spettante al proprietario per l'occupazione della sua proprietà a causa della bonifica. Questo capitale non sarà confuso colla spesa fatta all'oggetto, nè andrà soggetto a qualsivoglia vicenda della riuscita dell'opera, sicchè rimarrà in ogni caso e per sempre a favor del proprietario, restandone il bonificatore risponsabile sulla cauzione.

Art. 22.°

Dal dì in cui le terre comprese nel piano di bonifica passeranno al bonificatore, il medesimo riman sottoposto ai seguenti obblighi.

1.° Corrisponderà l'antica rendita al proprietario, giusta la valutazione già seguita in forza del precedente articolo, e pagherà la contribuzione fondiaria. Per cautela di tutto egli darà idonea e sufficiente cauzione. Il giudice inappellabile della cauzione sarà il Consiglio d'Intendenza.

2.° I proprietarj dei terreni contigui o vicini alla terra bonificata che riporteranno danni ben verificati pei lavori del prosciugamento della medesima, i proprietarj dei terreni che serviranno per lo passaggio delle acque o per altre opere, ed i proprietarj di macchine molini e simili, dei quali la soppressione sarà necessaria per la bonifica, verranno compensati preliminarmente dal bonificatore. La liquidazione del compenso si farà a norma dei regolamenti vigenti per l'occupazione de' fondi per causa di utilità pubblica.

3.° Se l'intraprenditore, il proprietario, o anche un comune incaricato di una bonifica manchino all'ordine ed al modo dei lavori giusta il progetto definitivo approvato, risponderanno come di dritto di tutt'i danni ed interessi, specialmente colla cauzione enunciata nell'articolo 8.

Art. 23.°

Compiuti i lavori della bonifica, ne sarà fatta la ricognizione e la descrizione dalla Deputazione delle opere pubbliche, accresciuta di due Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale, alla quale sarà unito l'Ingegnere direttore de'lavori, ed un Ingegnere delle acque e strade, che formeranno tutti uniti una Commessione all'uopo preseduta dall'Intendente. Il bonificatore ed i proprietarj potranno intervenirvi se loro piace.

Conoscerà precipuamente questa Commissione se sia esatto l'adempimento dell'opera. Essa, eccetto il caso in cui le qualità di proprietario e di bonificatore, e tutti gl'interessi si riuniscano in una sola persona, destinerà un amministratore, laddove le parti interessate non lo abbiano destinato di comune consenso.

L'Intendente trasmetterà al nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze o al Ministro Segretario di Stato degli affari interni de' nostri dominj al di qua del Faro a' termini dell' art. 4.°, ed al nostro Luogotenente generale pe' nostri dominj al di là del Faro, gli estratti di tutti i processi verbali e delle deliberazioni prese dalla Commissione, e saranno provocati gli opportuni provvedimenti.

Art. 24.°

Seguita la verificazione e consegna ordinata nel precedente articolo, i miglioramenti ottenuti sia nell' aumento del frutto, sia nell' estensione delle terre riacquistate mercè il rasciugamento, saranno valutati insieme coll' intera proprietà bonificata.

Cotesta perizia sarà fatta dopo la prima ricolta dell' anno seguente alla consegna da tre periti nominati a' termini degli articoli 13, 17 e seguenti, e verrà omologata dal Consiglio d' Intendenza preseduto dall' Intendente. Il detto Consiglio giudicherà inappellabilmente.

Art. 25.°

Determinato il nuovo valore delle proprietà, la Commissione designata nell' articolo 23, aggiunto alla medesima pe' Reali dominj al di qua del Faro il Direttore delle Contribuzioni dirette, intesi i proprietarj stessi, liquiderà l' avanzo del prezzo comparativamente allo stato anteriore delle terre comprese nel piano di bonifica colle seguenti norme.

1.° Dedurrà l' importo della proprietà antica lordo del peso fondiario che resterà a carico dell' antico proprietario.

2.° Dedurrà l' annua spesa necessaria alla conservazione e manutenzione delle opere fatte a beneficio e peso di tutte due le parti.

3.° Dedurrà l' intera somma erogata per l' agro bonificato di unita agl' interessi del 5 per 100 dal dì de' disborsi.

Fatte le cennate deduzioni, l' avanzo del capitale si ridurrà in rendita alla ragione del 5 per 100 onde ripartirsi fra la proprietà bonificata, e la intrapresa della bonificazione.

La ripartigione dovrà eseguirsi *pro rata* in proporzione delle diverse

classi, estensioni, e valore delle antiche proprietà da un lato, e di tutta la spesa di bonificazione dall' altro.

La liquidazione totale, e le ripartigioni saran suscettibili di reclamo presso il Consiglio d' Intendenza che deciderà nel modo e colle facoltà espresse negli articoli 20 e 24, e saranno per la intimazione, e tutto altro osservate le formalità indicate nell' art. 29.

Art. 26.°

Se i fondi bonificati siano divisibili, si staccherà da essi la parte corrispondente al valore dell' antica rispettiva proprietà, di unita alla parte dell' avanzo che spetterà al proprietario come benefizio della bonifica, giusta l' articolo antecedente. La scelta del sito sarà del proprietario; beninteso che ognuno debba avere il suo contingente tutto unito.

Art. 27.°

Quando i fondi bonificati non sieno divisibili per naturali accidenti, o perchè la divisione noccia alla conservazione delle opere, la rendita antica aggiunta alla nuova formerà una rendita costituita sopra l' intero fondo bonificato redimibile tra cinque anni alla ragione netta del 5 per 100. L' antico proprietario avrà la scelta di ritenere tutto il fondo per se, ricomprando fra il termine indicato, la porzione della rendita che spetta al bonificatore, o di abbandonare tutto il fondo a costui ed esigerne tra lo stesso termine ed alla stessa ragione il capitale della rendita di sua spettanza.

Sì nell' uno che nell' altro caso il capitale anzidetto sarà risguardato come un residuo del prezzo del fondo bonificato, e godrà il privilegio che le leggi concedono ai crediti per avanzo di prezzo.

Art. 28.°

Se la divisione non possa farsi in parti esattamente corrispondenti, l' ineguaglianza delle quote rispettive sarà compensata vicendevolmente in numerario, ovvero in altro modo che potrà tra essi convenirsi, salvi gl' interessi de' terzi ai termini degli art. 32 e 33.

ART. 29.°

In amendue i casi della divisibilità e della indivisibilità dei fondi, la Commissione provinciale enunciata nell' art. 23, intesi gl' interessati, motiverà in un processo verbale se siavi o no luogo alla divisione. Tali processi verbali saranno a cura della stessa Commissione intimati tanto al bonificatore, che ai proprietarj interessati nella divisione. E sarà lecito a costoro produrre opposizioni tra otto giorni dal dì della intimazione, contro le determinazioni della Commissione, innanzi il Consiglio d' Intendenza. Le opposizioni dovrannò essere accompagnate dalla nomina di un procuratore speciale autorizzato a difendere gli opponenti innanzi al Consiglio d' Intendenza, il quale deciderà inappellabilmente.

ART. 30.°

Le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 potranno essere modificate da particolari convenzioni delle parti.

ART. 31.°

I processi verbali delle divisioni, se non saranno stati contradetti, verranno omologati dall' Intendente, e serviranno di titolo sì per la mutazione delle quote da farsi nell' attuale catasto provvisorio, come alla trascrizione se si voglia.

TITOLO III.

Dritti de' terzi.

ART. 32.°

La legale separazione della parte del fondo bonificato, attribuita per ragione di sua quota, giusta gli articoli precedenti, all' antico proprietario, opererà che i dritti e le azioni de' terzi sopra l' anzidetto fondo restino limitati infino alla parte suddetta. In conseguenza tutto il rimanente delle terre prosciugate passerà al bonificatore, libero da qualunque dritto competente a terze persone ne' rapporti coll' antico proprietario.

ART. 33.°

Nel caso che i dritti dell' antico proprietario vadano a commutarsi in una rendita costituita, il capitale della medesima si avrà come surrogato alla proprietà stessa. In conseguenza tutti, e qualsivogliano dritti esperibili a carico della proprietà rimarrano esperibili sul capitale ch' è messo in luogo del fondo. Nell' interesse de' terzi la commutazione non si riterrà come avvenuta, se non dopochè siasene stipulato atto autentico coll' intervento di persona destinata dall' Intendente, ove sarà espresso che il suddetto capitale resti soggetto alle azioni che potevansi sperimentare sulla proprietà cui riman surrogato, e dopochè il suddetto atto sia stato trascritto su' registri del Conservatore d' ipoteche.

ART. 34.°

Nell' interesse di coloro i quali avranno conservati i loro privilegj ed ipoteche sul fondo bonificato sino al momento della sua divisione legale, saranno applicabili le regole dell' articolo 734 delle leggi di procedura civile per le vendite delle anzidette annue rendite surrogate all' antica proprietà. Nel caso poi dell' articolo 28, il pagamento in contante dovrà farsi intesi i creditori come di dritto.

ART. 35.°

Le azioni reali dedotte prima del cominciamento della bonifica, del pari che i pegnoramenti e le sentenze di aggiudicazione, sieno preparatorie, sieno definitive, non potranno impedire o sospendere la bonifica.

Gli attuali possessori sino alla divisione del fondo rappresenteranno la persona legittima del padrone dell' immobile soggetto a bonificazione. Nel solo caso di vendita o di aggiudicazione definitiva, il titolo traslativo del dominio, seguìto dalla mutazione delle quote in testa del nuovo acquirente, darà a costui il dritto di essere inteso invece dell' antico proprietario dal momento in cui si sarà fatto riconoscere, fermi rimanendo gli atti precedentemente fatti col suo autore.

TITOLO IV.

Competenza di giurisdizione.

ART. 36.°

Appartiene esclusivamente agli agenti della pubblica Amministrazione da Noi designata la formazione del piano della bonifica, l'esame de' piani che saranno esibiti da' particolari, la direzione superiore, e la sorveglianza alla esecuzione senza altro rimedio alle parti che si credessero lese, se non di portarne ricorso a Noi.

ART. 37.°

Saranno di esclusiva competenza delle autorità del Contenzioso amministrativo tutte le quistioni nascenti da contratti che faccia la pubblica amministrazione per le opere di bonificazione, o dalle concessioni da Noi fatte per rispetto alle terre bonificabili, giusta gli articoli 3, 4 e 8 della legge de' 21 marzo 1817 risguardante i Reali dominj di qua del Faro; e giusta gli articoli 257, 258 e 259 del Real decreto degli 11 ottobre 1817, risguardante i Reali dominj di là del Faro.

ART. 38.°

Compiuta la bonifica ed eseguita la separazione delle proprietà, le azioni de' terzi per rispetto alla parte spettata agli antichi proprietarj saranno sperimentate innanzi a' giudici ordinarj ne' termini della presente legge.

ART. 39.°

Gli atti che occorrerà fare in esecuzione della presente legge presso i Funzionarj, e le Autorità amministrative verranno compilati in carta libera, e saranno esenti dal dritto di registro.

ART. 40.°

Ci riserbiamo di pubblicare i regolamenti che crederemo opportuni per la esecuzione, ed applicazione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta,

riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri Reali Dominj, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì

LIV. Ministeriale prescrivente che in forza della circolare de' 12 agosto 1835, che fu dichiarata non poter avere forza retroattiva, si tolga il sequestro delle prebende appartenenti ad alcuni canonicati.

Napoli, 10 agosto 1836.

All' amministrazione diocesana di Manfredonia.

Dopo la prescrizioni contenute nella Circolare dei 12 agosto 1835, cioè di dissequestrarsi le prebende Canonicali, le quali formavano una volta parte della massa comune, poteva soltanto sorgere dubbio circa le rendite percepite già dalla Diocesana, ed infatti elevatosi questo, fu disposto con la Ministeriale dei 23 settembre detto anno, che la circolare invocata risguardava il solo tempo avvenire. Giammai poteva muoversi dubbio se si dovea o no ritenere il sequestro ai Canonicati che si trovavano vacanti all' epoca della partecipazione della ripetuta Circolare dei 12 agosto. Premesso ciò, cotesta Amministrazione farà togliere immantinente il sequestro dalle prebende della Piana di Macchia appartenente ai Canonicati della Basilica di S. Michele in Montesantangelo, oggetto del rapporto dei 25 prossimo passato mese.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

LV. Ministeriale che dà le norme come surrogare la partecipazione nelle Chiese ricettizie ad un benefizio costituito per patrimonio sacro.

Napoli, 13 agosto 1836.

All' arcivescovo di chieti.

Sul dubbio proposto da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima con rapporto del dì 26 luglio prossimo passato, se quanto fu prescritto col Real Rescritto circolare dei 5 settembre 1827 circa la sostituzione di un beneficio al già costituito patrimonio sagro, possa anche valere per le partecipazioni nelle Chiese ricettizie, sono a dirle, che ove la rendita della partecipazione (riguardata ora come un beneficio e come il miglior titolo canonico di sagra ordinazione) sia eguale o maggiore del sagro patrimonio costituitosi da qualche Sacerdote il quale sia stato indi ammesso alla partecipazione della sua Chiesa, ed oltre a ciò vi concorra il di lei pieno consenso, non vi è ostacolo ad avvalersi delle disposizioni del suddetto Real Rescritto per far surrogare la partecipazione al sagro patrimonio nei termini del rescritto medesimo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

LVI. Real decreto con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle diverse chiese e beneficii nella diocesi di Lucera.

Napoli, 29 agosto 1836.

FERDINANDO II. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma, piacenza, castro, ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che hanno impedito finora nella Diocesi di Lucera la formazione, e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite di tutte le diverse Chiese e beneficj, per renderli esecutivi;

Volendo d'altronde che non restino affatto pregiudicati gl'interessi della Chiesa, e dei poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del portafoglio degli Affari Ecclesiastici;
Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi per la formazione, e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite delle diverse Chiese, e beneficj nella Diocesi di Lucera per renderli esecutivi, da decorrere dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del Portafoglio degli affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segr. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LVII. REAL RESCRITTO circolare per la celebrazione delle preci divine in occasione del Cholera morbus.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del dì 29 dello spirante mese degnata di manifestare le Sue Sovrane intenzioni perchè gli Ordinarj facciano nelle Chiese di loro giurisdizione recitare le preci per la incolumità del Regno dai sintomi del Cholera Morbus; nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e perchè possa disporne l'esatto e sollecito adempimento nella parte che la riguarda.
Napoli, 31 agosto 1836.

MARCHESE D'ANDREA.

LVIII. MINISTERIALE *per disapprovare l' ingerenza presa dall' autorità amministrativa negli affari giudiziarii delle Amministrazioni diocesane, le quali sono sotto la presidenza dell' Ordinario e nella dipendenza del Ministero degli affari ecclesiastici.*

Napoli, 24 settembre 1836.

ALL' INTENDENTE DI TERRA D' OTRANTO.

Con suo rapporto del 1.° andante, nel prevenirmi di una decisione della G. Corte Civile di Trani con che l' Amministrazione Diocesana di Nardò ha subito una condanna, ed alle spese in appello liquidate in duc. 67 : 13, Ella mi fa conoscere di aver vidimato l'originale dell' atto che l' è stato intimato, a' termini dell' art. 28 della Legge de' 21 Marzo 1817, e di averne scritto analogamente al Ministro delle Finanze.

Con siffatto procedere si è incorso nel grave errore di applicare all' Amministrazione Diocesana di Nardò gli stabilimenti che hanno vigore per le pubbliche Amministrazioni.

Per l' art. 17 del Concordato vennero le Amministrazioni Diocesane istituite con due Canonici scelti dal Capitolo sotto la presidenza dell' Ordinario, e con un Regio Procuratore che viene nominato da Sua Maestà (D. G.), affin di amministrare le rendite de' Beneficii vacanti per potersene poi dalla M. S. di accordo coll' Ordinario stesso applicare gli avanzi a beneficio delle Chiese ed in altri usi pii. Per siffatta istituzione le Amministrazioni Diocesane non sono se non Amministrazioni Ecclesiastiche, il cui Presidente non può essere altri che l' Ordinario Diocesano, ed esse hanno per la loro gestione particolari stabilimenti, e proprie istruzioni, onde da questo Ministero e da quello delle Finanze è stato più volte risoluto che non si possano le dette Amministrazioni riputare come pubbliche, nè i regolamenti proprii di queste possono generalmente ad esse applicarsi, comunque per Sovrana concessione fatta con particolari Decreti esse partecipino in alcuni privilegii delle dette Amministrazioni.

Per tali riflessi Ella, sig. Intendente, non può prendere alcuna ingerenza in ciò che riguarda la gestione dell'Amministrazioni Diocesane che sono sotto la presidenza esclusiva dell' Ordinario, e la sola dipendenza da questo Real Ministero.

Sia in questa prevenzione per suo regolamento in avvenire.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

LIX. Real decreto *per la ripristinazione di un convento de' Minori Cappuccini nel comune di Amalfi.*

Napoli, 3 ottobre 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Volendo Noi che si dia esecuzione alla disposizione testamentaria del defunto Monsignor Porta da Cuneo, Vescovo delle Termopili, e nel tempo stesso secondare i voti della popolazione di Amalfi di ripristinarsi colà il convento de' minori Cappuccini;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

ART. 1.°

Permettiamo che la Mensa di Amalfi ceda il soppresso convento de' minori Cappuccini, che ad essa fu dato per supplimento di dotazione, ricevendo l'eredità del defunto Monsignor Porta da Cuneo, una rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico consolidato eguale a quella riportata dal patrimonio regolare allora che ne fece il corrispondente assegno; ed oltre a ciò ducati cento trentuno e grana ventisette per compenso de' restauri fatti nel vigneto dello stesso convento.

ART. 2.°

Il locale di cui è parola nell' art. 1.° sarà dato alla monastica provincia de' minori Cappuccini di Salerno, onde destinarvi una famiglia dell' Ordine; ben vero che nello istrumento da stipularsi col Provinciale *pro tempore*, tra le condizioni da apporsi vi sarà anche quella, che il convento da ripristinarsi dovrà avere il numero canonico di religiosi per mantenervi l' osservanza, ed a tenore de' sovrani stabilimenti, escludendosi che possa essere conventino della detta monastica provincia.

ART. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LX. REAL RESCRITTO circolare ove si contengono misure di rigore contro quei Vescovi che non si recano immediatamente nelle rispettive diocesi.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Sua Maestà il Re N. S., viste le attuali circostanze di pubblica salute, ha nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 3 del corrente mese ordinato che tutt' i Vescovi si rechino immediatamente nelle rispettive Diocesi, ancorchè ne fossero lontani previo Sovrano permesso. In caso d'inadempimento la M. S. ha comandato altresì che da me si sottopongano a sequestro i beni delle Mense di ciascuno di essi.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento, rimanendo io in attenzione di un sollecito di Lei riscontro sull' oggetto onde darne conto alla Maestà Sua.

Napoli, 5 Ottobre 1836.

MARCHESE D' ANDREA.

LXI. REAL RESCRITTO circolare per darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i Vescovi inadempienti gli ordini di recarsi alle rispettive residenze.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Dopo la Sovrana risoluzione da me comunicata a V. S. Illustrissima e Reverendissima in data de' 5 del corrente mese, e con cui S. M. or-

dinò che tutt'i Vescovi si recassero immediatamente nelle rispettive Diocesi, ancorchè ne fossero lontani previo Sovrano permesso; comandando nel tempo stesso che, in caso d'inadempimento, da me si sottoponessero a sequestro i beni delle Mense di ciascuno di essi, ho dato conto alla Maestà Sua de' riscontri direttimi da varj de' Vescovi che si trovavano fuori delle loro Diocesi trattenendosi o in Napoli, o in altri luoghi, ed in alcuni de' quali esponevano delle difficoltà ad effettuare immediatamente il di loro ritorno in residenza, o per motivi di salute, o per altre circostanze.

E Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del dì 10 dello andante mese ha ordinato » che si stia alla precedente Sua Sovrana risoluzione: e che dal primo novembre prossimo rimangano sequestrate le » rendite di quelle Mense, i di cui Ordinarj per qualunque motivo si » trovino lontani dalle loro residenze.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento. Napoli, 12 ottobre 1836.

Marchese d'Andrea.

LXII. Real rescritto circolare disponente la esecuzione delle misure di rigore antecedentemente date contro i Vescovi che si trovano lontani delle loro residenze.

A' REGII PROCURATORI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Sua Maestà, viste le attuali circostanze di pubblica salute, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 3 del corrente mese ordinò che tutt'i Vescovi si recassero immediatamente nelle rispettive Diocesi ancorchè ne fossero lontani previo Sovrano permesso; comandando nel tempo stesso che, in caso d'inadempimento, da me si sottoponessero a sequestro i beni delle Mense di ciascuno di essi.

Dopo la comunicazione di questa Sovrana determinazione da me immantinenti data a tutti gli Arcivescovi e Vescovi di questa parte de' Reali Dominj, sotto il dì 5 di questo stesso corrente mese, essendomi occorso di umiliare a S. M. i riscontri direttimi da varj de' Vescovi, che si trovavano assenti dalle di loro Chiese, trattenendosi o in Napoli, o in altri luoghi, ed alcuni de' quali esponevano delle difficoltà ad effettuare immediatamente il di loro ritorno in residenza, o per motivi di salute, o per altre circostanze; la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del

dì 10 dello andante mese ha ordinato » che si stia alla precedente Sua » Sovrana risoluzione; e che dal primo novembre prossimo rimangano » sequestrate le rendite di quelle Mense, i di cui Ordinarj per qualunque motivo si trovino lontani dalle loro residenze ».

Nel Real Nome lo partecipo a Lei, Sig. Regio Procuratore, per sua intelligenza e per la corrispondente esecuzione di sua parte, ove si verificasse il caso dell'inadempimento degli Ordini Sovrani al termine fissato da S. M., nella prevenzione che con la data di questo giorno ne ho data comunicazione a cotesta Amministrazione Diocesana.

Ad ogni modo attendo suoi riscontri col corriere immediato al termine anzidetto. Napoli, 12 ottobre 1836.

MARCHESE D'ANDREA.

LXIII. CIRCOLARE con cui si comunicano le norme da tenersi nella occasione di amministrare i Santi Sagramenti agli attaccati di Cholera Morbus.

Napoli, 19 ottobre 1836.

AGLI ORDINARII DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Ho fatto presente a Sua Maestà il Re N. S. una rimostranza di questo Cardinale Arcivescovo, con la quale ha esposto di essere non ha guari avvenuto l'inconveniente che portatosi da un Sacerdote il SANTISSIMO VIATICO per amministrarlo ad un infermo in casa con voluto sospetto di Cholera, si credette dalle Autorità che non fosse lecito al detto Sacerdote l'ingresso alla porta di una tale casa, senza che venisse indi obbligato a recarsi al luogo del così detto Lazzaretto; e che ritornato nel dì seguente il Sacerdote accompagnato da Guardia Sanitaria nella casa dello stesso infermo, fu costretto a dar con la canna il SANTISSIMO VIATICO, e l'Estrema Unzione. Quindi il Cardinale Arcivescovo dimostrando l'inconvenienza, e l'impossibilità di far rimanere sequestrato un Sacerdote in ogni caso d'infermo con sospetto di Cholera, e che quando un tale morbo effettivamente si sviluppasse, spetta all'Ordinario di dare la norma come doversi amministrare i Santi Sagramenti, ha implorato di darsi gli opportuni provvedimenti sull'oggetto.

E la Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del dì 16 del corrente mese si è degnata di ordinare, che in niun caso s'impedisca diret-

tamente, o indirettamente l'amministrazione de' Sagramenti; e che il Cardinale arcivescovo di Napoli nella sua saggezza, e conformandosi alle precauzioni che potranno esser fissate dal Magistrato Sanitario, disponga le regole opportune, e spesso praticate dalla S. Chiesa in simili rincontri di contagio, onde i Sacerdoti, e gli Assistenti sieno sicuri di non infettarsi.

Avendo io data comunicazione di questa Sovrana risoluzione al prelodato Cardinale Arcivescovo, e nel tempo stesso passati gli avvisi ed ufizj corrispondenti a chi altri conveniva, ho creduto opportuno di renderne consapevole Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

LXIV. CIRCOLARE *dettante gli opportuni provvedimenti nell' assistenza degl' infermi di* Cholera-Morbus.

Napoli, 19 ottobre 1836.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni in data de' 17 del corrente mese mi ha scritto quanto segue — « Prima che mi fosse giunto » il pregevolissimo foglio di V. E. del dì 15 stante, relativo alle pre» mure dell' Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli perchè non » si fosse frapposto il minimo ostacolo sanitario per la somministrazione » de' SANTI SACRAMENTI agl' infermi con sospetto di Colera, già trovavami » di aver richiamato l' attenzione del Supremo Magistrato di salute su di » un oggetto cotanto interessante, il quale Magistrato in data de' 10 stante » ha stabilito quanto segue.

1.° » Che tutti i Medici, i quali si avvicinano agl' infermi creduti » attaccati dal morbo asiatico, devono far uso de' vapori di catrame, la» vandosi col cloruro di calce sciolto nell' acqua le mani ed il viso, » prima e dopo di aver osservato l' infermo, e tenendo un pezzo di can» fora in bocca potranno condursi a visitare gli altri infermi di malattia » commune, come ancora potranno mettersi in libera pratica per la Città.

» Che qualora poi tali espedienti per non esservi materiali pronti,
» o per non potersi avere, non potranno adoprarsi, resta il Medico
» strettamente risponsabile delle conseguenze che ne dipenderanno, se
» avendo avuto contatto con l'infermo, pratichi con persone fuori la
» casa del medesimo.

2.° » Che tali precauzioni sieno comuni anche ai Ministri di nostra
» Santa Religione, che dovranno assistere gl'infermi suddetti.

3.° » Di pregarsi S. E. il Ministro degli affari interni di dare alle
» presenti disposizioni la massima pubblicità a cautela ed istruzione di
» tutti — *Seguono le firme.*

» Io mi do l'onore di partecipare tutto ciò a V. E. per sua intel-
» ligenza, e per quell'uso che nella di lei saggezza stimerà conveniente.
» — Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, Firmato — Nic-
» cola Santangelo.

Ed io lo comunico a V. S. Illustrissima e Reverendissima in conti-
nuazione dell'altra mia di questo stesso giorno relativa all'amministrazione
de' Santi Sacramenti agl'infermi con sospetto del detto morbo, per di
Lei intelligenza, e regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

LXV. Ministeriale relativa agli obblighi dell'Arciprete sulle messe e sul salario ecclesiastico per lo economo.

Napoli, 12 novembre 1836.

Al Vescovo di Lecce.

In seguito del rapporto di Vostra Signoria Illustrissima, e Reve-
rendissima del dì 28 febbrajo corrente anno sulle controversie dei Ca-
nonici partecipanti, e l'Arciprete di Campi, che riguardano; 1.° la
quistione se l'Arciprete sia obbligato alle sole messe *pro populo*, o pure
anche a quelle gravitanti sulla massa comune, sulla proporzione della
quota che prende da tal massa, e secondariamente se l'Arciprete mede-
simo debba pagare il Salario Ecclesiastico per l'Economo, la Commis-
sione dei Vescovi che ha esaminato attentamente l'affare sulla prima qui-

stione opina che nel presente caso l'Arciprete è tenuto alle sole messe *pro populo* escluse quelle della massa, poichè in tutto egli non ha che appena la congrua giusta il Concordato. Quanto alle messe già celebrate dall'Arciprete per conto della quota che prende dalla Massa, non se ne faccia verun motto in linea di transazione e convenio. Circa la seconda parte la Commissione stima rimettersi a Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima per comporla con prudenza, ricordandole che giusta gli stabilimenti in vigore la coadjuvazione dev' essere per turno tra partecipanti.

Trovando io regolare i divisamenti della Commissione suddetta, lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima perchè vi si uniformi.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli affari Ecclesiastici.
MARCHESE D' ANDREA.

LXVI. REAL DECRETO *col quale si dichiara di appartenere alla Real Casa l' intero edifizio e monumento di S. Francesco di Paola co' corpi annessi dirimpetto la Reggia.*

Napoli, 8 dicembre 1836.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

L' edifizio intero, e la continenza del fabbricato e monumento di S. Francesco di Paola co' corpi annessi nuovamente costruiti dirimpetto la Reggia nel largo del Real palazzo, e posti fra i due regj palazzi laterali alla Reggia stessa, sono dichiarati appartenere alla Casa Reale, e

dipendoranno dalle Autorità della medesima con tutte le prerogative di cui godono gli altri nostri Reali palazzi.

ART. 2.°

Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze incar. interin. del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LXVII. CIRCOLARE per la rinnovazione delle iscrizioni nell' interesse del patrimonio ecclesiastico.

Napoli, 17 dicembre 1836.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze ha diretto una Circolare, come siegue, a tutti i Conservatori delle ipoteche.

» Va a terminare l' anno, e sicuramente vi sono molte iscrizioni d' interesse del patrimonio Ecclesiastico così secolare, che regolare, le quali vanno a decadere per l' elasso del decennio. Può darsi, che non tutti i titolari, e tutte le Amministrazioni Diocesane sieno state accorte a domandarne la rinnovazione, come può darsi, che non per tutte quelle attinenti al patrimonio regolare se ne sia la domanda avanzata. Il Governo non può restare indifferente in questa parte di servizio, nella quale è impegnato il Culto sacro, e lo sono i riguardi dovuti ai poveri. Quindi io la incarico, che nel ricevere la presente, ove vi sieno iscrizioni decadibili, per le quali non abbia avuto domanda di rinnovazione, o che si riportino al patrimonio ecclesiastico secolare, o che si rapportino al patrimonio ecclesiastico regolare, la rinnovazione se ne faccia da lei a credito prima che vada questo anno a terminare, e ciò a di lei stretta responsabilità, ed eseguito l' incarico si metterà poi per tale og-

getto in corrispondenza con l'Amministrazione generale del Registro e Bollo onde provvedersi all' occorrente ».

Quindi cotesta Diocesana concorrerà col suo Regio Procuratore allo adempimento di tali disposizioni, che tendono alla conservazione de' cespiti destinati al culto sacro, al mantenimento delle Chiese, ed al sollievo de' poveri. Si metterà in corrispondenza col Conservatore della Provincia per dargli quelle notizie che potessero occorrere, senza però omettere di spingere tutti i titolari ecclesiastici a curare direttamente la rinnovazione.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

LXVIII. MINISTERIALE *dichiarante che nelle rendite enfiteutiche non è necessaria la iscrizione ipotecaria.*

Napoli, 31 dicembre 1836.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CAPACCIO.

Dando riscontro al rapporto indirettomi da cotesta Amministrazione Diocesana nel dì 25 ottobre prossimo passato, la prevengo che quando la qualità enfiteutica di un' annua rendita risulta manifestamente da scrittura non ci ha necessità d' iscrizione ipotecaria, ed è bastevole il quadro renduto esecutivo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

LXIX. Ministeriale prescrivente che negli aggiusti di rate debbe attendersi l'anno naturale e civile, e non già il redditizio.

Napoli, 11 gennajo 1837.

All'amministrazione diocesana di Santa Severina.

Negli aggiusti di rate non debb' aversi altra norma che il Real Rescritto Circolare degli 11 settembre 1830 con attendersi all'anno naturale e civile, e non già al redditizio. Ciò servirà di norma a codesta Diocesana, e di riscontro al rapporto direttomi all'oggetto nel dì 20 del prossimo passato dicembre.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

LXX. Ministeriale per la risoluzione del dubbio se nella Mappa generale debbono esser comprese le Cappellanie laicali di patronato particolare.

Napoli, 11 gennajo 1837.

A sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Col suo gradito foglio dei 17 dicembre prossimo passato Vostra Eccellenza si è servita manifestarmi il dubbio elevato dai Regj Procuratori Diocesani, se debbono o pur no esser compresi nel lavoro della Mappa generale le Cappellanie laicali di patronato particolare, specialmente quando sieno provveduti di fondazione ed erezione in titolo.

La soluzione del quesito parmi trovarsi espressa nei Sovrani Rescritti dei 2 gennajo 1819, e 29 gennajo 1820; quindi sulla norma di quanto per tre cespiti trovasi disposto superiormente dovrà il lavoro esser compilato, nè altro da mia parte pare a tal proposito dirle di riscontro all'anzidetto suo foglio.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

LXXI. Real rescritto *circolare che detta il modo di procedere nell' aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una Mensa, la di cui consegna trovasi stabilita per contratto.*

Alle amministrazioni diocesane.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio elevatosi sul modo come nell' aggiustamento di rate verso le parti interessate debba procedere l' Amministrazione Diocesana di Reggio nel distribuire una determinata quantità di olio di spettanza di quella Mensa, la di cui consegna per contratto si verifica in marzo 1837, mentre la durata del bieunio di locazione, dal contratto medesimo stabilita, trovasi fissata dal 1.° settembre 1835 per tutto agosto 1837.

In pari tempo ho umiliato alla Maestà Sua il parere emesso dalla Commessione de' Presidenti della Gran Corte de' Conti nel soggetto caso, in virtù del quale standosi a' termini del suddetto contratto si dovrebbe la ripartizione del genere in parola eseguire sul periodo del biennio colonico, come sopra fissato dal contratto medesimo, e non già per un biennio civile e naturale, come vuole il Sovrano Rescritto degli 11 settembre 1830: e Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del 15 febbrajo 1837, considerando, che il maturo della suddetta rendita olearia si verifica in marzo 1837, perchè è l'epoca convenuta per la consegna del genere; che una tale rendita biennale di sua natura è divisibile a rate mensili eguali tra i mesi dell' anno voto, e dell' anno pieno; che per la esatta applicazione dello anzidetto Sovrano Rescritto non può diversamente farsi il deconto con giusto titolo, se non associando la durata dell' anno civile 1836 al 1837, per attribuire, come di dritto, la spettanza rispettiva a ciascuna parte, sull' olio succennato; si è degnata di risolvere, che l' Amministrazione Diocesana di Reggio, per lo suddetto aggiustamento di rate, stia strettamente alla norma segnata nel Rescritto degli 11 settembre 1830; che in tutt' i casi della specie simile si conformi unicamente alle disposizioni di quel Rescritto; e che tutte le Amministrazioni Diocesane sieno di ciò intese per lo adempimento rispettivo di loro parte nel redigere i deconti a' termini del Real Decreto de' 14 marzo 1836 per presentarli al Real Ministero di Stato degli affari ecclesiastici.

Nel Real Nome comunico la presente Sovrana risoluzione di massima per la esecuzione corrispondente a carico di tutte le Amministrazioni Diocesane. Napoli, 22 febbrajo 1837.

Marchese d' Andrea.

LXXII. Real decreto *con cui si accorda altra proroga per la formazione e pubblicazione de' quadri de' debitori delle rendite costituite della Mensa, delle Badie, delle Chiese e de' beneficii esistenti in diocesi di Cava e Sarno.*

Napoli, 13 marzo 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che hanno fatto ritardare la formazione, e pubblicazione dei quadri dei debitori di rendite costituite dovute alle diverse Chiese, Badie, Mensa e beneficj della Diocesi di Cava e Sarno;

Volendo d'altronde che non sieno affatto pregiudicati gl'interessi della Chiesa e de' poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo altri sei mesi di proroga al termine stabilito per la formazione, e pubblicazione dei quadri de' debitori delle rendite costituite dovute alla Mensa, alle Badie, alle diverse Chiese e beneficj nella Diocesi di Cava e Sarno, ad oggetto di renderli esecutivi, da decorrere tal proroga dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — Marchese d'Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese Ruffo.

LXXIII. REAL DECRETO *che concede altra proroga per la formazione e pubblicazione de' quadri de' debitori di rendite costituite della Mensa, delle Chiese e Badie, e de' Beneficii in diocesi di Gerace.*

Napoli, 13 marzo 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi de' motivi che han fatto ritardare la formazione e pubblicazione dei quadri dei debitori di rendite costituite dovute alle diverse Chiese e Beneficj della Diocesi di Gerace;

Volendo far salvi gl' interessi della Chiesa, e de' poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato:

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo altri sei mesi di proroga al termine stabilito per la formazione e pubblicazione dei quadri de' debitori di rendite costituite dovute alla Mensa, e diverse Chiese, badie, e beneficj nella Diocesi di Gerace, ad oggetto di renderli esecutivi da decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LXXIV. **Real rescritto** *su' giudizii per l' annullamento de' contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso.*

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

L' Arcivescovo di Reggio riferì a questo Real Ministero, che nell' interesse della sua Mensa si agitano diverse cause per l' annullamento dei contratti fatti da' suoi predecessori in opposizione alle leggi del Regno, e sforniti del Regio assenso.

Quindi fece delle premure perchè da Sua Maestà se ne dichiarasse la nullità, per così dar termine alle liti, e far salvi gl' interessi della Mensa.

D' ordine Sovrano fu incaricata la Consulta dei Reali Dominj di qua del Faro di manifestare il suo avviso su tale vertenza.

In fatti avendovi essa portato il suo esame, ha considerato che il rapporto del Prelato, sia che si aggiri su di azioni introdotte presso dei Tribunali competenti, sia su di azioni non ancora introdotte, il giudizio dee rendersi, intese le parti, dalle mentovate autorità conformemente al rito ed al dritto.

Ha considerato altronde che è precisa ed assoluta la disposizione dell' articolo primo del Real Decreto del 1.° decembre 1833 di non essere valide senza la Sovrana approvazione le permute, le censuazioni, le transazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a Corporazioni ecclesiastiche, a Mense Vescovili, a Badie, ed a Beneficii; disposizioni poggiate su' principii di dritto pubblico, sulle prerogative della Real Corona, e sulla protezion tutelare che il Sovrano esercita a pro dei Corpi morali; e considerato finalmente essa Consulta che non sia convenevole di trattenersi l' effetto della indicata disposizione sol perchè le parti si han riserbato di procurare l'approvazione Reale, come nel fatto si scorge nella sentenza emessa dal Tribunale Civile in Reggio nel dì 4 dicembre 1834, ha opinato all' unanimità di rescriversi all' Arcivescovo che faccia assistere presso detto Collegio, onde sollecitamente pronunzii come di dritto sulla nullità delle contrattazioni di cui è parola, tenendo spezialmente presente la disposizione segnata in termini precisi dal Decreto del 1.° decembre 1833, e tenendo eziandio presente la circolare dei 31 dicembre 1831 emanata dal Ministero Ecclesiastico, e comunicata ai Collegii Giudiziarii da cotesta Real Segreteria a dì 14 gennajo 1832, con la quale è disposto che per simili contratti la parte Ecclesiastica deve esser quella che per la via del Ministero corrispondente provochi il Real assenso.

Ha opinato benanche la Consulta di comunicarsi al Tribunale la rimostranza dell' Arcivescovo, ed incaricarlo che, rimossa ogni oziosa dilazione, dia le convenevoli provvidenze sull' oggetto, tenendo innanzi gli occhi la divisata regola generale che non riconosce validità di simili contratti senza la Sovrana approvazione.

Avendo io rassegnato tutto ciò al Re Nostro Sovrano, si è benignata la Maestà Sua di uniformarsi al parere di essa Consulta. Ed io nel Real Nome lo partecipo a Vostra Eccellenza per le disposizioni da darsi a quel Tribunale, essendosi ingiunto al Prelato con questa stessa data di far assistere nel modo suggerito dalla Consulta.

Napoli, 18 marzo 1837.

MARCHESE D' ANDREA.

LXXV. REAL RESCRITTO *circolare per non accordarsi sepoltura in cappella gentilizia senza l' espressa sovrana annuenza.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUÀ DEL FARO.

Essendosi conosciuta la cessione fatta di una Cappella con sepoltura gentilizia in una Chiesa, ad individuo che vi aveva fondata, con Regio assenso, una Cappellania laicale; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 3 corrente mese ha ordinato di non accordarsi diritto di sepoltura senza l' espressa annuenza della M. S.

Il che nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza, e per lo corrispondente uso di sua parte, onde ne' casi che potranno darsi, si diriga, o faccia diriger le parti a questo Real Ministero e Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici per darsi le provvidenze opportune in concordanza delle Leggi del Regno, o per provocare da S. M. (D. G.) le superiori risoluzioni. — Napoli, 26 Aprile 1837.

MARCHESE D'ANDREA.

LXXVI. Real decreto per concedersi altra proroga nella formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle chiese e de' beneficii in diocesi di Gallipoli.

Napoli, 13 maggio 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che hanno fatto ritardare nella diocesi di Gallipoli la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite appartenenti alle diverse chiese e beneficj, affin di renderli esecutivi;

Volendo d'altronde far salvo il patrimonio della chiesa, e de'poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo altri sei mesi di proroga al termine stabilito per la formazione e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite appartenenti alle diverse chiese e beneficj nella Diocesi di Gallipoli, onde renderli esecutivi, e tale proroga decorrerà dalla pubblicazione del presente decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

Il Min. Segr. di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

LXXVII. MINISTERIALE *per la rinnovazione de' titoli a spese de' rispettivi debitori.*

Napoli, 20 maggio 1837.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI SALERNO.

Rimango inteso dal rapporto dei 29 aprile prossimo passato mese delle disposizioni date onde rinnovarsi le scritture a spese dei rispettivi debitori qualora fosse decorso il termine dei 28 anni fissato dalle leggi civili. Per le rendite costituite segnate soltanto nel ruolo esecutivo e non sostenute da un titolo originario, non possono obbligarsi i debitori a rinnovazione di titoli giusta l' art. 2169 delle Leggi civili, essendo bastevole il ruolo a' titolari dei beneficii e alle Amministrazioni Diocesane per essere mantenute nel possesso di esigere in ogni tempo.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

LXXVIII. MINISTERIALE *sulla vertenza del beneficio sotto l' invocazione di S. Donato in Calitri.*

Napoli, 20 maggio 1837.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI CONZA.

Questo Real Ministero si è occupato dello esame della vertenza risguardante il Beneficio sotto l' invocazione di S. Donato in Calitri, in seguito di che ha rilevato che il ricorrente Pasquale Coccicone di Muro non è il solo che assume le qualità di patrono, ovvero di erede del fondatore Lupone; poichè nelle carte inviate vengono indicati per compatroni individui anche delle famiglie Tedesco e Lupone. Ma laddove il solo ricorrente fosse il legittimo erede del fondatore è da riflettere che i beni non furono lasciati alla famiglia, circostanza essenziale per definire il legato pio laicale. Essi furono bensì ceduti per dote della Cappella, affinchè si potesse comodamente mantenere e ristorare, ragion per cui usci-

rono dal dominio del fondatore e dei suoi eredi, e passarono nel dominio della Cappella.

Oltracciò si è pure osservato che la istituzione di che trattasi, ha tutti i caratteri di un Beneficio Ecclesiastico, essendovi la erezione in titolo riconosciuta dal suo Ordinario con sua Bolla, la spiritualità per essere i beni addetti al mantenimento e ristoro della Cappella, ed infine la perpetuità espressamente dichiarata dal fondatore. Ciò è tanto vero che l'Ordinario nel dare la istituzione ad Antonio Lupone nominato Cappellano dal fondatore, lo facoltò a poter ascendere agli ordini Sacri a titolo di Beneficio. Nè la mancanza del preventivo editto, che si è dedotta dallo stesso Coccicone, mena a nullità della dichiarazione fatta dall' Ordinario nel 1665.

Siffatta mancanza non costa, poichè non si ha per le mani l' intero processo compilato in quel rincontro; ma ancorchè sussista, trattasi di una formalità di rito richiesta dalla ragion canonica, per essere sicuri che sulli beni addetti al Beneficio niuno vi rappresenti ragione. Or se nell' intervallo di circa due secoli niuno si è presentato a vantar dritto su i beni medesimi, non si può certamente dopo circa due secoli redarguire la Bolla di nullità per la mancanza dell' editto.

E finalmente questa Real Segreteria ha pur considerato esser vero, che con Real Rescritto del dì 19 ottobre 1822 nella erezione in titolo di un Beneficio Ecclesiastico sia richiesto l' intervento del Reale assenso; ma che lo scopo della Reale determinazione fu di definire quando dar si dovesse luogo alla devoluzione a favore della Real Corona dei beneficii di libera collazione, e Sua Maestà dichiarò di aver luogo, ove si trattasse di Beneficii nei quali mancassero le linee chiamate, e che fossero stati eretti in tutte le forme legali, e con Real assenso. Fu quindi una disposizione relativa a caso particolare, che niente ha di comune col caso attuale, nel quale non trattasi ammettere la devoluzione a favore della Real Corona di un Beneficio di libera collazione; ma di conoscere se gli eredi del fondatore abbian dritto a beni addetti ad una pia istituzione. Per tutte queste ragioni si rende insussistente la domanda di Pasquale Coccicone per lo dissequestro a di lui favore del mentovato Beneficio di S. Donato in Calitri.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

LXXIX. REAL RESCRITTO *circolare contenente le sovrane disposizioni che han riguardo alle chiese non ancora ripristinate al culto divino.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

S. M. (D. G.) con decretazioni scritte di suo sacro carattere e partecipatemi nel Consiglio ordinario di Stato del dì 13 corrente ha ordinato 1.° che per l'avvenire è vietato addirsi ad uso di teatri le chiese non ancora ripristinate al culto divino : 2.° che per le chiese che non hanno cambiata destinazione i Vescovi rispettivi manifestino se vogliano e possano ripristinarsi al culto divino : 3.° che si faccia un elenco distinto di tutte queste chiese , indicandosi a chi sono state cedute , l'uso a cui sono addette , lo stato in cui sono , e se pendono domande di confraternite o di particolari per ripristinarle al culto divino , o addirle ad altri usi decenti , per poi prendersi quelle risoluzioni che si crederanno opportune.

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima queste Sovrane risoluzioni per lo adempimento , e perchè si affretti a manifestarmi prestamente le notizie necessarie per far l'elenco delle chiese nel modo dalla M. S. ordinato.

Napoli 24 maggio 1837.

MARCHESE D' ANDREA.

LXXX. REAL RESCRITTO *circolare diretto a reprimere la licenza dell' alloggio delle truppe nelle chiese.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Sua Maestà il Re N. S. col più vivo rincrescimento del suo Real Animo è stata informata , che transitando non ha guari delle Truppe per lo Comune di Nola , siesi permesso di farle alloggiare in alcuna delle Chiese del Comune medesimo. Benchè la Maestà Sua sia persuasa che una tale licenza non abbia potuto spontaneamente accordarsi dalle Autorità Ecclesiastiche del luogo , ma che le stesse o vi sieno state indotte da insistenze ad esse praticate forse molestamente , o senza volervi prender parte lo abbian tollerato ; pure Sua Maestà non può che riprovare la debolezza che in tale circostanza si è manifestata dalle dette Autorità nel non aver saputo opporsi e resistere con fermezza , come incumbeva al di loro sacro

Ministero ad un passo affatto irregolare e contrario alla decenza ed al rispetto dovuto al Tempio del SIGNORE. Quindi nell' atto che Sua Maestà ha dato gli opportuni provvedimenti onde in avvenire non abbia mai più luogo l' enunciato inconveniente, che tanto grave è riuscito al Religioso Suo Cuore, mi ha ordinato di manifestare tutto ciò a V. S. Illustrissima e Reverendissima, come nel suo Real Nome adempio, perchè le serva d' intelligenza e regolamento.

Napoli, 7 giugno 1837.

MARCHESE D' ANDREA.

LXXXI. REAL RESCRITTO circolare ingiungente provvedimenti pel mantenimento e riparazioni delle chiese e per la decenza e nettezza delle medesime.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

S. M. (D. G.) avendo preso in seria considerazione i varii rapporti degli Ordinarii Diocesani relativi ai paesi mancanti del sacro Tempio ed alle Chiese bisognose di riparazioni o di arredi sacri, tra le risoluzioni scritte di suo sacro carattere e passatemi colle sue reali mani dopo il Consiglio ordinario di Stato del dì 21 Aprile prossimo scorso, ha ordinato di doversi esortare essi Ordinarii, affinchè provveggano con tutti i mezzi che sono in loro potere alla decenza e nettezza delle Chiese, ed al mantenimento degli altari e de'sacri arredi, principalmente nelle Chiese che sono a loro carico. Ed all' uopo ha la M. S. osservato che a questo oggetto sono state aumentate le rendite di quasi tutte le Mense, giusta l' ultimo Concordato, e che al servizio delle case del Signore debba principalmente rivolgersi lo zelo pastorale d' ogni Vescovo, ed impiegarsi il danaro della sua Mensa. Laonde Essa ha luogo a sperare che nessuno de' Vescovi vorrà trascurare un oggetto di tanta importanza al Divin culto, e che non si vegga obbligata a dover adottare altre misure.

Relativamente poi alle Chiese di patronato particolare vuole S. M. che i Vescovi portino la loro vigilanza, acciocchè i patroni abbian cura del decente mantenimento delle Chiese rispettive.

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima

queste Sovrane risoluzioni per lo esatto adempimento, pregandola nel tempo stesso di accusarmi ricezione della presente.

Napoli, 10 giugno 1837.

MARCHESE D' ANDREA.

LXXXII. CIRCOLARE con cui s' inculca di non trascurar i mezzi indicati dalla legge onde qualche sentenza non faccia pel decorrimento de' fatali passaggio in cosa giudicata.

Napoli, 17 giugno 1837.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

In qualche Diocesi de' Dominii di qua dal Faro è avvenuto che, mentre questo Real Ministero dietro rapporto dell' Amministrazione Diocesana si stava occupando dell' esame, dell' andamento e buon dritto di una lite introdotta nell' interesse di qualche Beneficio, è passata in giudicato una sentenza emessa all' oggetto dal Tribunale Civile della Provincia per essere decorsi i fatali determinati dalla Legge a poterne appellare.

Affin di evitare per l' avvenire simili inconvenienti, giovami inculcare a cotesta Amministrazione Diocesana di non trascurare affatto, allorchè avrà bisogno di consultare questa Real Segreteria di Stato per liti pendenti nel suo interesse, di produrre il corrispondente gravame o appello nel termine fissato dalle leggi in attenzione delle superiori risoluzioni, potendo benissimo rinunciarvi, ove non si giudicasse dietro l' esame praticato di proseguire la lite, mentre poi decadendo dal dritto del gravame, non può impugnarsi il giudicato.

Raccomando quindi a cotesta Diocesana l' esatto adempimento di tali disposizioni, che tendono sempre più a tutelare la proprietà della Chiesa e de' poveri.

Il Min. Segretario di Stato delle finanze
incaricato del Portafoglio
degli affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

LXXXIII. Real decreto per nuova proroga nella formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle chiese e de' beneficii in diocesi di Teano.

Napoli, 25 giugno 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA PIACENZA CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec.

Informati Noi dei motivi, che hanno impedito finora di formare e pubblicare il quadro delle rendite tutte costituite, appartenenti alle diverse Chiese, e Beneficj della Diocesi di Teano per renderlo esecutivo;

Volendo d'altronde far salva la proprietà della Chiesa, e dei poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo altri sei mesi di proroga al termine stabilito per la formazione, e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite appartenenti alle diverse Chiese e Beneficii della Diocesi di Teano, onde renderli esecutivi, da decorrere tal proroga dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Seg. di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — Marchese d' Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese Ruffo.

LXXXIV. REAL DECRETO per risguardarsi come legittimamente esistente la comunità religiosa stabilita nel Convento Spedale di S. Caterina sopra Colles detta della Pacella in Napoli.

Napoli, 25 giugno 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduta la nostra Sovrana risoluzione del dì 13 marzo del corrente anno con cui uniformemente allo avviso della Commessione Esecutrice del Concordato, approvammo che il Convento Spedale di S. Caterina sopra Colles in Napoli detto della Pacella dell' Ordine dei Frati di San Giovanni di Dio, il quale nel 1827 fu ripristinato come Casa filiale del Convento Spedale di Santa Maria della Pace, fosse elevato a Convento assoluto ed indipendente con la dotazione di ducati mille di annua rendita sul Gran Libro da smembrarsi dalla dotazione del detto Convento Spedale della Pace, e propriamente dal Borderò di annui ducati 2756, che il medesimo convento Spedale possiede, e salvo allo stesso Convento della Pace il diritto di spedire in quello della Pacella degl' infermi, acciò ve ne sieno sempre sei, e di religiosi che per effetto di età, malattia, e altra causa vi s' inviassero dal Priore *pro tempore*;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato.

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

La Comunità religiosa stabilita nel Convento Spedale di Santa Caterina sopra Colles in Napoli detto della Pacella dell' Ordine dei Frati di San Giovanni di Dio, elevato a Convento assoluto ed indipendente, sarà riguardata come legittimamente esistente, ed ammessa a godere di tutti gli effetti Canonici, e Civili riconosciuti dalle Leggi.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del portafoglio degli affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segr. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LXXXV. CIRCOLARE *con cui si comunicano le Sovrane disposizioni onde evitare che i defunti sieno sepolti in città.*

Napoli, 15 luglio 1837.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari interni mi ha comunicato Real Rescritto del tenore seguente:

» Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari interni — 4.° Ri-
» partimento. — Carico. . . N.° . . . Eccellenza. — Sua Maestà si è de-
» gnata ordinare che durante il corso dell'attuale malattia, e fino a nuova
» Sovrana disposizione, per evitare che i defunti per Colera, mercè gli
» attestati de' medici e nella dubbiezza della vera cagione della morte,
» sieno sepolti in Città con grave danno della pubblica salute, restino
» sospese le eccezioni portate col Real Decreto de'12 dicembre 1828 al-
» la Legge degli 11 marzo 1817 in ordine allo stabilimento de' Campi
» Santi, e che tutt' i defunti debbano condursi al Camposanto de' Co-
» lerosi se morti affetti da Colera, ed al Camposanto nuovo se trapas-
» sati per malattie ordinarie. — Vuole però la M. S. che tanto nell'uno
» che nell' altro caso tutte le persone distinte per nascita, per carat-
» tere, o per dignità, sieno accompagnate al Camposanto con gli onori
» funebri Religiosi in uso, e con tutta la pompa che le rispettive fami-
» glie richiederanno, potendo i defunti appartenenti alle cennate classi
» esser sepolti anche in luoghi distinti, con serbarsi però strettamente le
» regole sanitarie attualmente in vigore pe' Colerosi. — Nel Real Nome
» mi do l' onore di partecipare siffatte Sovrane Risoluzioni a V. E. pe.
» sua intelligenza, e per quell'uso che nella di Lei saviezza stimerà con-
» veniente. — Napoli, 3 luglio 1837. — Firmato — Niccola Santange-

» lo. — A Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato degli affari ec-
» clesiastici. »

Avendone io data comunicazione all' Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Napoli, ne rendo anche consapevole V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

LXXXVI. REAL DECRETO *che rivoca la disposizione relativa all' Istituto delle Salesiane in Mugnano del Cardinale.*

Napoli, 4 settembre 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il nostro decreto del dì 12 settembre 1836 circa lo stabilimento di un monistero di donne in forma di clausura in Mugnano del Cardinale;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

È rivocata la disposizione contenuta nell' articolo 1.° del real decreto del dì 12 settembre 1836, e colla quale venne destinato l' Istituto delle Salesiane, cui dovesse assegnarsi il nuovo Monistero da edificarsi in Mugnano del Cardinale nel sito ove esiste la Chiesa, in cui si venera il sacro corpo di S. Filomena. Ci riserbiamo di prendere le diffinitive risoluzioni, allorchè sarà portata a termine la fabbrica del detto Monistero, circa l' istituto religioso che potrà meglio convenire allo scopo del prescritto novello stabilimento, ed alle circostanze di quel comune, ed il

quale dovrà fissarvisi negli stessi modi e forme canoniche prescritte pel detto erigendo monistero, e di esclusiva dipendenza del vescovo.

ART. 2.°

Rimanendo sciolta la deputazione destinata in virtù di nostro rescritto del dì 5 novembre 1836 per lo stabilimento del monistero delle Salesiane nel detto comune di Mugnano, il *cavaliere D. Alfonso d' Avalos* il quale trovasi già da Noi incaricato di quanto riguarda il regolamento e l' agevolazione delle operazioni per la edificazione del nuovo Monistero, corrispondendo all' uopo col Ministero e Real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, continuerà nel disimpegno dell' incarico affidatogli nello stesso modo e con quel medesimo zelo che finora ha praticato, e con procurare anche di porsi d' accordo col vescovo diocesano per tutti quei lumi e nozioni che potranno occorrere a ben regolare e far costruire con gli opportuni comodi e forme necessarie, giusta i riti della chiesa, il nuovo edificio da rimanere addetto e consacrato per la istituzione ecclesiastica che in prosieguo verrà designata.

ART. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LXXXVII. MINISTERIALE *per conservarsi il metodo dell'* ozione *nella provvista di una Cappellania curata secondo la legge di fondazione.*

Napoli, 6 settembre 1837.

AL VESCOVO DI NOCERA DEI PAGANI.

Sul dubbio proposto da V. S. Illustrissima, e Reverendissima col suo rapporto del·dì 26 luglio del passato anno 1836 circa il metodo da tenersi nella provvista del secondo titolo Parrocchiale, ossia Cappellania curata, risultato vacante nella Chiesa di S. Felice dei Pagani per la promozione con Bolle Pontificie del Sacerdote D. Francesco Contaldi ad un Canonicato di cotesta Cattedrale, se n' è da me interrogata la Commissione Esecutrice del Concordato: manifestandole le ragioni, per le quali l'enunciato titolo Parrocchiale in vece di considerarsi come vacato in Curia, debba *ottarsi* dal titolare dell' ultima Cappellania, secondo la Legge di fondazione della stessa, e la consuetudine di quella Chiesa.

Il Commissario Pontificio mi ha partecipato, che avendo colla debita attenzione ponderate le ragioni allegate, ed avendo anche nel caso di cui si tratta consultato l'oracolo della S. Sede, sia autorizzato ad annunziare che si conviene perfettamente nell' idea di doversi nel caso osservare il metodo di *ozione*, che secondo risulta dagli atti di cotesta Curia, è stato per lo innanzi pacificamente praticato, e che in conseguenza debba aver luogo il passaggio alla vacante Cappellania richiesto dal Sacerdote D. Cesare Pepe attual possessore dell' ultima Cappellania; con doversi nel resto applicare le disposizioni contenute nel Real Rescritto Circolare dei 25 novembre 1818.

Fo ciò sapere a V. S. Illustrissima e Reverendissima, perchè possa disporre l' indicato passaggio del Pepe, e quindi riferisca l'occorrente per la provvista dell'ultima Cappellania curata che resterà vacante per risulta.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

LXXXVIII. Real decreto con cui si approva la dotazione assegnata alla famiglia religiosa de' PP. Minimi in S. Francesco di Paola dirimpetto la Reggia.

Napoli, 17 settembre 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

Approviamo la dotazione che dalla Commissione esecutrice del Concordato è stata a Noi rassegnata in annui ducati duemila cento sedici e grana ventitrè, provegnente da varj cespiti del patrimonio regolare, a favore della famiglia religiosa de' PP. Minimi da stabilirsi con perfetta vita comune nel locale di S. Francesco di Paola, che forma parte dell' edifizio costruito in Napoli dirimpetto la Reggia, ed appartenente alla Casa Reale a' termini del nostro decreto del dì 8 di dicembre 1836.

ART. 2.°

La comunità religiosa riunita nel detto edifizio di S. Francesco di Paola sarà riguardata come corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle Leggi.

ART. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Seg. di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

LXXXIX. MINISTERIALE relativa alla rinnovazione de' titoli.

Napoli, 7 ottobre 1837.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI SALERNO.

Rilevo dal rapporto che mi ha diretto cotesta Amministrazione Diocesana nel dì 23 agosto ultimo i dubbii che sono surti in occasione della rinnovazione delle scritture di credito da farsi a termini dell' art. 2169 delle Leggi Civili; e riscontrandola sull' oggetto, le fo osservare che essendo la disposizione della legge diretta ad impedire la prescrizione, essa riguarda i debitori di qualunque rendita perpetua, sia censo bollare o riservativo, sia canone enfiteutico.

In quanto poi all' altro dubbio elevato, cioè se si possa unire in una sola scrittura l' obbliganza di diversi debitori, pare che i debitori costituiti sullo stesso fondo o nella stessa contrada potessero comprendersi nella stessa scrittura.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

XC. REAL RESCRITTO sull' ingerenza degli Ordinarii e de' Consigli degli Ospizii nelle congreghe.

ALL' ARCIVESCOVO DI MANFREDONIA.

Dopo i dubbj proposti da Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima con rapporto del dì 2 luglio 1836: 1.° Quali sono le facoltà dei Consigli riguardo alle Congreghe; 2.° Quale autorità sopra di esse è rimasta a' Vescovi; 3.° Le materie morali e disciplinari, ed i disturbi nascenti dalle medesime debbono andare alla conoscenza dei Consigli? e dopo il rapporto col quale l' Intendente della Provincia rimise copie dei decreti dei dì 7 dicembre 1832 e 18 dicembre 1833, la Consulta dei Reali dominj di qua del Faro alla unanimità ha opinato, che tutto quello che nelle Congreghe riguarda materie morali appartiene esclusivamente all' Ordinario senza che i Consigli possano prendervi ingerenza alcuna. Che per rapporto agli altri due dubbii, prenda l' Ordinario per norma i citati

decreti, e le istruzioni Ministeriali dei 20 Maggio 1820, delle quali può rimetterglisi copia. Che dove poi sorgesse qualche caso particolare che con gli enunciati decreti ed istruzioni non potesse risolversi, ne faccia lo stess' Ordinario un rapporto determinato, circostanziato e preciso, onde dopo maturo esame darsi da Sua Maestà le convenevoli Sovrane disposizioni. E che nel Real Rescritto che piacesse a Sua Maestà di emanare e di dirigere all' Ordinario si renda consapevole all' Intendente per sua intelligenza e del Consiglio.

Preso questo parere, è sopravvenuto un rescritto del dì 1.° marzo corrente anno per la via del Ministero dell' Interno, col quale Sua Maestà ha incaricato la Consulta di discutere e dare il suo avviso sul rapporto del Consiglio relativo all' oggetto medesimo.

Cotesto rapporto è quello stesso che avea precedentemente inviato il Ministro dell'Ecclesiastico, e sul quale, dopo il necessario esame, avea la Consulta renduto già il suo avviso. Ha quindi concordemente stimato di rassegnarsi a Sua Maestà per lo Ministero dell' Interno che la Consulta suddetta nulla ha da aggiungere o togliere al parere umiliato già per l'organo dello Ecclesiastico, del quale rapporto ha inviato copia per lo Ministero dell' Interno. Essendosi Sua Maestà degnata uniformarsi al summentovato primo avviso della Consulta, nel Real Nome lo partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima per l' uso corrispondente.

Napoli, 21 ottobre 1837.

MARCHESE D' ANDREA.

XCI. REAL DECRETO che approva lo stabilimento di una nuova Casa della Congregazione della Missione nel locale di S. Nicola Tolentino in Napoli.

Napoli, 23 ottobre 1837.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il parere della Commissione Esecutrice del Concordato;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

Art. 1.°

Approviamo ed accordiamo il nostro Reale assenso per lo stabilimento di una nuova Casa della Congregazione della Missione nel locale di S. Nicola Tolentino in Napoli, da servire alla educazione religiosa dei giovani dell' Istituto medesimo.

Art. 2.°

La famiglia religiosa della Missione stabilita nel sudetto locale di S. Nicola Tolentino sarà riguardata come Corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle leggi.

Art. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Firmato — Marchese d'Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese Ruffo.

XCII. Circolare *per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decorso del decennio potrebbero estinguersi nell' interesse del patrimonio ecclesiastico.*

Napoli, 25 novembre 1837.

Alle amministrazioni diocesane.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze volendo provvedere alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, che per l'elasso del decennio andranno ad estinguersi col termine di questo anno, tanto nell' interesse del Patrimonio Ecclesiastico regolare, che del secolare, ha indiritto ai Conservatori delle ipoteche la seguente circolare.

» L' interesse che il Governo prende per li due Patrimonii Ecclesiastici, così regolare che secolare, è sempre permanente, ed in conseguenza è vigile sempre a conservare intatte le di loro ragioni di credito, che costituiscono parte del patrimonio dei medesimi.

» Queste ragioni possono restar lese da incuria delle Corporazioni monastiche, o da poca avvertenza delle Amministrazioni Diocesane e de' titolari, al rinnovellamento delle iscrizioni, che per l' elasso del decennio andrebbero ad estinguersi.

» Ad evitare un siffatto disguido ella resta incaricata, egualmente che nell' anno scorso, sotto la più stretta risponsabilità, di rinnovare a credito tutte le iscrizioni, che al terminare di questo anno andrebbero a decadere, appartenenti ai due cennati Patrimonii, e delle quali la rinnovazione non sia stata domandata. Eseguito l' incarico, si metterà in relazione con l' Amministrazione generale del registro e bollo, ad oggetto di provvedersi all' occorrente ».

Mi affretto quindi di rendere informata cotesta Amministrazione di tali disposizioni, onde non ne trascuri da parte sua l' esatto adempimento, mettendosi pure in corrispondenza con detti Conservatori, sia per sollecitarli all' operazione di che trattasi, sia per somministrar loro le notizie che potranno aver di bisogno per l' uno o l' altro Patrimonio.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

XCIII. Circolare *portante le disposizioni per la rinnovazione de' ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.*

Napoli, 11 dicembre 1837.

Alle amministrazioni diocesane.

L' articolo 2169 delle Leggi civili prescrivendo che dopo ventotto anni dalla data dell' ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore o a quelli che abbian causa da lui, si è proposto il dubbio da taluni titolari di Beneficii ecclesiastici se debbano essi compellere i rispettivi debitori alla rinnovazione de' titoli, malgrado la esistenza de' ruoli esecutivi.

La Commissione de' Presidenti presso la Gran Corte de' Conti d' ordine superiore ha preso in esame un tale oggetto, ed essa considerando che con la formazione de' ruoli fu interrotta la prescrizione trentennale, e che d' altronde l' articolo ventiquattro del regolamento annesso al Real Decreto del 19 dicembre 1816 fu diretto ad una più sollecita esecuzione del citato articolo 2169 delle Leggi civili, non già all' abrogazione del medesimo, ha perciò all' unanimità opinato, che i titolari de' Beneficii ecclesiastici possano compellere i rispettivi debitori alla rinnovazione de' ruoli ne' casi contemplati dal Real Decreto de' 2 maggio 1823, scorsi che siano i ventotto anni dal dì della prima eseguita rinnovazione.

Questo Real Ministero essendosi uniformato a tale avviso, io mi affretto di parteciparlo a cotesta Diocesana, affinchè ne faccia curare dagl' interessati lo esatto adempimento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

XCIV. Real decreto con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle Chiese, de' Benefizii e del Seminario in diocesi di Aquino.

Napoli, 10 febbrajo 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che han fatto ritardare nella Diocesi di Aquino la formazione dei quadri delle rendite costituite delle diverse Chiese, Seminario e Beneficii ivi esistenti, ad oggetto di renderli esecutivi;

Volendo d' altronde far salvi gl' interessi della Chiesa, e dei poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine stabilito per la formazione, e pubblicazione dei quadri delle rendite costituite appartenenti alle diverse Chiese, Beneficii e Seminario della Diocesi di Aquino per renderli esecutivi, e ciò a decorrere dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

*

XCV. Real rescritto per concedere a tutti gli Ordini mendicanti la franchigia del dritto di esecutoria sulle carte pontificie di dispensa di età onde ascendere al sacerdozio.

A sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Ho rassegnato al Re un rapporto del Luogotenente Generale di Sua Maestà in Sicilia, risguardante la dimanda del Provinciale dei Riformati di quella monastica Provincia di Val di Mazara, per accordarsi, sull'esempio di quanto fu risoluto a favore dei Padri Cappuccini con Sovrano Rescritto dei 24 dicembre 1824, la franchigia del diritto di esecutoria sulle carte pontificie di dispensa di età, che saranno ottenute dai Religiosi Diaconi del suo Ordine per ascendere al Sacerdozio.

E la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 5 dell'andante mese si è degnata concedere per tutti gli Ordini Mendicanti dei suoi Stati la chiesta franchigia, come fu accordata ai Cappuccini col sopracitato Rescritto.

Nel Real Nome lo partecipo all' Eccellenza Vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

Napoli, 10 febbrajo 1838.

Marchese d'Andrea.

XCVI. Circolare per la rinnovazione de' titoli di rendita.

Napoli, 7 marzo 1838.

Alle Amministrazioni diocesane.

Da S. E. il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia mi vien comunicato un Real Rescritto del tenor seguente.

» L' art. 2169 LL. CC. dispone — Dopo ventotto anni dalla data
» dell'ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a som-
» ministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che
» abbiano causa da lui. Ora è stato dimandato se questa disposizione ri-
» guardasse ancora i titoli di canoni enfiteutici, ed in qual modo do-
» vesse intendersi ed applicarsi pe' titoli di rendita. Per quello riflette i
» titoli di canoni enfiteutici è stato osservato: Che nell' art. 2169 par-

» lasi di rendita, e che gravissima differenza intercede tra la rendita ed
» il canone enfiteutico, giusta gli art. 1678, 1781 LL. CC.: Che la di-
» sposizione dell' art. istesso è collocata sotto al titolo della prescrizio-
» ne: Che tratta la medesima dalla *Leg.* 19 *Cod. de fide instr.* è nel
» fine di rimuovere la eccezione della prescrizione: Che per l'art. 2146
» LL. CC. non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo
» senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il princi-
» pio del suo possesso, locchè è pure uniforme alle regole dell' anti-
» co dritto: Che questo precetto serve di fondamento ad altre disposi-
» zioni che leggonsi negli art. 2134, 2135, 2142 ed altri delle stesse
» LL. CC.: Che per l'art. 2135 a poter prescrivere, occorre che il pos-
» sesso sia tra l' altro *a titolo di proprietà*: Che coloro i quali posseg-
» gono nel nome altrui, i possessori precarj per qualunque decorrimen-
» to di tempo non prescrivono mai: Che la parola *precario* nell' at-
» tuale nostro dritto, come dall' art. 2142, ha un significato più esteso
» di quello che avesse nelle antiche Leggi, indicando tutti coloro che
» posseggono in virtù di una convenzione o di un titolo espresso che li
» obbliga a riconoscere il diritto di altri: Che perciò quando il titolo
» è presentato, è in conformità di esso che bisogna regolare la causa ed
» il principio del possesso: e che fino a quando il possessore non pro-
» vi una inversione legale del suo possesso, sia per lo fatto di un ter-
» zo, sia per una contraddizione formale al dritto del proprietario (co-
» verta l' una o l' altra dalla prescrizione) il titolo rimane la legge in-
» vincibile che serve a qualificare il suo possesso, ed escludere la pre-
» scrizione: Che l'enfiteuta riconoscendo nel suo titolo il dominio diretto
» in favore di altri, ricade naturalmente nella classe de' possessori pre-
» carj: Che ravvicinando l'art. 469 agli art. 1687 e seg. LL. CC., è
» fuori dubbio che l'enfiteuta non possiede a titolo di proprietà, non aven-
» do egli in tutta la estensione la facoltà di godere di escludere ognun altro,
» di disporre nel modo più assoluto del fondo: Che così la *L.* 7 *Cod.*
» *de praescr.* 30 *vel* 40 *an.* escludeva dalla prescrizione il dominio di-
» retto nel rapporto dell' enfiteuta: Che così pure la cessazione istessa del
» pagamento del canone per trenta anni o più, potrà importare che tro-
» vinsi prescritte le annate di canoni precedenti, salva però la esecuzione
» dell' art. 2183 LL. CC., ma non sarà mai prescritto il dominio di-
» retto ed i correlativi suoi effetti legali: Che invano opponesi l'art. 2147
» LL. CC., nel quale è detto che può prescriversi contro il proprio ti-
» tolo, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall' ob-
» bligo che ha contratto, e ciò per lo motivo particolarmente che nella
» specie la liberazione non potrebbe succedere senza acquistarsi il dominio

» diretto , e questo acquisto per le precedenti osservazioni non può av-
» venire per lo solo ed unico decorrimento del tempo : Che l'articolo 1700
» LL. CC. ha diffinito in quali casi si debba la rinnovazione del titolo
» dall' enfiteuta : Da ciò la idea , che la inapplicabilità dell' art. 2169
» a'titoli di canoni enfiteutici fosse così nella lettera, come ne'motivi del-
» l' articolo istesso. Relativamente poi al modo col quale dovesse inten-
» dersi ed applicarsi il riferito art. 2169 pe' titoli di rendita , è sembra-
» to primieramente che per l' art. 2163 LL. CC. la rinnovazione non
» occorresse pe' crediti a tempo determinato, comunque la dilazione ecce-
» desse i 30 anni. — Pei titoli di rendita poi è stato osservato : che la
» rinnovazione è nel favore del creditore : ch'è richiesta nel fine , come
» fu detto di sopra , di rimuovere la eccezione della prescrizione : che
» stabilita in fatti a 30 anni la prescrizione più lunga , e questa pre-
» scrizione non potendosi rimuovere colla eccezione della mala fede , bi-
» sognava provvedere al caso in cui il debitore di una rendita avesse
» puntualmente pagato in ogni anno , e sopprimendo poi o tacendo le
» quietanze a lui rilasciate in iscrittura privata , venisse dopo trenta an-
» ni dalla data del titolo ad opporre la prescrizione : Che a'termini del-
» l' art. 797 LL. CC. i titoli esecutivi contro il defunto sono parimenti
» esecutivi contro la persona dell' erede : Che per gl' istrumenti stipulati
» sotto l' impero delle antiche leggi è determinato in quale modo possa
» loro accordarsi la forma esecutiva : Che non vi ha azione quando non
» vi abbia interesse : Che niuna disposizione di legge possa intendersi ed
» applicarsi in guisa che , violata la ragione di essa , abbiansi ad in-
» contrare atti non necessarii , superflui alla parte attrice , gravosi all'al-
» tra parte : Che perciò quando non possa legalmente temersi la ecce-
» zione della prescrizione , non vi abbia luogo alla rinnovazione di cui
» trattasi nell' art. 2169 , locchè avviene particolarmente sempre che esi-
» sta documento che assicuri la esistenza della obbligazione, e non sieno
» decorsi 30 anni dalla data di questo documento. Un pagamento di an-
» nualità per banco , una quietanza di questa annualità per atto pubbli-
» co , una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un atto
» dal debitore a di costui firma per ministero di Usciere , col quale di-
» chiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma e per lo tale
» titolo, i ruoli giusta il Decreto de' 5 febbrajo 1828 per gli stabilimenti
» pubblici ec. ec. sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire la pre-
» scrizione , ed escludere conseguentemente la rinnovazione. La *L.* 19
» *Cod. de fide instr.* di sopra ricordata, rimoveva il pericolo della pre-
» scrizione , mercè il riconoscimento dal debitore , ed enunciava metodi
» per questo riconoscimento. Le pratiche invalse ne' nostri usi agevolano

» la osservanza di questo riconoscimento. In conseguenza delle cose finora
» dette, avendo rassegnato l'affare a Sua Maestà, la M. S. nel Consi-
» glio ordinario di Stato del 10 febbrajo andante anno, ritenuta la inap-
» plicabilità dell'art. 2169 a' titoli di canoni enfiteutici, si è degnata di-
» chiarare, che la non rinnovazione di che trattasi de'titoli di rendita, non
» induca per tale circostanza soltanto prescrizione, talchè anche senza
» questo atto rimanga integra l'azione del creditore secondo la legge.

Io quindi lo partecipo a cotesta Amministrazione Diocesana per sua intelligenza e regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

XCVII. REAL RESCRITTO *circolare contenente la risoluzione di non approvarsi la proposta riduzione di una chiesa per uso di Collegio.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Nell' esistenza delle rimostranze del Vescovo di Catanzaro, onde impedirsi la proposta demolizione della Chiesa del Gesù in quel Comune, a fin di formarvi un quarto baraccato per uso del contiguo Liceo, e sul voto contrario del Consiglio provinciale; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 24 del prossimo passato mese, ha risoluto, che non approva, nè approverà mai, che si riduca per uso del Collegio la Chiesa suddetta. E che se non vi sono fondi per riattarsi per intero, si riatti in parte.

Nel Real Nome lo partecipo a Lei, per sua intelligenza ed uso che convenga ne' casi analoghi.

Napoli, 14 marzo 1838.

MARCHESE D'ANDREA.

XCVIII. REAL RESCRITTO *circolare permettente la questua dell' elemosine onde compiersi la riedificazione del tempio di S. Maria degli Angeli presso Assisi.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINII AL DI QUA DEL FARO.

Essendo stata autorizzata dal S. Padre una questua per raccogliere delle limosine dalla pietà de' fedeli, onde compiersi la riedificazione dell' insigne tempio di S. Maria degli Angeli presso Assisi, quasi del tutto rovinato dal tremuoto del 1832, spinta S. M. dai sentimenti della sua somma religione, e considerando che trattasi della riparazione di un Santuario fra i primi che han sempre meritato maggior venerazione ed ossequio, ed ove ogni anno concorrono in folla anche i fedeli de' Reali dominj al ricco acquisto di tante indulgenze, si è degnata permettere, nel Consiglio ordinario di Stato del dì 8 del prossimo passato mese, la suddetta questua ne' suoi Stati; e mi ha ordinato di dirigere circolare agli Ordinarii, raccomandando alla loro pastorale pietà di prestarsi con impegno a secondare, per la loro parte, così santa opera.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza e per l'uso corrispondente; prevenendola, che per la cennata questua sono stati destinati due religiosi Minori Osservanti del mentovato Santuario, Fr. Antonio di Ancona, e Fr. Francesco di Nocera, per disposizione del Rev. P. Luigi Ferri di Bologna dello stesso Istituto, eletto da S. Santità a Commissario generale della ridetta opera.

Napoli, 7 aprile 1838.

MARCHESE D' ANDREA.

XCIX. CIRCOLARE *diretta ad ottenere la compiuta rivela de' benefizii, de' legati pii, e delle cappellanie laicali.*

Napoli, 19 maggio 1838.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

La mappa generale destinata a presentare, giusta i Sovrani comandi, i titoli di tutt' i beneficii di ciascuna Diocesi di questa parte del Regno con le rispettive notizie, dee contenere, per ben' intese considerazioni, non solo i beneficii tutti di natura ecclesiastica di libera collazione, o

soggetti a patronato, ma benanche ogni legato pio, e Cappellania laicale di patronato particolare; fu perciò disposizione generale, che dovesse ogni titolare di qualsivoglia beneficio fare la sua rivela, a' termini delle richieste stabilite dall' Amministrator generale del registro e bollo, il quale trovasi Sovranamente incaricato della formazione della suddetta mappa generale.

Con grave mio dispiacimento però ho rilevato, che somma è stata la negligenza finora per parte de' titolari di legati pii, e di Cappellanie laicali di patronato particolare nel prestarsi all' invito di fornire le notizie sul beneficio, di che godono; ond' è, che non mai compiuto, e sempre inesatto sarà il bramato lavoro. A superar quindi tale ostacolo, che ritarda la esecuzione de' Reali ordini, necessaria io già veggo l' applicazione dello zelo e delle cure delle Autorità, perchè il più presto possibile adempiano finalmente alla rivela da essi richiesta; e quindi stimo conveniente di commettere agli Ordinarii ed agl' Intendenti la particolar cura di occuparsi d' accordo a raccogliere coi loro estesi mezzi nel territorio di propria amministrazione le più precise nozioni a riguardo de' cespiti in parola; e con insinuazioni efficaci ed influenti, ottenerle sia da' patroni direttamente, sia da' titolari, per somministrarle ai Regii Procuratori delle Amministrazioni Diocesane rispettive, i quali debbono prenderne esatto notamento in piedi della mappa generale della Diocesi; distintamente però dai beneficii di natura ecclesiastica, come trovasi già disposto.

Io son sicuro che energicamente ufiziati, nè i patroni, nè i titolari de' cespiti laicali vorranno essere ulteriormente inerti a presentare le rivele, che si desiderano; ma se taluni lo saranno ancora, gli Ordinarii e gl' Intendenti dovranno farmene rapporto, indicando i nomi del patrono e del titolare renitenti, per rassegnare l' occorrente a Sua Maestà per superiori provvidenze.

Il Min. Segretario di Stato delle finanze
incaricato del Portafoglio
degli affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

C. Circolare con cui si chiede con designate distinzioni lo stato delle Badie vacanti presso ciascuna Amministrazione diocesana.

Napoli, 16 giugno 1838.

Alle amministrazioni diocesane.

Mi rimetterà cotesta Amministrazione Diocesana sollecitamente lo stato delle Badie vacanti che si trovino attualmente sotto la sua gestione con la indicazione del titolo rispettivo, de' cespiti che a ciascuna di esse appartengono, della rendita che effettivamente da essa Amministrazione ora si percepisce, e di quell' altra che forse sia di difficile, o litigiosa esazione, di cui se ne farà cenno nel detto stato con una colonna di particolari osservazioni, nella quale l'Amministrazione farà rimarcare i motivi del ritardo di esazione e quant' altro potrà occorrerle sul proposito, e finalmente de' pesi che a ciascuna Badia sono ingiunti, e che si soddisfano dall'Amministrazione nella vacanza.

Raccomando vivamente ad essa Amministrazione Diocesana di formare il detto stato con la maggiore esattezza e distinzione; badando pure di farvi comprendere le sole Badie, e non altri beneficj che non appartengano alla classe delle Badie, e di farmelo pervenire al più presto possibile firmato da tutt' i Componenti della stessa Amministrazione.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

CI. Real rescritto onde comunicarsi a' Collegii giudiziarii per loro norma la sovrana approvazione delle due transazioni, l' uno tra l' Istituto di S. Francesco Sales, la Baronessa de Rogatis ed altri; e la seconda tra l' Amministrazione diocesana di Capaccio ed il nominato della Corte.

A sua eccellenza il ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

In alcuni Tribunali Civili del Regno è invalso il falso uso di aggiungere alle transazioni che interessano le persone, o le corporazioni Ecclesiastiche la formalità del parere dei tre giureconsulti, secondochè è pre-

scritto pei minori, mentre una tale formalità gravosa per le spese cui dà luogo, e perchè prolunga il tempo per l' impartizione del Regio Assenso, non è ordinata dal Real Decreto del 1.° dicembre 1833, che è l' unico atto legislativo il quale regola i contratti di sì fatta natura nell' interesse delle suddette persone, e corporazioni.

Sua Maestà il Re Nostro Sovrano cui nel 1836 sottomisi due contratti di transazione, uno stipulato tra l' Istituto di San Francesco Sales in Donnalbina, la Baronessa de Rogatis, ed i conjugi D. Francesco Negri, e Donna Maddalena Trabucco; e l' altro tra l' Amministrazione Diocesana di Capaccio, il fittajuolo Certozza, ed il nominato Diodato della Corte nell' interesse della vacante Badia di Santa Maria di Grottaferrata, non che l' avviso preparatorio della Consulta di questi Reali Dominj, cioè di sentirsi tre Giureconsulti da destinarsi dal Procuratore Civile della Provincia, si benignò nel Consiglio Ordinario di Stato dei 4 aprile detto anno di approvare le transazioni progettate, escludendo come non necessarie le formalità richieste dalla Consulta.

Nel partecipare io nel Real Nome tutto ciò a Vostra Eccellenza, la prego di comunicare la Sovrana risoluzione ai Regii Procuratori Civili dei Dominj al di qua del Faro, ed al Luogotenente Generale in Sicilia, onde serva di regola ai Tribunali rispettivi, onorandomi di un suo riscontro.

Napoli, 16 giugno 1838.

Marchese d' Andrea.

CII. Real decreto in forza del quale il vacante benefizio semplice, o sia cappellania sotto il titolo di S. Maria di Loreto in Roccacasale rimane addetto a costituire una cappellania nel Santuario di S. Filomena in Mugnano del Cardinale.

Napoli, 5 luglio 1838.

FERDINANDO II. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma piacenza castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

A r t. 1.°

Il vacante beneficio semplice, ossia Cappellania devoluta alla nostra Real Corona sotto il titolo di S. Maria di Loreto in Roccacasale, diocesi di Valva e Solmona, rimane addetto a costituire una Cappellania nel Santuario di S. Filomena in Mugnano del Cardinale, che sarà da Noi conferita a titolo di Sagro patrimonio a qualche cherico, il quale per mancanza di mezzi non possa ascendere al suddiaconato, e che rimanendo addetto al cennato Santuario possa poi servirlo da Cappellano.

A r t. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segretario di Stato delle Finanze incaricato interin. del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — Marchese d'Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese Ruffo.

CIII. Real decreto con cui si accorda una proroga per la formazione e pubblicazione de' ruoli delle rendite costituite della Mensa, delle Chiese e de' benefizii in diocesi di Venosa.

Napoli, 15 luglio 1838.

FERDINANDO II. per la grazia di dio re del regno delle due sicilie, di gerusalemme ec. duca di parma, piacenza, castro ec. ec. gran principe ereditario di toscana ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che han fatto ritardare nella Diocesi di Venosa la formazione de' ruoli delle rendite costituite appartenenti a quella Mensa Vescovile, non che alle diverse Chiese, e Beneficj ivi esistenti per renderli esecutivi;

Volendo altronde che non si pregiudichino affatto gl' interessi della Chiesa e dei poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine stabilito, onde formarsi e pubblicarsi nella Diocesi di Venosa i ruoli delle rendite costituite di quella Mensa Vescovile, Chiese e Beneficj diversi per indi esecutoriarsi, e ciò a contare dalla pubblicazione del presente decreto.

ART. 2.°

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Seg. di Stato delle Finanze incar. interin. del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

CIV. CIRCOLARE con cui si raccomanda alla pietà degli Ordinarii il Vescovo cattolico della nazione Soriana.

Napoli, 18 agosto 1838.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Essendosi recato in questa Capitale Monsignor D. Attanasio Abdemelsick Vescovo Cattolico della Nazione Soriana, questo Eminentissimo Cardinale Arcivescovo non ha esitato di praticare dal canto suo verso questo personaggio, ch' è fornito di distinto merito, giusta le assicurazioni dategliene dalla S. Congregazione di Propaganda Fide in Roma, quegli atti che la pastorale pietà detta nello stato di non propizie circostanze in cui trovasi ridotto il detto Pastore.

Mi credo nel dovere di prevenirne V. S. Illustrissima e Reverendis-

sima, nella fiducia che, qualora l'indicato Vescovo vorrà condursi in cotesta Diocesi, Ella lo farà partecipe, per quanto potrà, de' suoi favori, e de' tratti di quella pietà che tanto la distingue.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CV. CIRCOLARE per impedire che si compia la prescrizione trentenaria nell' interesse delle Amministrazioni diocesane.

Napoli, 18 agosto 1838.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Ministro Segretario di Stato delle Reali finanze ha indiritta ai Regii Procuratori delle Amministrazioni Diocesane la circolare del tenor seguente.

» Avvicinandosi il termine della prescrizione trentenaria, il Mini-
» stero ha richiamata tutta la vigilanza de' capi delle Amministrazioni fi-
» nanziere, onde passando a rassegna i registri, e le carte tutte che ris-
» guardano i rispettivi rami, facciano con ogni diligenza e celerità le
» più minute ricerche delle azioni, dritti, pretensioni, revindiche, ti-
» toli, crediti ec. ec. che allo Stato si appartengono, e dove il bisogno
» ne corra, facciano intimare un atto che la prescrizione interrompa, sal-
» vo il proseguimento della lite, se abbisogna, pel ricupero del cespite nei
» modi di legge.

» Vuol credere il Ministero, che cotest' Amministrazione Diocesana
» abbia a tale articolo rivolto il pensiero, ma dove ciò non si fosse ve-
» rificato, o le operazioni all' uopo non progredissero con quella celerità
» che il caso richiede, incarica Lei, sotto la più stretta responsabilità e
» col suo zelo che non sa abbastanza eccitare, a tenerne proposito, e
» far che simili espedienti si adottino nell' interesse del patrimonio de'
» poveri, alle cure sue e dell' Amministrazione affidato.

» Ad oggetto intanto di facilitarle le ricerche, il Ministero ha im-
» posto al Conservatore di cotesta Provincia, che fra venti giorni faccia
» conoscere, se tutti i crediti delle Amministrazioni Diocesane, e del
» Patrimonio regolare, che figurano nelle scritture, si trovano iscritti, e

» ve ne fossero iscritti di quei che per qualunque fatalità mancassero
» nelle scritture. Un tale lavoro Ella lo riceverà direttamente dal conser-
» vatore appena sarà eseguito.

» Questo affare è della più grave importanza, e tale in conseguenza
» è la risponsabilità dei funzionarj preposti a vigilare per la salvezza del-
» l'amministrazione alle di loro cure commessa. Quindi, Signor Regio
» Procuratore, il Ministero si attende da Lei la più esatta corrispondenza
» nello scopo prefisso ».

Mi affretto io adunque di dar conoscenza a cotesta Amministrazione di sì fatte disposizioni, affinchè da sua parte ne curi lo esatto adempimento, essendo esse dirette a far salvi gl'interessi della Chiesa e dei poveri.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d'Andrea.

CVI. Circolare per impedire che gli Ordinarii si prestino a' quesiti degl' Intendenti risguardanti materia meramente ecclesiastica.

Napoli, 1 settembre 1838.

Agli ordinarj de' reali dominj al di qua del faro.

Si è avuta contezza che gl'Intendenti abbian richiesto gli Ordinarj di notizie precise circa il numero delle messe e degli anniversarj tutti che celebrarsi dovrebbero annualmente in ciascuna Chiesa della rispettiva Diocesi, indipendentemente da quelle, che sono a peso dei luoghi pii amministrati dalla Beneficenza; e di notizie precise altresì circa il numero dei Sacerdoti celebranti, sì secolari che regolari, in ciascun comune esistenti.

Cotali quesiti degl'Intendenti riflettono a materia meramente ecclesiastica; e gli Ordinarj san bene che la loro corrispondenza per le materie della specie è limitata solamente a questo Ministero di Stato degli affari ecclesiastici di mio carico. Non dubito io dunque, che memori di ciò conosceran di leggieri non potersi prestare a tali inchieste, per lo mezzo degl'Intendenti lor pervenute, e sapran tutti a coerenza regolare il loro contegno.

Sebbene però ne foss'io pienamente persuaso; pure non trovo nel-

l' attuale congiuntura superfluo di farne loro circolarmente ricordo, prevenendoli di attendere sulla materia le ulteriori disposizioni, che saranno come di regola, opportunamente comunicate per via di questo Ministero di Stato, con significare agl' Intendenti, che rinnovassero le loro premure, di essere interdetti a soddisfarle pei regolamenti in vigore, che attribuiscono esclusivamente al Ministero di Stato degli affari ecclesiastici di prendere cognizione di affari della specie, e di tener corrispondenza cogli Ordinarj.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CVII. CIRCOLARE che insinua le misure onde interrompersi per parte de' beneficiati la prescrizione trentenaria nell' interesse del patrimonio ecclesiastico secolare.

Napoli, 4 settembre 1838.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Taluni Regii Procuratori Diocesani han mostrato di aver preso tutta l' attività nella esecuzione delle disposizioni date per interrompersi la prescrizione trentenaria, ma essi prevedono, che per parte de' Beneficiati sarà trascurato un oggetto di tanta importanza, che può salvare al Patrimonio Ecclesiastico secolare tutti que' cespiti, la ripetizione de' quali verrà ad incontrare l' ostacolo della Legge.

Per non privare or dunque detto patrimonio di una porzione delle proprietà e delle azioni, che gli competono, per effetto d' incurie, e d' insubordinazione di coloro che preferiscono l' ozio ed il risparmio al di loro vantaggio temporaneo e all' utile perpetuo de' Beneficii de' quali si trovano in possesso, io mi rivolgo a V. S. Illustrissima e Reverendissima, facendole con la presente vive premure, affinchè porti la sua particolare attenzione e vigilanza per lo esatto adempimento delle disposizioni date all' oggetto; facendo uso anche della sua autorità, con infliggere delle pene canoniche contro i titolari trasgressori.

Mi attendo quindi dal suo noto zelo e dalla sua energia di vedere

anche in questo rincontro tutelati gl' interessi della Chiesa e de' poveri, tanto a cuore del Re N. S.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CVIII. REAL RESCRITTO *con cui si dichiara illegittima e priva di effetto, senza bisogno di esser impugnata ne' modi di legge, la sentenza emessa da un regio giudice sulla vertenza di un benefizio.*

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Dopo l' uffizio che ebbi l' onore dirigerle nel dì 25 agosto prossimo passato pel nominato Antonio Innocenzj di Villa Santangelo in Diocesi di Aquila, ho rassegnato con analogo rapporto al Re Nostro Sovrano i particolari tutti della vertenza surta per lo Beneficio della Santissima Concezione, del quale fu privato esso Innocenzj nell' abbandonare l' abito Chiericale, e darsi ad una vita dissipata: e la Maestà Sua osservando che la sentenza resa dal Giudice Regio del Circondario di Paganica, contro la quale ha reclamato il Vescovo di Aquila, contiene una doppia violazione dell' art. 20 del Concordato. Primo, perchè ha giudicato di causa al tutto ecclesiastica, come è il conoscere se alcuno sia degno di essere Chierico, se debba o pur no esser privato di un beneficio Ecclesiastico, e se la collazione del Beneficio di tal natura sia fatta regolarmente. Secondo, perchè viene a rivocare, come in linea di appello, una decisione di un' Autorità Ecclesiastica, il che non appartiene se non all' Autorità Ecclesiastica superiore: onde come sentenza di un Giudice incompetente per ragion di materia, debba aversi come intrinsecamente nulla ed improduttiva di effetti. E fatto inoltre riflesso la Maestà Sua che non conviene affatto di far rinnovare simili esempii a danno della giurisdizione Ecclesiastica riconosciuta, e rifermata dal Concordato, ha dichiarato nel Consiglio Ordinario di Stato dei 3 andante mese, che la sentenza di che è parola debba aversi come un atto illegittimo, senza verun effetto, e senza bisogno di esser impugnata nei modi di legge.

Nel Real Nome io partecipo adunque ciò a vostra Eccellenza per lo

corrispondente adempimento, e in continuazione del detto mio foglio dei 25 agosto.

Napoli, 15 settembre 1838.

MARCHESE D' ANDREA.

CIX. CIRCOLARE con cui si dà comunicazione del real rescritto sulla rinnovazione de' titoli per le decime ed altre prestazioni sopra i terreni ex-feudali.

Napoli, 3 ottobre 1838.

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia con Rescritto Sovrano del dì 29 agosto corrente anno mi ha partecipato quanto segue:

» Alcuni dubbi erano stati presentati sul modo, col quale avesse ad
» intendersi ed applicarsi l' articolo 2169 delle leggi civili su la rinno-
» vazione de' titoli di rendita. Per rescritto Sovrano de' 17 febbraio del
» corrente anno fu dichiarato: che questa rinnovazione non occorresse
» pe' titoli di canoni enfiteutici, e che la mancanza della rinnovazione
» de' titoli di rendita non inducesse per tale circostanza soltanto prescri-
» zione, talchè anche senza questo atto rimanesse integra l' azione del
» creditore secondo la legge. Ad occasione di cotesti dubbi era stato ri-
» levato: che la rinnovazione, di che trattasi, fosse disposta nel fine di
» prevenire gli effetti della prescrizione: che l' enfiteuta non possedendo
» a titolo di proprietà, non potesse prescrivere contra il proprio titolo, e
» che non potessero temersi gli effetti della prescrizione, quando da legit-
» timo documento risultasse il possesso della esazione della rendita, co-
» me da partite di Banco, da quietanze per atto pubblico, da dichiara-
» zione del debitore, ec. Or è stato dimandato, se la esenzione della
» rinnovazione pe' titoli di canoni enfiteutici, giusta il Rescritto de' 17
» febbraio di questo anno, dovesse valere per le decime ed altre pre-
» stazioni su terreni ex-feudali della Provincia di Lecce. A ragione di
» questo dubbio è stato osservato: che pe' Decreti de' 20 giugno 1808
» e de' 17 gennaio 1810 nel favore dell' agricoltura, ed in conseguenza
» de' principii eversivi della feudalità, si trovi cangiata la natura delle
» decime e prestazioni anzidette, loro essendosi data e fatta ritenere la
» impronta esclusivamente di censi riservativi, abolito ogni altro diritto

» ed ogni altra prerogativa in favore degli ex-Baroni : che testuali al-
» l'uopo sieno le disposizioni comprese negli articoli 1.° e seguenti del
» Decreto de' 20 giugno 1808, e negli art. 1.° e seg. del Decreto de'
» 17 gennaio 1810: che per cotesti Decreti la sola esclusione dalla ca-
» tegoria di censi riservativi sia per le rendite, o prestazioni fondiarie
» dipendenti da concessione di fondi privati, ed allodiali fatta con pub-
» bliche scritture, rimossa ogni altra prova di equipollenza : che secon-
» do i principii del diritto, nel censo riservativo il fondo rimanga pres-
» so il possessore a titolo di proprietà, e conseguentemente la correlati-
» va annua prestazione non è dovuta in ricognizione di dominio altrui.

» In conseguenza di queste osservazioni, avendo rassegnato l'affare a
» Sua Maestà, la Maestà Sua nel Consiglio Ordinario di Stato de' 17
» del cadente mese di agosto, si è degnata dichiarare, che sieno appli-
» cabili per le decime o prestazioni anzidette le regole comprese nel men-
» tovato Rescritto de' 17 febbrajo del corrente anno 1838 sulla rinno-
» vazione de' titoli di rendite per lo articolo 2169 delle Leggi civili. »

Mi affretto io quindi di darne conoscenza a cotesta Amministrazione Diocesana per opportuna sua norma.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

CX. REAL DECRETO per la proroga della formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite appartenenti alla Mensa, alle Badie, a' Benefizii ed alle Chiese in diocesi di Chieti.

Napoli, 8 ottobre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi, che han fatto ritardare nella Diocesi di Chieti la formazione de' quadri di rendite costituite, appartenenti a quella Mensa Arcivescovile, alle Badie, Beneficj e Chiese diverse ivi esistenti, per renderli esecutivi;

E volendo d' altronde far salvi gl'interessi della Chiesa e de' poveri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine stabilito per la formazione, e pubblicazione dei quadri di rendite costituite appartenenti alla Mensa di Chieti, Badie, Beneficj', e Chiese diverse di quella Diocesi per renderli esecutivi, da decorrere tal proroga dalla pubblicazione del presente Decreto.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

CXI. CIRCOLARE che, per ovviare alle spese vaghe de' procuratori, detta il modo come innoltrarsi le dimande di regio assenso ne' legati a favore di corporazioni ecclesiastiche.

Napoli, 20 ottobre 1838.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia mi ha manifestato che da incartamento esistente in quel Ministero relativo a dimanda di Regio assenso su di taluni legati a favore di Corporazione Ecclesiastica siesi avvertito che nella conclusione capitolare all' oggetto il Procuratore destinato ad agire sia stato facoltato ad erogare le spese per le

copie legali de' legati, per avanzare la corrispondente supplica, e per quant' altro possa occorrere a conseguire l' intento. Ha soggiunto che potendo tali frasi autorizzanti i procuratori a spese vaghe ledere gl' interessi delle Corporazioni Ecclesiastiche a profitto dei Procuratori non senza possibile adombramento delle pubbliche officine, convenga ovviarsi con fare in simiglianti casi avanzare le correlative dimande a S. M. per via del Ministero degli Affari Ecclesiastici, dal quale saranno poi passate a quello di Grazia e Giustizia. Ha finalmente fatto conoscere il prelodato Ministro che le notizie ed i documenti devono poi presentarsi ai Procuratori del Re per le necessarie istruzioni, giacchè per tutt'altro la spedizione è gratuita, e non richiede assistenza.

Concorrendo io nelle idee del Ministro di Grazia e Giustizia, lo partecipo a V. S. Illustrissima, e Reverendissima, perchè si compiaccia dare le analoghe comunicazioni alle Corporazioni Ecclesiastiche del Clero secolare e regolare esistenti in cotesta Diocesi, con fare ad esse intendere che occorrendo d' ora innanzi alle medesime d' implorare il Sovrano beneplacito per l' accettazione di legati disposti a loro favore, dirigano le corrispondenti suppliche per via del Ministero degli Affari ecclesiastici di mio carico, il quale avrà cura di farle pervenire a quello di Grazia e Giustizia per lo debito corso.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXII. CIRCOLARE sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che nell' interesse del patrimonio ecclesiastico potrebbero pel decorso del decennio decadere.

Napoli, 10 novembre 1838.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato delle reali Finanze ha indiritta nel dì 27 ottobre prossimo scorso la seguente circolare ai regii Procuratori delle Amministrazioni Diocesane.

» Va già l' anno a terminare, ed andranno a decadere per l' elasso del decennio molte iscrizioni, che guarantiscono i crediti del Patrimonio

ecclesiastico secolare. Bisogna prevenire la decadenza con affrettare le domande ai Conservatori, onde sieno le inscrizioni rinnovate; ciò debbono fare il Prelato, l'Amministrazione Diocesana, ed i titolari de' beneficii per quei crediti di rispettivo interesse. In conseguenza ella ne passerà uffizii al Prelato per gli articoli relativi alla Mensa, provocherà i provvedimenti di cotesta Amministrazione per gli articoli che sono nella gestione della medesima, e gli ordini della stessa i più energici e severi a' beneficiati per quanto concerne i beneficii de' quali sono essi investiti.

Ad ogni modo ho io voluto prevenire ogni incuria, nella quale incorrer si potesse da chi dovrebbe esser vigile a custodire cespiti di un patrimonio amministrato, ed ho ingiunto a' Conservatori delle Ipoteche di rinnovar di ufizio sotto la loro responsabilità ed a credito tutte le inscrizioni, che possono interessare il Patrimonio ecclesiastico, così regolare che secolare, e con essi si metterà ella in corrispondenza non solamente per sollecitarli allo adempimento, ma anche per somministrare a' medesimi tutte le notizie, delle quali potessero aver bisogno ».

Ed io nell' affrettarmi a parteciparle tali disposizioni, non tralascio di raccomandare al suo zelo pastorale di dare efficaci ordini, perchè dall' Amministrazione Diocesana ch' ella presiede, da' titolari, dai Capitoli e Seminario, non che dalle comunità religiose si curi la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

CXIII. REAL DECRETO *disponente che, ad oggetto d' interrompere la prescrizione per la esazione delle varie prestazioni prediali, basterà la citazione per editto con designate formalità.*

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduti i decreti de' 20 di giugno 1808 e de' 17 di gennajo 1810;
Veduto l' art. 2169 delle *leggi civili* sulla rinnovazione de' titoli di rendita;

Veduta la sovrana risoluzione de' 17 di febbrajo del corrente anno per la spiegazione autentica di cotesto articolo 2169;

Veduta l'altra sovrana risoluzione de' 17 di agosto di questo medesimo anno sull' applicabilità, in fatto di rinnovazione, della precedente risoluzione alle decime ed altre prestazioni su' terreni ex-feudali della provincia di Lecce;

Veduto il decreto de' 4 di febbrajo 1828 sulla forma della citazione per editto nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime o prestazioni prediali di ogni sorta, quando i coloni da convenirsi in giudizio fossero cinqne di numero o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune;

Vedute le suppliche umiliate al nostro real Trono, colle quali i possessori di decime ex-feudali, di terraggiere, o altre prestazioni, in conseguenza de' cennati decreti de' 20 di giugno 1808 e de' 17 di gennajo 1810, hanno implorato alcun provvedimento per assicurare il correlativo loro dritto di esazione ne' rapporti del riferito articolo 2169 e delle cennate sovrane risoluzioni, facendo particolarmente rilevare essere assai prossimo il compimento de' trent' anni dalla osservanza del sistema legislativo in vigore, esteso risultare il numero di tali debitori, non di rado pei metodi invalsi di esazione essere ignoti o incerti i nomi de' medesimi;

I diritti che possono legittimamente competere, ed i principii di buona fede richiamando la garentia della legge;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

A solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite della Commessione feudale, o da ordinanze di Commessarii ripartitori, o da titoli non contraddetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, la quale indicherà soltanto il titolo donde la detta esazione ha causa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi de' coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto de' 4 di febbrajo 1828; salve solamente quelle alle quali viene derogato col presente decreto. La citazione medesima sarà affissa ancora alle porte delle rispettive parrocchie di ciascun comune, e ne' sei giorni

che la citazione dovrà rimanere affissa , dovrà contenersi per necessità un giorno di doppio precetto.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Palermo , il dì 12 di novembre 1838.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia
Firmato — NICOLA PARISIO.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

Pubblicato in Napoli nel dì 24 di novembre 1838.

CXIV. REAL RESCRITTO che dà le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte, e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le Comuni dall' altra.

ALLA COMMISSIONE ESECUTRICE DEL CONCORDATO.

Con replicati suoi rapporti dei 7 marzo 1837 e dei 21 luglio ultimo cotesta Commissione esecutrice del Concordato rammentava esser conveniente lo stabilire che nelle pendenze tra il Patrimonio Regolare da una parte , e le Amministrazioni , gli stabilimenti pubblici , e varii Comuni dall' altra procedessero i Compromissarii senza rito giudiziario , ma semplicemente in via economica ed amministrativa , pronunziando anche come amichevoli compositori, salva sempre la già convenuta riserva dell'approvazione del Santo Padre , e di Sua Maestà : e trovava nel tempo stesso necessario che per la durata del compromesso si stabilisse un periodo molto più lungo di quello che nel silenzio le leggi restringono a tre mesi dall' accettazione degli arbitri , salvo a prorogarlo in prosieguo , ove occorra ; ovvero determinarlo per ciascun affare da discutersi , con riputarsi incominciato il termine dal giorno in cui le carte correlative sono spedite ai compromissarii.

Essendosi da me ciò rassegnato a Sua Maestà , la Maestà Sua nel

Consiglio Ordinario di Stato del dì 12 del corrente mese si è benignata di approvarlo con fissare il termine del Compromesso ad un anno, salvo a prorogarsi, se il bisogno lo esiga.

Nel Real Nome lo partecipo ad essa Commessione perchè si serva farne l' uso conveniente, nella intelligenza di essersene da me passata colla stessa data di oggi analoga comunicazione non meno al Ministro Segretario di Stato delle Finanze, che a quello degli Affari Interni.

Napoli, 17 novembre 1838.

MARCHESE D' ANDREA.

CXV. REAL DECRETO per prorogare la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle Chiese e de' Beneficii in diocesi di Montecasino.

Napoli, 20 novembre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi de' motivi che han fatto ritardare nella diocesi di Montecasino la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite appartenenti a' Beneficii, alle Badie ed alle Chiese diverse colà esistenti, per renderli esecutivi;

E volendo d' altronde che resti salva la proprietà della chiesa e dei poveri;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue.

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine stabilito per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite appartenenti a' Beneficii, alle Badie, al Seminario ed alle chiese diverse della diocesi di Montecasino, per così renderli esecutivi, da decorrere tal proroga dalla pubblicazione del presente decreto.

ART. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Ministro Segr. di Stato delle Finanze incaricato interin. del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D' ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

CXVI. REAL DECRETO che accorda altra proroga per la formazione, e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite delle chiese e beneficii in diocesi di Brindisi.

Napoli, 21 novembre 1838.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Informati Noi dei motivi che han fatto ritardare nella diocesi di Brindisi la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite appartenenti a' Beneficii, Badie, Mensa e Chiese diverse colà esistenti per renderli esecutivi;

E volendo d' altronde far salva la proprietà della Chiesa e de' poveri;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

Accordiamo una proroga di altri sei mesi al termine stabilito per la formazione e pubblicazione de' quadri delle rendite costituite appartenenti a' Benefizii, Badie, Mensa arcivescovile, seminario e chiese diverse della diocesi di Brindisi per renderli esecutivi, da decorrere tal proroga dalla pubblicazione del presente decreto.

A r t. 2.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato interinamente del portafoglio degli affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segr. di Stato delle Finanze incaricato inter. del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — Marchese d'Andrea.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — Marchese Ruffo.

CXVII. Real rescritto con cui si partecipa che, in rimpiazzo del defunto Presidente Commendator Tavassi, si è nominato il Cavalier Navarro per uno de' due Compromessarii nell' ultimazione delle quistioni tra il patrimonio regolare e diverse amministrazioni.

A sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni.

Essendo trapassato il Presidente Commendator Tavassi, uno de' due compromessarii per la ultimazione delle quistioni non ancora diffinite tra il patrimonio regolare e diverse amministrazioni, stabilimenti pubblici e comuni, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 20 di questo mese si è degnata nominare in di lui rimpiazzo il Cavalier Navarro, Avvocato Generale presso la Suprema Corte di Giustizia.

Nel Real Nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente, nella prevenzione di essersene da me passato analogo avviso sì allo stesso Cavalier Navarro, che alla Commessione esecutrice del Concordato.

Napoli, 24 novembre 1838.

Marchese d'Andrea.

CXVIII. Circolare che inculca lo esatto adempimento delle disposizioni già date onde interrompere la prescrizione trentenaria.

Napoli, 1.° dicembre 1838.

Alle amministrazioni diocesane.

Qualche Amministrazione Diocesana e molti fra titolari de' Beneficii si sono doluti della strettezza del tempo che rimane per poter interrompere la prescrizione contro i debitori di rendite di qualunque natura a pro de' Beneficii e delle Chiese, ed hanno per questo dimandato de' provvedimenti atti a garantire i loro diritti.

Intanto questi provvedimenti si trovano già dati, e conviene che le Amministrazioni Diocesane e i titolari tutti sappiano valersene.

Di fatto, in quanto alle rendite costituite sieno personali o prediali, che si trovano allistate ne' quadri de' debitori resi esecutivi, questo Real Ministero già colla circolare degli 11 Dicembre del passato anno 1837, in occasione del dubbio sulla necessità della rinnovazione de' titoli di esse, e dietro l'avviso della Commessione de' Presidenti presso la gran Corte de' Conti, fece osservare ad esse Amministrazioni, che la prescrizione non decorre, se non dalla data del ruolo esecutivo, ch' è il titolo della esazione della rendita, data che non può essere anteriore a' Decreti del 30 Gennajo 1817 e del 2 Maggio 1823, con che tali ruoli vennero ordinati. Laonde per sì fatte rendite non vi ha bisogno per ora d'interrompere la prescrizione.

Ed inoltre colla Sovrana risoluzione del 10 Febbrajo del corrente anno sulla intelligenza dell'articolo 2169 delle LL. CC., da questo Real Ministero partecipata alle stesse Amministrazioni con circolare del 7 Marzo seguente, venne dichiarato, che quanto a' canoni enfiteutici per lo titolo del possesso dell' enfiteuta non può correr prescrizione a danno del padrone diretto che trovisi in possesso di esigere i canoni, e che in quanto agli altri titoli di rendita non è a temersi prescrizione, quante volte si possa dimostrare dal creditore con documento di data più recente de' 30 anni la obbligazione o il pagamento; e però non vi ha allora necessità di alcun atto per interrompere la prescrizione prima del prossimo mese di Gennajo.

In fine con Real Decreto del 12 Novembre prossimo scorso, di cui è quì compiegata copia, viene ordinato, che ad oggetto d'interrompere

la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite della Commessione feudale, o da ordinanze di Commessarii ripartitori, o da titoli non contraddetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun Comune.

Ora richiamo tutto lo zelo e l'attenzione in proposito delle Amministrazioni Diocesane e de' loro Regii procuratori, non che de' godenti i Beneficii de' Capitoli, de' rettori delle Chiese e de' Seminarii. Mentre da un lato conviene che sappiano essi giovarsi delle dichiarazioni contenute nelle suddette circolare e Sovrana risoluzione, dall'altro è mestieri, che si affrettino a vantaggiarsi del beneficio del citato Decreto.

Prego i Prelati di tutte le Diocesi, come Presidenti delle Amministrazioni Diocesane, e come Ordinarii, a vigilare col loro zelo pastorale, e fare eseguire lo adempimento di quanto viene inculcato con la presente, per garantire il patrimonio della Chiesa e de' poveri.

Me ne accusi cotesta Amministrazione Diocesana la ricezione.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

CXIX. REAL RESCRITTO *che estende a tutti i Monasteri il benefizio de' ruoli esecutivi de' debitori nel modo stesso che trovasi conceduto alle Amministrazioni Diocesane, e che concede altra proroga per la formazione ed invio de' quadri de' debitori del clero secolare e patrimonio regolare.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Da più tempo molti Monisteri di Religiosi claustrali dell' uno e dell' altro sesso hanno implorato da Sua Maestà (D. G.) di voler essere ammessi al beneficio dei ruoli esecutivi dei debitori di rendite costituite nel modo stesso che trovasi conceduto alle Amministrazioni Diocesane, ai titolari de' Beneficii, ai Seminarii, al Patrimonio Regolare, ed alle Chiese Ricettizie, dai Reali Decreti de' 2 Maggio 1823, 19 Aprile, 28 Giugno e 16 Novembre 1824. E la Maestà Sua con particolari Sovrane risoluzioni già si è degnata di accogliere le domande, e di estendere il beneficio

de' ruoli a pro de' Monisteri delle Benedettine in Montescaglioso, di S. Francesco degli Scarioni, e di S. Agostino alla Zecca di Napoli. Or volendo la Maestà Sua che tutti gli altri Monisteri profittino dello stesso beneficio per assicurare le loro rendite ed agevolarne la esazione, si è degnata di risolvere:

1.° Che le disposizioni contenute ne' Reali Decreti de' 2 Maggio 1823, 19 Aprile, 28 Giugno, e 16 Novembre 1824, circa il modo di rendere esecutivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni, ed annualità di capitali delle Mense Vescovili e Badie, de' Beneficii e Seminarii, delle Chiese Ricettizie, e del Patrimonio Regolare, sieno applicate ed estese alle rendite della stessa natura de' Monisteri di religiosi claustrali dell' uno e dell' altro sesso.

2.° Che tra il termine di sei mesi, da decorrere dalla partecipazione della presente sua Sovrana risoluzione, debba farsi dagli enunciati Monisteri l' invio dei quadri de' debitori di tali rendite alle Amministrazioni Diocesane rispettive, per passarsi poi dalle medesime agl' Intendenti delle Provincie per la pubblicazione.

La Maestà Sua ha d' altra parte considerato, che dopo la pubblicazione de' ruoli delle anzidette rendite fatte ne' termini de' succennati Decreti, e non ostante le molte proroghe concedute all' uopo, altri cespiti sono stati discoperti appartenenti al Clero secolare ed al Patrimonio Regolare, e però si è degnata di concedere una proroga di altri sei mesi decorrendi dalla partecipazione di questa sua Sovrana risoluzione, per la formazione e l' invio da farsi dalle Amministrazioni Diocesane agl' Intendenti delle rispettive Provincie de' quadri de' debitori di rendite costituite di qualunque natura appartenenti alle Mense Vescovili e Badie, ai Beneficii e Seminarii, alle Chiese Ricettizie, ed al Patrimonio Regolare.

Nel Real Nome le partecipo queste Sovrane risoluzioni per l' esatto e sollecito adempimento, e perchè prestamente ne dia conoscenza a tutt' i titolari ed alle Chiese e Seminarii, e rispettivamente dia partecipazione analoga ai Monisteri di religiosi claustrali dell' uno e dell' altro sesso esistenti in cotesta Diocesi.

Mi accusi la ricezione della presente, e me ne assicuri l' adempimento.

Napoli, 2 dicembre 1838.

MARCHESE D' ANDREA.

CXX. Real rescritto circolare che dà le norme per interrompere la prescrizione trentenaria nelle decime sacramentali.

Alle amministrazioni diocesane.

Dopo le abilitazioni ottenute col Decreto del 2 Maggio 1823 e co' Decreti posteriori non poche fra le Amministrazioni Diocesane, e i titolari si affrettarono di comprendere nei quadri de' debitori di rendite costituite anche le decime sacramentali. Per tal modo essi non solo ne han mantenuto e conservato il possesso, ma eziandio son venuti ad interrompere la prescrizione del dritto. Ma alcune altre Amministrazioni Diocesane e titolari non avendo avuto sì fatto accorgimento, han dato campo ai debitori di poter loro opporre la eccezione della prescrizione quando si faranno a sperimentare il loro diritto alle decime anzidette.

Sua Maestà avendo questo considerato, e ponendo mente ch' è prossimo il termine a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione delle leggi del 1809, si è degnata disporre, che i Parrochi ed altri titolari di beneficii, che credano aver diritto a decime sacramentali, e le Amministrazioni Diocesane, possano formare e pubblicare de' quadri, nei quali comprenderanno in massa cotali decime, senza che ci sia bisogno di riportarvi i nomi particolari de' debitori, dispensando anche, per la urgenza, al rigor delle altre formalità prescritte dal Real Decreto del 2 Maggio 1823, per poterne poi fare uso contro i morosi e gl' inadempienti a somministrarle a solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione contro di essi: salvi i dritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la Sovrana risoluzione del 23 Giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime sacramentali.

Nel Real Nome lo partecipo a cotest' Amministrazione Diocesana, perchè prestamente si valga di questo beneficio, e con la stessa prestezza lo partecipi ai Parrochi, e agli altri titolari de' beneficii, affinchè possano giovarsene pria che si compia il termine della prescrizione. Richiamo su di ciò in particolar modo l' attenzione, e tutta la cura del Vescovo Presidente, e mi affido al suo zelo pastorale.

Mi accusi la ricezione e lo adempimento della presente.

Napoli, 3 Dicembre 1838.

Marchese d'Andrea.

CXXI. Real rescritto che approva la ricusa del Monistero di S. Chiara in Cosenza di dare in censuazione un suo podere richiesto per orto agrario nella dipendenza della Società Economica.

Al signor intendente di Calabria citra.

La Consulta di questi Reali Dominj d'ordine del Re Nostro Sovrano si è occupata dello esame della controversia surta per essersi ricusato il Monistero di S. Chiara in Cosenza di concedere per un canone annuale un suo podere creduto necessario per istabilirvi l'orto agrario nella dipendenza della Società Economica, e dessa ha rassegnato le seguenti sue idee.

Nessuno per l'articolo 470 del Codice Civile può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità, cotesta disposizione è una eccezione alla regola scritta nel precedente articolo 469 in cui leggesi « la proprietà è il dritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle Leggi, o dai regolamenti ».

Subitochè è ella una eccezione, non è suscettiva che di una stretta intelligenza.

Nel testo non parlasi che della cessione di una proprietà di un fondo, e nella specie in esame non trattasi che di censuazione.

La prima offre la idea spedita e semplice di una alienazione totale e compiuta, la seconda non presenta la idea che di una alienazione di parte del dominio, ed alienazioni di tal natura portan seco imbarazzi, vicende, litigii, e dispendii.

Nel testo dicesi che l'alienazione non altrimenti abbia luogo, che mediante una giusta e preventiva indennità, e nel caso in cui siamo non vi ha nè giusta nè preventiva indennità.

Non vi ha che la prestazione di un canone dalle mani altrui: altro è l'avere il prezzo del fondo nelle proprie mani.

Nè dee mettersi la grave riflessione, che se è disagevole per un Monistero il contendere con un debitore privato ed individuale, lo è forse di più quando debba introdurre, e sostenere un litigio con un Corpo morale quale è la Provincia.

Nel testo medesimo si stabilisce per essenziale requisito della espropriazione forzosa la causa di utilità pubblica. Se sotto questa espressione volesse largamente intendersi qualunque utilità pubblica, il dritto di proprietà verrebbe esposto a violazioni ben frequenti; locchè non sarebbe

consentaneo nè alla lettera, nè allo spirito della Legge, comunque eccezionale, nè a' dettami della giustizia. La utilità pubblica debbe essere effettiva, precisa, imponente, diretta, e tale che tocchi una quasi necessità, o almeno le si avvicini.

E tali dati, pur troppo chiara cosa è che non concorrono nella formazione di un orto Agrario. Per tali riflessioni, omettendone delle altre, la Consulta anzidetta ha supplicato la Maestà Sua ad accogliere le rispettose doglianze del detto Monistero di S. Chiara, appoggiate dall' Arcivescovo di Cosenza, e disporre che per l' oggetto di cui trattasi, non si arrechi a quella Comunità Religiosa molestia alcuna.

Il consiglio dei Ministri è stato anche dello stesso avviso della Consulta.

La Maestà Sua cui ho tutto ciò rassegnato, si è benignata nel Consiglio ordinario di Stato dei 17 andante mese dichiarare che si uniforma al parere emesso dalla Consulta circa la vertenza su espressa, ed ha ordinato che si destini altro fondo per uso di Orto Agrario nella Calabria Citra.

Nel Real Nome lo partecipo a lei, Signor Intendente, per lo corrispondente adempimento nella parte che lo risguarda.

Napoli, 19 Dicembre 1838.

MARCHESE D' ANDREA.

CXXII. CIRCOLARE con cui si comunica il real rescritto contenente il divieto a' Tribunali di pronunziare sull' eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande della Chiesa.

Napoli, 3 gennajo 1839.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia nel dì 2 andante mese mi ha partecipato un Sovrano Rescritto del tenor seguente:

« Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 dicembre scorso si è degnata ordinare, che fino a nuova sua sovrana determinazione, i Tribunali si astengano di pronunziare su la eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande della Chiesa ».

Ed io mi affretto di passar ciò alla conoscenza di V. S. Illustrissima

Reverendissima per sua intelligenza, ed anche perchè ne dia sollecita comunicazione alle diverse Corporazioni Ecclesiastiche, titolari di Beneficii di cotesta Diocesi, ed all' Amministrazione Diocesana che presiede.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
Marchese d' Andrea.

CXXIII. Ministeriale *che detta le ragioni per sostenere di Regio Patronato i benefizii de' SS. Felice e Crescenzo in Giugliano, e di S. Lucia in Gricignano.*

Napoli, 6 febbrajo 1839.

Al Vescovo di Aversa.

Questo Real Ministero ha portato il suo esame sulle carte pervenute, e sul Bullario che Ella rimise pe' beneficii de' SS. Felice e Crescenzo in Giugliano, e S. Lucia in Gricignano, e da tali documenti ha rilevato che essi non sono di libera collazione del Vescovo, ma bensì di Regio Patronato.

Delle quattro Bolle trasmesse, la prima si legge spedita dalla Curia Pontificia o Camera Apostolica *ob resignationem Beneficii*, e da essa niuna prova può ricavarsene perchè la concessione che vi è contenuta non annunzia la qualità e i diritti della Badia, ma si dà nello stato che possedevasi dal resignante Tiberio Ruffo.

La seconda contiene la concessione giudicata a favore di un tale Girolamo de Cardillis provveduto pur esso dalla S. Sede in preferenza di un altro pretendente che pure resignò il Beneficio.

Le altre due poi, cioè quella data de' 21 giugno 1560 spedita a favore di Giovan Battista Merenda dal Vicario Generale Titiusi; e la seconda de' 12 aprile 1561, colla provvista in persona di Giovanni Antonio de Grimaldo sottoscritta dal Vescovo Balduinus de Balduini entrambe titolano il voluto Beneficio de' SS. Felice e Crescenzo, *Diaconiam et Confrateriam*. Qual dicitura esclude di essere esso un Beneficio qualificato Ecclesiastico.

Le Diaconie non erano beneficii certamente, ma istituzioni di carità, alle quali si facevano assistere i Diaconi per mantenerne l' ordine, e re-

golare le somministrazioni degli alimenti e de' soccorsi. La storia di queste istituzioni leggesi esposta da tutti i Canonisti, e non occorre farne qui menzione. Il du-Cange nel suo Glossario, sotto la parola *Diaconiae*, le chiama *loca in quibus per Diaconos*, *pauperes*, *viduae*, *pupilli*, *senes*, *aliaeque miserabiles personae alebantur*, e se tale era lo scopo di tali stabilimenti, se si aprivano essi per lo fine di soccorrere i bisognosi, la erezione in titolo che essi hanno, non sarà mai del carattere che la disciplina e i canoni esigono per la istituzione di una Badia.

Ne' trascorsi secoli commendevol cosa fu di raccomandare queste Case di Beneficenza alla carità degli Ecclesiastici, ma non se ne fece con ciò una erezione di Beneficio. E ne' tempi seguenti sotto altra polizia, i Principi che gli han messi sotto la di loro protezione e tutela, il più delle volte ne hanno affidata anche essi l' amministrazione agli Ecclesiatici, e nemmeno per questo se n' è immutata la natura.

Quindi se non si ha altra prova che il Bullario testè mentovato per dimostrare che sia di libera collazione il Beneficio de' SS. Felice e Crescenzo, il Bollario istesso ne ha dato una che mostra una istituzione tanto da questa differente che esclude completamente qualunque pretensione. A questo si aggiunge che comunque istituzione pia; o Cappellania laicale si sia quella de' SS. Felice e Crescenzo in Giugliano, essa, sin dall' anno 1795, si trova annoverata tra' Beneficii devoluti alla Real Corona, e per forza di tal dicharazione non può più dirsi di libera collazione. E non dubitandosi che il Cavalier Mormile fu provveduto egualmente con Regie lettere dell' altra Cappellania ancora sotto il titolo di S. Lucia in Gricignano, non può ragionarsi di essa in differente modo, e riconoscerla di altra natura.

Le sia or dunque ciò di regolamento, e di riscontro a' suoi rapporti sul proposito.

Debbo poi significare a V. S. Illustrissima e Reverendissima che in giornata ho praticato degli uffizii onde il Procuratore Civile in Napoli nell' interesse del Regio Patronato, e senza impugnare di uullità il contratto di censuazione che ebbe luogo con D. Gennaro Sarnelli, astringa i di costui eredi al pagamento degli annui ducati trentasei, che l' enfiteuta doveva esigere dagli antichi censuisti, giusta i patti apposti nel contratto, e rispondere di tutti i danni avvenuti per la esazione forse non fatta.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXXIV. REAL RESCRITTO *circolare con cui si dichiara che la sentenza dell' Autorità giudiziaria intervenuta in causa ecclesiastica si debba avere come atto illegittimo, senza verun effetto, e senza bisogno di esser impugnata ne' modi di Legge.*

ALLE AMMINISTRAZIONI DIOCESANE.

Nella Diocesi di Aquila un tale Antonio Innocenzi, avviato un tempo per lo stato ecclesiastico, essendosi dato ad una vita dissipata, e deposto l' abito chericale, venne, per effetto di editto di quell' Ordinario, cassato dall' albo dei chierici; e poichè trovavasi investito di un beneficio di patronato particolare, ne fu privato con decreto di quella Curia Vescovile in seguito dei reclami avanzati dal patrono. Dopo però qualche tempo esso Innocenzi adì il Regio Giudice del Circondario di Paganica, e ottenne da costui sentenza per esser mantenuto nel possesso del beneficio, dichiarandosi irregolare il procedimento della Curia Vescovile di Aquila, non preceduto dalle canoniche ammonizioni.

Sua Maestà (D. G.), cui questo Real Ministero rassegnò il tutto, ebbe luogo di osservare, nel Consiglio Ordinario di stato de' 3 settembre prossimo scorso anno, che la sentenza emessa dal Giudice Circondariale conteneva una doppia violazione dell' articolo XX del Concordato: 1.° per aver giudicato di causa al tutto ecclesiastica, com' è il conoscere se alcuno sia degno di esser cherico, se debba o pur no esser privato di un beneficio ecclesiastico; 2.° perchè avea rivocata, come in linea di appello, una decisione di un' autorità Ecclesiastica, il che non appartiene se non all' autorità Ecclesiastica superiore, onde qual sentenza di un Giudice incompetente per ragion di materia, doveasi avere come intrinsecamente nulla e improduttiva di effetti. Ed affinchè simili esempii non si rinnovassero a danno della giurisdizione Ecclesiastica, riconosciuta e rifermata dal Concordato, la Maestà Sua si degnò dichiarare, che la enunciata sentenza del Giudice Circondariale di Paganica si dovesse avere come un atto illegittimo, senza verun effetto, e senza bisogno di essere impugnata nei modi di Legge.

Io nel Real Nome mi affretto di darne conoscenza a cotesta Amministrazione Diocesana per suo regolamento in casi simili.

Napoli, 9 febbrajo 1839.

MARCHESE D' ANDREA.

CXXV. REAL RESCRITTO *circolare prescrivente che gli arredi vescovili destinati all' esercizio di funzioni sagre ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi de' Vescovi, ma rimanere nelle rispettive Chiese.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Nel 1833, allorchè cessò di vivere Monsignor Pellicano Vescovo di Gerace, fu fatto da' di lui eredi lo spoglio di quell' Episcopio, e tra gli oggetti preziosi lasciati in deposito presso un proprietario di quel Comune vi fu anche un Bacolo di argento divisibile in pezzi, di cui il Prelato defunto faceva uso nelle Sante Visite. Si fecero delle premure e delle insinuazioni agli eredi, onde lo avessero restituito alla Chiesa; ma essi vi si ricusarono, sostenendo di essere il Bacolo una suppellettile privata del defunto.

Il RE N. S., cui si fece il tutto presente, incaricò la Consulta de' Dominii di qua del Faro dello esame di un tale affare. E dessa infatti essendosene occupata osservò, che non trattavasi già di un mobile inserviente ad usi particolari, o che formava parte di una suppellettile privata; ma bensì di un pastorale, o sia baston vescovile non destinato per la natura stessa della cosa che allo esercizio di funzioni sagre e ad un servizio prettamente ecclesiastico: dippiù ch' esso non altrimenti che per questo sagro oggetto era stato acquistato dal defunto Prelato; e che il farsene un mobile ereditario, non sarebbe stato che profanare quell' oggetto pontificale, e rovesciare le pie intenzioni del Prelato. Quindi fu essa Consulta di avviso di annunziarsi agli eredi Pellicano di essere volontà Sovrana di consegnarsi alla Chiesa di Gerace il Bacolo d' argento in disputa, e d' imporsi silenzio alla quistione.

La Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 settembre 1837 degnossi approvare un tale avviso. Dopo di ciò, altra quistione è surta.

Il già Vescovo di Venosa Monsignor Guarino estrasse dagli antichi reliquiarii di quella Chiesa Cattedrale due insigni reliquie, le quali vennero da lui chiuse con autentici suggelli in un Ostensorio di argento, ad oggetto di esporle con maggior decenza alla pubblica venerazione de' fedeli. Ritrovandosi però tale Ostensorio in casa del detto Prelato alla di lui morte, l' erede adì il Tribunale civile della Provincia, ed ottenne sentenza contumaciale, che condannò i Capitolari a restituirgli l' Ostensorio, o il valore di esso in ducati mille.

Informata Sua Maestà parimente di una tale vertenza, si degnò com-

metterne lo esame alla stessa Consulta, la quale, avendo il tutto ponderato maturamente, considerò, che obbligo essenziale de' Vescovi è il provvedere colle loro rendite al decoro del Divin Culto; e che questo appunto fece Monsignor Guarino, avendo trovate insigni reliquie della sua Cattedrale in una cattiva teca di legno, e trasferendole in un Ostensorio di argento che munì di suggello e di autentica, come il sacro rito prescrive; e ch' è scandaloso il permettere che se ne faccia una quistione ne' Tribunali, i quali non si debbono ingerire nelle cose sagre.

Per tali motivi opinò essa Consulta di non far più parlare di questo affare, lasciandosi l'Ostensorio nella Cattedrale di Venosa, per seguitare a farsene quell' uso, a cui lo destinò il defunto Prelato.

Un tale avviso è stato egualmente approvato dalla Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 dicembre prossimo scorso.

Ed io nel Real Nome partecipo a Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima tali determinazioni prese per suo regolamento in casi simili.

Napoli, 20 febbrajo 1839.

MARCHESE D'ANDREA.

CXXVI. REAL DECRETO per la ripristinazione dell' Eremo de' Camaldolesi in S. Maria degli Angeli di Nola.

Napoli, 4 marzo 1839.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il rapporto della Commessione Esecutrice del Concordato, dal quale si rilevano i varii cespiti del Patrimonio Regolare, che si trovano già assegnati in dotazione onde mandarsi ad effetto la ripristinazione dell' Eremo de' Camaldolesi di S. Maria degli Angeli nel Comune di Nola;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1.°

È ripristinato l' Eremo de' Camaldolesi di S. Maria degli Angeli nel Comune di Nola.

ART. 2.°

La comunità religiosa stabilita nell' eremo indicato sarà riguardata come una corporazione legittimamente esistente, ed ammessa a tutti gli effetti canonici e civili riconosciuti dalle Leggi.

ART. 3.°

Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato — FERDINANDO.

Il Min. Segretario di Stato delle Finanze incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici
Firmato — MARCHESE D'ANDREA.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — MARCHESE RUFFO.

CXXVII. MINISTERIALE provocante le disposizioni onde la G. Corte civile di Trani rettifichi l' erronea intelligenza del real rescritto de' 29 *dicembre ultimo, e non si arresti il corso della giustizia.*

Napoli, 9 marzo 1839.

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

L' Amministrazione Diocesana di Gallipoli ha riferito che dal Tribunale Civile in Lecce furono decise a favore di quella Mensa e della Diocesana due cause, una delle quali contro i fratelli Bianchi, e contro i Padri Domenicani di Gallipoli l' altra, e che da più tempo dalle parti si produsse l' appello avverso le sentenze emesse dal detto Collegio; ma la Gran Corte civile di Trani, quando erano per decidersi le cause, le ha

fatte cancellare dal Ruolo, allegando il Reale Rescritto del 29 dicembre ultimo.

Non dissimili doglianze ha fatto l'Amministrazione Diocesana di Otranto per essersi sospesa dalla stessa Gran Corte la decisione della causa contro il Barone di Sanarica e Pompignano, per l'annua prestazione dovuta all'Arcidiaconato nella Chiesa di Otranto. Ed io mi dò quindi l'onore di manifestare tutto ciò a V. E., pregandola a dare delle disposizioni onde non si arresti il corso della giustizia sulla erronea intelligenza del Rescritto, facendole osservare che il sistema adottato dalla Gran Corte civile si riduce in ultima analisi ad una vera denegata giustizia, e ad aprire l'adito alle prese a parte.

Prego altresì l'E. V. di occuparsi prestamente di un tale oggetto, istruendomi de' provvedimenti che darà.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D'ANDREA.

CXXVIII. MINISTERIALE *che contiene alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione de' quadri delle rendite costituite e dopo la sospensione alla prescrizione contro alla Chiesa.*

Napoli, 13 marzo 1839.

A SUA ECCELLENZA IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLE FINANZE.

Ho letto il suo pregevole foglio de' 26 febbrajo prossimo passato, e ciò che le ha riferito l'Intendente di Capitanata per lo stato de' Censi, che fu affisso nel Comune di Manfredonia; dandomi l'onore di riscontrare sull'oggetto l'E. V., io le fo riflettere che dopo la proroga da Sua Maestà (D. G.) accordata per la formazione e pubblicazione de' quadri di debitori di rendite costituite per altri sei mesi, e dopo il Real Rescritto di sospensione alla prescrizione contro alla Chiesa non ci ha bisogno di alcuna grazia, potendosi effettuare una seconda pubblicazione, senza tenersi alcun conto della precedente sì per interrompere la prescri-

zione, e sì per aver titolo di possesso delle rendite, salvo a' debitori il far nuove opposizioni ne' termini legali.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXXIX. REAL RESCRITTO che dà la norma come debbe computarsi l'anzianità di servizio degli ex-Religiosi.

AL VESCOVO DI CASSANO.

In seguito del rapporto di V. S. Illustrissima e Reverendissima del dì 17 agosto dello scorso anno, sul dubbio se l'anzianità degli ex-Religiosi debba computarsi dall'epoca del decreto de' 7 agosto 1809, o da quella del pagamento della prestazione solita a farsi da' Preti novelli nella Chiesa di Morano, o finalmente dall'epoca dello Indulto Apostolico di Secolarizzazione; la Consulta di questa parte del Regno ha opinato che nella specie l'anzianità del servizio de' cennati ex-Religiosi debba calcolarsi dall'epoca della loro Secolarizzazione Canonica, ossia dall'epoca dell'Indulto Pontificio che l'accordò.

Essendosi S. M. degnata di uniformarsi ad un tale avviso della Consulta, nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per l'uso corrispondente.

Napoli, 20 marzo 1839.

MARCHESE D' ANDREA.

CXXX. Real Rescritto per la ripristinazione de' Frati Minimi in Corigliano.

Alla commissione esecutrice del concordato.

Nello scopo di ripristinarsi i Frati Minimi nello antico loro Convento di Corigliano come Grancia di quello che esiste in Paola, varii particolari individui di quel Comune offersero la somma di ducati 4325,90; e S. M., giusta la comunicazione datane dal Ministro Segretario di Stato degli affari interni, con Sovrano Rescritto de' 7 novembre 1838, si degnò permettere che il Comune stesso cedesse tutto il fabbricato del suddetto locale sito in Corigliano. E siccome pe' Religiosi era indispensabile ancora la Chiesa annessa al locale medesimo, la quale trovasi aperta al Divin Culto, così manifestò l'Arcivescovo di Rossano che la Parrocchia che ora l'occupa, si trasferirebbe nella vicina Chiesa di S. Giacomo, coll' assentimento della Confraternita cui appartiene, onde liberamente esercitarvi le funzioni Parrocchiali. Del che informata cotesta Commissione esecutrice del Concordato, nell' atto stesso che annuì alla chiesta ripristinazione de' Frati Minimi in Corigliano, propose in quanto al passaggio della Parrocchia che rimarrebbe a cura dell' Ordinario il far succedere tutte le additate variazioni nel modo che si conviene; e riguardo poi alle somme, ed a' beni offerti a vantaggio della nuova casa da ripristinarsi, propose d' impiegarsi le prime secondo la mente degli oblatori, ed a patto d' invertirle in acquisto di proprietà.

Or tutto ciò essendosi da me fatto presente a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 22 di questo mese si è degnata di approvare la ripristinazione de' suddetti Frati Minimi in Corigliano nel modo che si è proposto.

Nel Real Nome lo partecipo ad essa Commissione in riscontro de' diversi suoi rapporti sull' oggetto, l' ultimo de' quali sotto il dì 16 dello scorso Gennajo, e perchè si serva farne l' uso conveniente nella parte che possa riguardarla.

Napoli, 30 Marzo 1839.

Marchese d' Andrea.

CXXXI. MINISTERIALE per disapprovare che ne' nuovi ruoli si riportino le rendite già segnate ne' precedenti.

Napoli, 30 marzo 1839.

ALL' AMMINISTRAZIONE DIOCESANA DI BARI.

Ho letto il rapporto di cotesta Diocesana del dì 9 spirante, col quale dà conto del dubbio elevato dall' arciprete di Binetto, cioè se possa ne' ruoli suppletorii da farsi comprendere gli articoli di rendita da esigersi dagli eredi de' debitori primitivi, o da acquirenti de' beni di costoro.

Riscontrandola io sull' oggetto, le fo osservare di non essere saggio consiglio riportare ne' nuovi ruoli le rendite già segnate ed assicurate ne' ruoli precedenti renduti esecutivi, potendo esse da certe ed indisputabili divenire incerte per le opposizioni de' debitori. La circostanza di essersi cangiate le persone de' debitori non è di ostacolo al diritto reale, o personale del creditore della rendita.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
incaricato del Portafoglio
degli Affari Ecclesiastici
MARCHESE D' ANDREA.

CXXXII. REAL RESCRITTO circolare perchè si verifichi l' esistenza e la costruzione regolare de' Campisanti in ciascun comune, se ne sollecitì il compimento, e si permetta che i Vescovi e le religiose di clausura sieno seppelliti nelle chiese.

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Avendo rassegnato a SUA MAESTA' le vive lagnanze avanzate da varj Vescovi di questi Reali Dominj perchè dagli agenti comunali, in conseguenza delle disposizioni date dalle Autorità dell' Amministrazione civile, si fosse nelle rispettive Diocesi data mano alla sollecita chiusura delle Sepolture nelle Chiese senza provvedere nelle debite regole alla costruzione dei Campisanti; la MAESTA' SUA nel Consiglio ordinario di Stato del dì 14 del corrente mese si è degnata di ordinare, che il Ministro Segretario di Stato degli affari interni dia gli ordini più severi pel sollecito com-

pimento dei Campisanti, ed il Ministro degli affari ecclesiastici domandi a tutti gli Ordinarj del Regno quali Comuni sieno non provveduti di Campisanti, e quali di quelli costruiti non sieno in regola. Si è degnata poi la Maestà Sua di permettere solamente che i Vescovi e le religiose di clausura sieno seppellite nelle Chiese.

Nel Real Nome partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima queste Sovrane risoluzioni per sua intelligenza e regolamento, perchè ne dia le comunicazioni di risulta, avvertendone tutt' i Monisteri di clausura di donne di cotesta Diocesi; e perchè mi faccia pervenire con la possibile sollecitudine, e con la maggior precisione le notizie da S. M. prescritte circa la esistenza dei Campisanti in ciascuno dei Comuni appartenenti alla Diocesi medesima, e se i Campisanti già destinati sieno stati formati in regola, indicando tali notizie in due stati distinti.

Napoli, 20 Aprile 1839.

Marchese d'Andrea.

CXXXIII. Real Rescritto sui gravami di rito avverso i giudicati de' Collegii giudiziarii.

Al ministro segretario di stato di grazia e giustizia.

Ho rassegnato al Re N. S. l'avviso unanime emesso dalla Consulta di questi Reali Dominj, e già noto a V. E., circa i gravami di rito da prodursi indistintamente avverso le sentenze o le decisioni nelle cause d'interesse della Real Corona, in seguito delle osservazioni presentate dal Procuratore Generale presso la Gran Corte civile in Napoli, non che quanto l' E. V. ha a tal riguardo manifestato col suo pregevole foglio del dì 6 Marzo ultimo.

La M. S. trovando regolare il parere dell'anzidetta Consulta, e le osservazioni di V. E, si è degnata ordinare che ne' giudizii, de' quali trattasi, l'appello debbe essere prodotto dagli agenti del Pubblico Ministero, analogamente a quanto si trova disposto da questa Real Segreteria, e che per lo caso poi del ricorso per annullamento alla Corte Suprema, se gli agenti stessi vi abbiano alcuna giusta difficoltà, debbono riferirne al Ministero Ecclesiastico con la maggior sollecitudine, secondo le norme del Real Decreto de' 27 ottobre 1825; dirigendosi da' Procuratori del

Re rapporti motivati, ed accompagnati dalla copia della Decisione, e dalle narrative corrispondenti.

Nel Real Nome partecipo io adunque ciò a V. E. per le sue disposizioni di risulta.

Napoli, 4 Maggio 1839.

MARCHESE D'ANDREA.

CXXXIV. REAL RESCRITTO circolare con cui si statuisce che i Maestri de' seminarii sieno ad nutum *de' Vescovi.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Nel Consiglio di Stato de' 15 dell'andante mese ho rassegnato a Sua Maestà il Re, N. S., le rimostranze del Vescovo di Caltagirone, nelle quali dolevasi che si volesse far ragione ai reclami di un Maestro del suo Seminario prodotti in via giuridica contenziosa, onde esser mantenuto nella Cattedra che occupava in quel Seminario, e dalla quale il detto Prelato avea creduto doverlo rimuovere.

E la Maestà Sua, tenuto presente l'Articolo V del Concordato colla S. Sede, dove è prescritto che i Seminarj saranno regolati a tenore del Concilio di Trento, e restando intesa che non sia materia di quistione l'incontrastabile facoltà che hanno i Vescovi di mettere e levare *ad nutum* i Maestri dei Seminarj, che dal suddetto Concilio sono interamente affidati alla loro cura Pastorale, si è degnata ordinare che il Vescovo di Caltagirone si avvalga dei suoi dritti.

Nel Real Nome lo partecipo a V. S. Illustrissima e Reverendissima per sua intelligenza.

Napoli, 22 Maggio 1839.

MARCHESE D'ANDREA.

CXXXV. REAL RESCRITTO *circolare con cui si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.*

AGLI ORDINARJ DE' REALI DOMINJ AL DI QUA DEL FARO.

Con Sovrana determinazione de' 20 ottobre 1830 fu sul progetto del Consiglio degli Ospizii di Principato Citra approvato l'avviso della Commissione de' Vescovi di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie appartenenti a confraternite laicali, ed a luoghi pii di beneficenza, quantevolte sieno esse stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il Cappellano *pro tempore* da' Governatori de' luoghi pii, o superiori di confraternite, ed intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi, vita durante dal cappellano, della cappellania, o de' varii legati di messe, che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sagro patrimonio; e coll' obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa del Concordato.

Ora sulla domanda del Vescovo di Troja, S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 15 dell' or passato mese di maggio si è degnata approvare l'avviso della Commessione de' Vescovi di poter similmente valere per sagro patrimonio le cappellanie degli stabilimenti ecclesiastici sotto le stesse condizioni, e nel modo prefisso per le cappellanie delle confraternite, e luoghi di beneficenza.

Nel Real Nome lo partecipo a Lei per sua intelligenza.

Napoli, 8 Giugno 1839.

MARCHESE D' ANDREA.

CXXXVI. REAL RESCRITTO *circolare per far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità ne' matrimonii.*

A TUTTI GL' INTENDENTI.

Avendo SUA MAESTA' il Re N. S. saputo che viva e dispiacevole commozione risenta il S. Padre dalla facilità con cui i Vescovi de' suoi Reali Dominii avanzano frequenti dimande ad ottener dalla S. Sede dispen-

se di primo grado di affinità per contrazione di matrimonii sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo, cui dan luogo la immorale corrispondenza di tali affini; non ha potuto il pio e religioso animo della Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

Quindi Sua Maestà mi ha ordinato di far sentire a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed altri Ordinarii de' suoi Reali Dominii, come ho eseguito nel suo Real Nome, con la data di questo stesso giorno, che mettano tutta la di loro cura a conformarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d'implorare dalla S. Sede dispense dell' indicato grado, le quali non ad altro tenderebbero che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza, ed il mal costume, quando si avesse dai colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; e che adoperino invece i suddetti Ordinarii tutto il di loro zelo, e la sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra Santa Religione.

Siccome poi mi ha comandato Sua Maestà di significare agli Ordinarii medesimi, che in quei casi, nei quali a loro giudizio lo credono opportuno, si dirigano alle Autorità competenti, onde adoperarsi da esse i mezzi repressivi a far cessare i pubblici scandali, così mi ha ordinato pure la Maestà Sua di prevenirne nel tempo stesso Lei, signor Intendente, aggiugnendole nel suo Real Nome, come eseguo, che appena abbia notizia dalle Autorità Ecclesiastiche di cotesta Provincia di tali disordini, usi Ella dal canto suo tutto lo zelo e la fermezza, onde nei poteri legali dei quali è rivestita, non lasci qualunque espediente da reprimere, togliere e punire simili scandalosi eccessi.

Napoli, 12 giugno 1839.

Marchese d'Andrea.

CXXXVII. Real Rescritto *circolare per rendere men facile l' impetrazione della dispensa del primo grado di affinità nella contrazione de' matrimonii.*

Agli ordinarj de' reali dominii al di qua del faro.

Avendo Sua Maestà il Re N. S. saputo che viva e dispiacevole commozione risenta il S. Padre dalla facilità con cui i Vescovi de' Dominii

della Maestà Sua avanzano frequenti dimande ad ottener dalla S. Sede dispense di primo grado di affinità per contrazione di matrimonii, sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo; non ha potuto il pio e religioso animo della Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

Volendo quindi Sua Maestà influire, come sempre ha fatto, alla prosperità, al decoro, ed alla esatta disciplina della Santa Religione, mi ha ordinato di far sentire a V. S. Illustrissima e Reverendissima nel suo Real Nome, come adempio, che metta tutta la sua cura a conformarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d' implorare dalla S. Sede dispense dell' indicato grado, le quali non ad altro tenderebbero, che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza ed il mal costume, quando si avesse dai colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; di adoperare invece tutto il suo zelo, e la sua sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra Santa Religione. Ed a questo proposito è bene che Ella sia prevenuta che nella renitenza del Sommo Pontefice alla concessione delle indicate dispense, la Maestà Sua, che divide tali sentimenti, non sarà men difficile ad accordarla per la sua parte, tenendo fermo alle disposizioni delle leggi vigenti.

Mi ha comandato inoltre Sua Maestà di significare a V. S. Illustrissima e Reverendissima, come anche nel suo Real Nome eseguo, che nei casi, nei quali a suo giudizio lo creda opportuno, si diriga alle Autorità competenti, le quali rimangono incaricate di usare tutt' i mezzi repressivi che sono in di loro potere, onde cessino i pubblici scandali.

Napoli, 12 Giugno 1839.

Marchese d' Andrea.

STATO

DELLI LEGATI PII ARRETRATI

NELLE DIVERSE BENEFICENZE ESISTENTI NELLA DIOCESI DI GAETA.

(*Vedi il Real Rescritto circolare N.° I.*)

S T

Delli Legati Pii arretrati nelle diverse B

COMUNE.	CONGREGHE.	LEGATI PII DI MESSE. Messe piane.	Messe cantate.	Messe solenni con ministri assoluta o con 1.i o 2.i vespri.	PIE DISPOSIZIONI A PRO DE' VIVI. Dotazioni matrimoniali. Duc.	Gr.	Elemosine. Duc.	Gr.	Medicinali a' poveri. Duc.	Gr.
Gaeta.	A. G. P.	10819	87	»	644	85	333	32	»	»
Idem.	Cappella di S. Erasmo.	700	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Chiesa di Nostra Signora della Sorresca.	11935	910	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Congr. della Natività di N.a S.a dell'Oliva	1506	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Giuseppe.	320	32	32 pr. e sec. vespr.	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. M. della Neve e de' SS. Seb. e Rocco	4492	80	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Monica.	395	76	30 pr. e sec. vespr.	»	»	»	»	»	»
Idem.	della Morte.	3282	104	»	»	»	»	»	»	»
Borgo di Gaeta.	dell' Angelo Custode.	2896	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Francesco.	1376	16	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. M. del Porto Salvo.	1200	288	»	»	»	»	»	»	»
Castellone.	del S. Monte.	152	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Probo.	4000	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Sagramento.	1384	408	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	della Cappella de' Sette Dolori.	168	880	»	»	»	»	»	»	»
Itri.	A. G. P.	9746	1037	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Cappella della Grazie.	1244	17	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Cappella della Pietà.	935	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	della Carità.	5117	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Crispino.	6889	408	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Congrega del SS. Rosario.	5317	204	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Giovanni Battista.	5248	51	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Sagramento.	1348	731	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	de' S. Gregorio, ed Antonio.	3851	120	»	»	»	»	»	»	»
Castelforte.	Cappella di S. Carlo.	»	2176	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Rocco.	4777	»	»	»	»	»	»	»	»
Pastena.	A. G. P.	816	»	»	»	»	570	»	570	»
Idem.	Cappella del SS.mo	76	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	della Misericordia.	218	»	»	»	»	»	»	»	»
Campodimele.	Cappella del SS. Rosario.	1385	1245	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Sagramento.	1245	1389	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Carlo.	»	318	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del Carmine.	79	178	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Crescenziano.	2227	237	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Cappella della SS. Annunziata.	249	1656	»	»	»	»	»	»	»
Fondi.	Cappella dello Spirito Santo.	5410	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Monte Saputo.	48	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Cappella del Soccorso.	1046	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Congrega della Morte.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Rosario.	80	60	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Giovanni Battista.	1974	36	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	di S. Bartolommeo.	5100	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Sagramento.	24	469	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Cappella di S. Rocco.	»	»	»	»	»	17	»	»	»
Monticelli di Fondi	Cappella della Madonna della Ripa.	168	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Congrega della Morte.	1184	576	»	»	»	»	»	»	»
Coreno.	SS. Rosario.	216	703	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	SS. Corpo di Cristo.	545	1119	»	»	»	»	»	»	»
Lenola.	Cappella del SS. Sagramento.	1100	556	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Rosario.	1180	648	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del Carmine.	20	520	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	Cappella di S. Anna.	252	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	della Madonna della Grazie.	40	4	»	»	»	»	»	»	»
Fratte.	A. G. P.	2.033	115	46	2980	»	56	»	»	»
Idem.	Cappella di S. Sebastiano.	»	24	»	»	»	»	»	»	»
Castellonorato.	di S. Spirito.	1199	248	»	»	»	76	»	»	»
Idem.	di S. Antonio.	53	42	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Sagramento.	20	39	»	»	»	»	»	»	»
Maranola.	SS. Sagramento.	»	210	»	100	»	»	»	»	»
Idem.	SS. Rosario.	1440	»	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	S. M.a de' Martiri.	160	1146	»	200	»	»	»	»	»
Spigno.	Cappella del SS. Rosario.	2027	135	»	»	»	»	»	»	»
Idem.	del SS. Sagramento.									
Idem.	S. Maria ad Nives.		»							
	TOTALE.	137701	19322	108	3924	85	1052	32	570	»

T O

...ficenze esistenti nella Diocesi di Gaeta.

PIE DISPOSIZIONI A PRO DELLA CHIESA.								PIE DISPOSIZIONI A PRO DA' DEFONTI.			
...REDI SACRI.		PREDICATORE.		FESTIVITA'.		LAMPADE.		UFFIZIO dei Morti.		ALTRE PRECI.	
Duc.	Gr.	Duc.	Gr.	Duc.	Gr.	Duc.	Gr.	Duc.	Gr.	Duc.	Doc.
960	»	»	»	»	»	»	»	»	»	214	»
700	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	60
»	»	12	80	»	»	»	»	»	»	15	60
»	»	12	80	»	»	»	»	»	»	15	60
»	»	12	80	»	»	»	»	»	»	15	60
»	»	12	80	»	»	»	»	»	»	15	60
»	»	12	80	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	1518	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
					»						
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1660	»	64	»	»	»	»	»	1518	»	297	70

OSSERVAZIONI.

N.° 1. Più carlini dieci per l'assistenza che deve fare il Vescovo per un legato, a dal 1819 in attrasso D. 15,00.

L'attrasso delle Messe nel n.° 4 n'è provenuto dalla riedificazione della Chiesa, e dalla deficienza della rendita che ora si è riacquistata.

In Itri vi sono ancora le Cappelle di S. Sebastiano, e di S. M.a Bella, la rendita delle quali, celebrate le festività Titolari, s'impiega a tante Messe; ed ora da molto tempo non si esegue ciò.

Nel n.° 34, vi era il dovere di pagare D. 12, al Maestro di Scuola, a dal 1818 non ha più soddisfatto. Totale D. 192.

Più nel n.° 34 vi era l'obbligo dell'Ospedale, che da molti anni addietro non esiste più.

Nel n.° 36 vi è il legato di D. 12, a pro della Cappella di S. Onoreto, ed il detto Monte va in attrasso D. 184.

Nel n.° 37 vi è l'obbligo di mantenere l'Ospedale, che da molti anni è dirnto.

Nel n.° 38 — 2200 Messe cantate sono state passate in Messe lette.

Nel n.° 39 — 846 Messe cantata sono state passate a Messe piane.

Nel n.° 42 si ha dalla regola, munita di Regio assenso quanto siegue « oltre il preindicato n.° di messe piane, la Confraternita farà celebrare quegli Anniversarj, che secondo la Tabella sono stati lasciati da' fratelli della medesima. È stato impossibile il rinvenire detta Tabella, per cui non si sa il n.° dell'attrasso suddetto.

Nel n.° 43 vi è l'obbligo autentico di tenere due Cappellanie, che dalla formazione dello stato Discusso furono tolti, e danno un attrasso di D. 255.

Nel n.° 44 si deve osservare, che la festività non è stata celebrata da più anni, si perchè la Chiesa è interdetta, ma ben anche per invertirsi detta summa all'accomodo della suddetta Chiesa.

Nel n.° 56 colonna elemosine si deve osservare la volontà del testatore, la quale era di dispensarsi annualmente una gonna del valore di D. 3 ed un senale di carlini dieci.

RICAPITOLAZIONE.

Messe Piane.	138701
Messe Cantate.	19322
Messe Parate co' primi e secondi Vespri.	62
Messe solenni con Ministri assolute.	46
Totale.	158131

Dotazioni Matrimoniali	3924	85
Elemosine	1052	32
Medicinali a' Poveri.	570	00
Arredi Sacri.	1660	»
Predicatore.	64	»
Festività.	»	»
Lampade.	»	»
Uffizio de' Morti.	1518	»
Altre Preci.	297	70
Attrasso del legato giusta l' osservazione del n.° d' ordine 1.	15	»
Attrasso del legato giusta l' osservazione del n.° d' ordine 34.	192	»
Attrasso del legato giusta l' osservazione del n.° d' ordine 36.	184	»
Attrasso dell' obbligo giusta l' osservazione del n.° d' ordine 43.	255	»
Totale.	9732	87

Gaeta li 3 Luglio 1834.

Per copia conforme

firmato — *Luigi Maria Vescovo di Gaeta.*

APPENDICE.

1.° *Circolare con cui s' inculca rigorosa vigilanza nell' estimazione de' fondi per costituzione di patrimonio sacro.*

Napoli, 4 agosto 1838.

A' PROCURATORI DEL RE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI.

Il rescritto de' 24 aprile 1834 permise agli Ordinandi che la estimazione de' fondi per costituzione di patrimonio sagro potesse seguire per mezzo di periti giusta gli art. 35 e 204 della legge de' 29 dicembre 1828. La esperienza non però ha fatto conoscere che in parecchi luoghi non è prescelto questo metodo che nel fine di sorprendere la religione del magistrato a far cadere il patrimonio sacro sopra fondi di valore d' assai inferiore a quello che richiedono le leggi ed il Concordato del 1818. Un colpevole accordo è stabilito tra le parti ed i periti. Per lo meno una falsa idea di agevolazione prevale per gli Ordinandi. Così i periti obbliano la santità del loro giuramento e si rendono complici di gravissime mancanze; gli Ordinandi sconoscono, a parte ogni altra osservazione, che vanno soggetti al difetto della irregolarità e rimangono privati de' vantaggi a' quali intendono di aspirare. Sorge da ciò il bisogno che i magistrati esercitino rigorosa vigilanza sulle perizie che per questa specie di affari sieno loro esibite, e co' mezzi della legge procurino di rimuovere ogni abuso che volesse mai praticarsi. Il dolo non può mai ricevere la sanzione del giudice. Ciò avverrebbe certamente, se esiguo fondo si potesse presentare per l' altrui malizia e ritenere come capace di reggere alla costituzione di patrimonio sacro. Nè i giudici mancano di mezzi per lo scovrimento della frode. È canone espresso di legge che eglino non sono obbligati di conformarsi al sentimento de' periti contra la propria convizione. A rischiarare la propria coscienza nella specie, potrà forse esser opportuno consultare particolarmente gli art. 2059 delle LL. CC., e 104 della legge de' 29 dicembre 1828 sulla spropriazione. Forse potrà essere anche opportuno annunziare che il Tribunale terrà strettissimo conto di que' periti che mendaci, manchevoli a' propri doveri, si collocano di per loro stessi nello stato di non poter meritare la fiducia del magistrato.

Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, e nella

linea delle loro attribuzioni veglieranno all' esatta esecuzione delle leggi e regolamenti sulla materia. Debbo aggiungere che il Ministro degli affari ecclesiastici ha desiderato che fosse richiamata efficacemente l' attenzione de' Magistrati sull'abuso invalso e sulla convenienza da parte loro di rigorosa vigilanza.

Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

Il Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia
NICCOLA PARISIO.

2.° *REAL RESCRITTO circolare che ingiunge alcuni adempimenti ne' matrimonii tra persone che non sieno egualmente cattoliche.*

A' PROCURATORI DEL RE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI.

Secondo le vigenti leggi civili il matrimonio nel regno per esser valido debb' esser celebrato innanzi la Chiesa secondo le forme del Sacro Concilio di Trento : debbono pure precedere gli atti dello stato civile per la correlativa solenne promessa. Così è chiaro che la cattolicità sia requisito essenziale ne' contraenti per adempiere validamente a questa promessa , o che la dispensa ecclesiastica occorra per quello de' contraenti stessi che non sia cattolico. L' atto di solenne promessa altrimenti sarebbe nullo , e quindi non produttivo di alcun effetto. È perciò che a prevenire in questa parte ogni irregolarità o abuso , S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del passato mese si è degnata ordinare , che gli ufiziali dello stato civile non ricevano la solenne promessa di matrimonio tra persone che non sieno egualmente cattoliche , se prima loro non sia documentato che per tale matrimonio siasi ottenuta la dispensa ecclesiastica secondo le regole e la disciplina della Chiesa.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa sovrana determinazione, perchè la comunichino agli ufiziali dello stato civile , e ne curino l'esatto adempimento.

Napoli , 1 maggio 1839.

NICCOLA PARISIO.

FINE DELLA SETTIMA PARTE.

INDICE

DI QUANTO È CONTENUTO NELLA SETTIMA PARTE.

27

APPENDICE.

Fine dell' Indice.

INDICE GENERALE

PER ORDINE ALFABETICO

DELLE MATTERIE

CONTENUTE

NELLA SETTIMA PARTE DELLA PRESENTE COLLEZIONE.

A

B

C

D

R

S

Fine dell' Indice generale.